


Generali Italia S.p.A.

**ATTIVA** | flotta sicura



**LIBRO MATRICOLA**

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E DEI RAMI DANNI.**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione.**

**Ultimo aggiornamento 04/2024**

Set Informativo - ATTIVA Flotta Sicura - Mod. GP015SN424 - Ed. 04/2024

# Guida alla consultazione

**Semplicità e immediatezza.** Intorno a queste due parole abbiamo “costruito” la guida che stai leggendo. Per aiutarti a trovare rapidamente tutte le informazioni necessarie all'utilizzo del tuo contratto, in modo da sfruttarne sempre tutti i vantaggi.

Ti presentiamo la sequenza degli argomenti che incontrerai nel Set informativo Attiva FLOTTA SICURA.

- **Il Tuo Contratto** (Il certificato di assicurazione / Come si legge il tuo contratto / Com'è fatto e come si legge il modulo C.A.I. / Le prime cose da fare in caso d'incidente);
- **Norme comuni a tutte le garanzie** (Quando e come devo pagare? / Quando comincia la copertura e quando finisce? / Dove vale la copertura? / Con quali condizioni operative mi assicuro? / Come posso presentare i reclami e le controversie?);
- **Aree di protezione** del tuo contratto. All'interno troverai tre aree di protezione distinte per colore che raggruppano le garanzie che fanno parte di ogni area.

## Sezioni 1-9


- Garanzia Incendio e Ricorso Terzi (cl IN)
- Opzioni alla garanzia Furto & Rapina
- RRipristino locali di proprietà
- Garanzia Furto & Rapina (cl FB)
- Garanzia Eventi Naturali (cl 61)
- Garanzia Terremoto
- Garanzia Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici (cl 21)
- Garanzia Cristalli (cl XP)
- Garanzia Collisione (cl 31)

## Sezioni 10-15

- Garanzia Guasti accidentali (cl GU)
- Garanzia Kasko Completa (cl 32)
- Garanzia Animali selvatici o randagi (cl XS)
- Garanzia Limitazione al furto o rapina totale (cl 26)
- Zero Spese Flotte (cl. FX)
- Garanzia Assistenza - Autovetture formula Smart (cl S1)

## Sezioni 16-22

- Garanzia Assistenza - Autovetture formula full (cl F1)
- Garanzia Assistenza - Autocarri Leggeri e Pesanti (entro 60 q.li) (cl FL)
- Garanzia Assistenza - Autocarri Over (cl O1 e O2)
- Garanzia Assistenza - Rimorchi Leggeri e Pesanti (cl FA)
- Garanzia Assistenza - Motocicli forma Start (cl S2)
- Garanzia Assistenza - Motocicli forma Full (cl F2)
- Cosa fare in caso di sinistro per le garanzie di questo capitolo?



## Sezioni 1-4

- Garanzia R.C.A.
- Opzioni alla garanzia R.C.A.
- Garanzia Tutela Legale
- Cosa fare in caso di sinistro per le garanzie di questo capitolo

## Sezioni 1-2

- Garanzia Infortuni
- Cosa fare in caso di infortunio



## In più per te

**Riquadri o box esplicativi** di approfondimento delle varie Aree o con le indicazioni da seguire in caso di necessità. Tali box non hanno valore contrattuale. **È sempre bene porre attenzione alle condizioni contrattuali.**

## Introduzione e premessa contrattuale



**Il contratto presta le garanzie relative alla proprietà e all'utilizzo di mezzi di trasporto:**

- concordate e indicate nel documento di polizza;
- descritte nelle rispettive sezioni di questo Set informativo.

**Le Definizioni sono parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.**

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

# Indice



<b>Definizioni</b>	<b>9</b>
<b>Norme comuni a tutte le garanzie</b>	<b>15</b>
<b>Quanto e come devo pagare?</b>	<b>15</b>
Art. 1 Pagamento del premio	15
Art. 2 Regolazione del premio	16
<b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	<b>16</b>
Art. 3 Decorrenza della garanzia	16
Art. 4 Durata dell'assicurazione	16
Art. 5 Proposta di rinnovo	16
<b>Dove vale la copertura?</b>	<b>17</b>
Art. 6 Estensione territoriale	17
<b>Con quali condizioni operative mi assicuro?</b>	<b>17</b>
Art. 7 Dichiarazioni sulle circostanze del rischio - Dichiarazioni inesatte e reticenti - Aggravamento del rischio	17
Art. 8 Gestione del contratto	17

Art. 9	Clausole di vincolo	19
Art. 10	Altre assicurazioni	19
Art. 11	Oneri a carico del contraente	20
Art. 12	Rinvio a norme di legge	20
Art. 13	Comunicazione tra le parti	20
Art. 14	Foro competente	20
Art. 15	Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	20
	<b>Come posso presentare i reclami e le controversie?</b>	<b>20</b>
Art. 16	Modalità di reclamo	20

## Capitolo 1 Protezione del patrimonio

23

Sez. 1	Garanzia Responsabilità Civile Auto	23
Sez. 2	Opzioni alla garanzia Responsabilità Civile Auto	45
Sez. 3	Garanzia Tutela Legale	46
Sez. 4	Cosa fare in caso di sinistro per le garanzie di questo capitolo?	49

## Capitolo 2 Protezione del veicolo

55

Sez. 1	Garanzia Incendio e Ricorso Terzi (clausola IN)	55
Sez. 2	Ripristino locali di proprietà (clausola RT)	56
Sez. 3	Garanzia Furto & Rapina (clausola FB)	57
Sez. 4	Opzioni alla garanzia Furto & Rapina	58
Sez. 5	Garanzia Limitazione al furto o rapina totale (clausola 26)	58
Sez. 6	Garanzia Eventi Naturali (clausola 61)	59
Sez. 7	Garanzia Terremoto (clausola XM)	60
Sez. 8	Garanzia Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici (clausola 21)	60
Sez. 9	Garanzia Cristalli (clausola XP)	61
Sez. 10	Garanzia Collisione (clausola 31)	62
Sez. 11	Garanzia Guasti accidentali (clausola GU)	63

Sez. 12	Garanzia Kasko Completa (clausola 32)	64
Sez. 13	Garanzia Animali selvatici o randagi (clausola XS)	65
Sez. 14	Zero Spese Flotte (clausola FX)	66
Sez. 15	Garanzia Assistenza - Autovetture formula Smart (clausola S1)	67
Sez. 16	Garanzia Assistenza - Autovetture formula full (cl F1)	73
Sez. 17	Garanzia Assistenza - Autocarri Leggeri e Pesanti (entro 60 q.li) (cl FL)	81
Sez. 18	Garanzia Assistenza - Autocarri Over (oltre 60 q.li) (cl O1 e O2)	89
Sez. 19	Garanzia Assistenza - Rimorchi Leggeri e Pesanti (cl FA)	96
Sez. 20	Garanzia Assistenza - Motocicli forma Smart (cl S5)	98
Sez. 21	Garanzia Assistenza - Motocicli forma Full (cl F5)	102
Sez. 22	Cosa fare in caso di sinistro per le garanzie di questo capitolo?	110


### **Capitolo 3 Protezione della persona** **117**

Sez. 1	Garanzia Infortuni	117
Sez. 2	Cosa fare in caso di sinistro Infortuni?	122

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

## Definizioni

Nelle Condizioni di Assicurazione ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato.



### Accessori

Ogni dotazione stabilmente installata sul veicolo assicurato, che può essere: a) di serie: se fornita direttamente dalla Casa costruttrice per uno specifico modello di veicolo; b) optional: se fornito dalla Casa costruttrice o altra Ditta, successivamente all'acquisto su richiesta dell'acquirente e comporta un supplemento di prezzo rispetto a quello previsto dal listino per il veicolo stesso.

### Addetti

I soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro nonché il titolare e/o i soci e/o i familiari che legittimamente svolgano prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato. Se l'assicurato è una persona giuridica che si avvale della sola opera di dipendenti distaccati da altre aziende e/o di lavoratori somministrati e non è obbligato alla tenuta del Libro Unico del Lavoro sono comunque considerati Addetti i dipendenti distaccati da altre aziende e/o di lavoratori somministrati.

### Agenzia

L'agenzia presso la quale è stato stipulato e/o alla quale è assegnato il contratto.

### Allagamento

Afflusso di acqua in un luogo normalmente asciutto, per motivi fortuiti o di emergenza, non provocato direttamente da fenomeno atmosferico.

### Alluvione

Inondazione dovuta a straripamento di corsi e specchi d'acqua.

### Animali selvatici o randagi

Animali che appartengono alla fauna che vive libera sul territorio (ad esempio cervi, cinghiali, caprioli, volpi ecc.).

### Apparecchi audiofonovisivi

Radio, bluetooth, telefoni, lettori CD e DVD, televisori integrati nel cruscotto e/o stabilmente fissati, navigatori satellitari e simili (purchè stabilmente fissati e non presenti nel listino degli accessori della Casa costruttrice).

### Arbitrato

È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

### Aree aeroportuali

Le aree di rullaggio e le altre aree interne ad un Aeroporto, così come determinate dalla normativa di settore.

<b>Aree private</b>	Aree alle quali si può accedere solo in funzione dell'attività o dei servizi che in esse vengono svolti.
<b>Assicurato</b>	Nella garanzia R.C.A.: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta con il contratto.  Nelle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Attestato di rischio</b>	Il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del solo rischio R.C.A. assicurato.
<b>Attrezzature</b>	Dotazione di strumenti, posti all'interno del veicolo, idonei ed utilizzati per lo svolgimento dell'attività lavorativa dell'assicurato, escluse le Macchine elettroniche portatili.
<b>Auto Rischi Diversi</b>	Indica le garanzie danni al veicolo accessorie.
<b>Banca Dati</b>	La banca dati elettronica che le compagnie di assicurazione hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.
<b>Beneficiario</b>	Relativamente alla Sezione Infortuni, la persona fisica o giuridica alla quale la Compagnia deve liquidare l'indennizzo in caso di infortunio mortale dell'assicurato.
<b>BEV</b>	Battery Electric Vehicle: veicolo alimentato da un motore elettrico a batteria, senza l'utilizzo di combustibili fossili.
<b>Cavo di alimentazione</b>	Connettore per la ricarica di un BEV.
<b>Certificato di assicurazione</b>	Il documento, rilasciato dalla Compagnia, che contiene: la denominazione della Stessa; il numero di polizza; la targa del veicolo e il periodo per il quale è stato pagato il premio. È il documento che comprova l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione ed è obbligatorio tenerlo a bordo del veicolo, a disposizione per eventuali controlli delle Autorità.
<b>Certificato Internazionale di assicurazione - ex Carta verde</b>	Il documento che attesta l'estensione dell'efficacia dell'assicurazione obbligatoria R.C.A. ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni Paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sullo stesso Certificato.
<b>Classe di merito (interna)</b>	La categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata da Generali Italia S.p.A. e correlata alla sinistrosità pregressa, per individuare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata.
<b>Classe di merito di Conversione Universale (CU)</b>	La classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto di R.C.A. in base a regole univoche previste dal Provvedimento IVASS 72/2018 pubblicato nel sito dell'IVASS, che consente di convertire le diverse "classi di merito interne" di ciascuna compagnia di assicurazione, assegnate sulla base di una propria scala di valori, in un sistema univoco, costituito da 18 classi.
<b>Codice (Codice delle Assicurazioni private - CAP)</b>	Il Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
<b>Compagnia</b>	Generali Italia S.p.A.
<b>CONSAP</b>	L'Ente Gestore della Stanza di Compensazione, cioè l'Ufficio, istituito presso la Consap S.p.A., Via YSER 14 - 00198 Roma, che gestisce il complesso di regolazioni contabili, ovvero debiti e crediti reciproci, maturati dalle compagnie di assicurazione nella gestione dei sinistri R.C.A. in regime di Risarcimento Diretto. Gestisce anche il Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito per risarcire i danni provocati da veicoli non assicurati, rubati o assicurati presso compagnie poste in liquidazione coatta amministrativa.

<b>Contraente</b>	Il soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula l'assicurazione.
<b>Contravvenzione</b>	È una tipologia di reato (vedi alla voce Reato). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.
<b>Danni Diretti</b>	I danni direttamente causati al veicolo dall'evento garantito in Polizza.
<b>Danno extracontrattuale</b>	È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito.
<b>Danno totale e parziale</b>	Si intende il danno quando il veicolo: <ul style="list-style-type: none"> <li>– in seguito a furto o rapina o altri eventi assicurati, non è stato ritrovato;</li> <li>– in seguito ad eventi che hanno determinato danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superano l'80% del valore dello stesso al momento del sinistro, e l'assicurato provvede alla demolizione del relitto.</li> </ul> <p>In tutti gli altri casi il danno si intende parziale.</p>
<b>Degrado d'uso</b>	La percentuale di svalutazione che deriva dal confronto tra il valore del veicolo nuovo e quello che il veicolo aveva al momento del sinistro.
<b>Delitto</b>	È una tipologia di reato (vedi alla voce Reato), punito con la multa o la reclusione.
<b>Diritto civile</b>	È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone).
<b>Diritto penale</b>	È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli.
<b>Ebbrezza</b>	Annebbiamento delle facoltà mentali provocato da assorbimento di alcolici o di stupefacenti.
<b>Fatto illecito</b>	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale.
<b>Franchigia</b>	L'importo contrattualmente pattuito espresso in cifra fissa che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro e che viene dedotto dall'ammontare dell'indennizzo spettante.
<b>Furto Totale e Parziale</b>	Il delitto commesso da chi si impossessa di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. <p>Per Furto Totale si intende il danno subito dall'assicurato per la perdita del veicolo che, in seguito a furto o rapina, non sia stato più ritrovato.</p> <p>In tutti gli altri casi il furto si intende parziale.</p>
<b>Guasto</b>	Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, atto vandalico, mancato funzionamento di sue parti tale da rendere impossibile per l'assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.
<b>Impianti satellitari</b>	Gli impianti elettronici di localizzazione del veicolo ad emissione d'onda.
<b>Inabilità temporanea</b>	Perdita temporanea, parziale o totale, della capacità dell'assicurato di svolgere le occupazioni professionali dichiarate alla denuncia del sinistro.
<b>Incendio</b>	La combustione, con sviluppo di fiamma, del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
<b>Incidente</b>	Qualsiasi evento dannoso improvviso ed imprevisto derivante dalla circolazione stradale. <p>Per la garanzia Assistenza qualsiasi evento improvviso e imprevisto derivante dalla circolazione stradale che provochi al veicolo danni tali da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– determinarne l'immobilizzo;</li> <li>– consentirne la marcia ma con rischio di aggravamento dei danni medesimi;</li> <li>– essere in condizione di pericolosità o di grave disagio per l'assicurato.</li> </ul>

<b>Indennizzo</b>	La somma dovuta dalla Compagnia all'assicurato per le garanzie diverse dalla R.C.A..
<b>Infortunio</b>	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, un'inabilità permanente o un'inabilità temporanea.
<b>Inondazione</b>	Tumultuoso ed esteso allagamento, provocato da masse d'acqua straripanti.
<b>Inabilità Permanente</b>	La perdita, a seguito di infortunio, permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
<b>Jeniot</b>	Indica Generali Jeniot S.p.A. con Sede legale in Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano (MI).
<b>Mezzi di trasporto</b>	Mezzi meccanici destinati al trasporto di persone che possono essere guidati o comandati a distanza.
<b>Nave Traghetto e/o RO/RO (Roll-on/Roll-off)</b>	La nave fornita di apposite rampe di carico e ponti mobili per agevolare l'imbarco dei Veicoli su proprie ruote.
<b>Parti</b>	I soggetti destinatari della disciplina contrattuale: il contraente e la Compagnia.
<b>Periodo di osservazione</b>	Periodo temporale stabilito dalla normativa rilevante ai fini dell'evoluzione della classe di merito per effetto dei sinistri pagati nel periodo stesso.
<b>Polizza</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>P.R.A.</b>	Pubblico Registro Automobilistico.
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal contraente alla Compagnia.
<b>Premio base di polizza</b>	La somma dei premi dei singoli veicoli assicurati al momento della stipula del contratto.
<b>Procedimento penale</b>	Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
<b>Rapina</b>	Il delitto commesso da chi sottrae cose mobili altrui mediante violenza alla persona o minaccia.
<b>R.C.A.</b>	Responsabilità Civile Auto.
<b>Reato</b>	Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
<b>Residenza</b>	Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.
<b>Responsabilità principale</b>	La responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
<b>Responsabilità paritaria</b>	La responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
<b>Responsabilità minoritaria</b>	La responsabilità attribuita in misura inferiore a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
<b>Risarcimento</b>	La somma dovuta dalla Compagnia al danneggiato in caso di sinistro coperto dalla garanzia R.C.A..
<b>Risarcimento diretto</b>	La procedura, prevista dall'Art. 149 del codice delle Assicurazioni private per le assicurazioni del ramo R.C.A., con la quale la richiesta di risarcimento viene rivolta alla propria compagnia e non alla compagnia del responsabile del sinistro, attivabile quando l'incidente ha visto coinvolti solo due veicoli entrati in collisione tra loro, entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia, Città del Vaticano e San Marino. Se si tratta di ciclomotori (uno o entrambi), questi devono essere targati secondo

il regime in vigore dal 13 febbraio 2012. Sono compresi anche i danni fisici eventualmente subiti dai conducenti dei veicoli coinvolti, purchè si tratti di lesioni non gravi (danni alla persona con Invalidità Permanente non superiore al 9%).

<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro.
<b>Rivalsa</b>	Il diritto della Compagnia a recuperare nei confronti dell'assicurato, nei casi previsti dalla legge e dal contratto, le somme che abbia dovuto pagare a terzi.
<b>Scadenza annuale</b>	La scadenza della rata di premio che corrisponde, come giorno, mese ed anno, alla data di termine del contratto.
<b>Scoperto</b>	L'importo contrattualmente pattuito espresso in misura percentuale che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro e che viene dedotto dall'ammontare dell'indennizzo spettante.
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.  Per la garanzia Tutela Legale il fatto o la violazione di norme che dà origine alla vertenza.  Per la garanzia Assistenza l'evento dannoso per il quale è riconosciuta la prestazione/ garanzia.
<b>Sinistri penalizzanti</b>	I sinistri pagati con Responsabilità Principale o con Responsabilità Paritaria, qualora l'assicurato abbia accumulato, nell'arco degli ultimi cinque anni a causa dei singoli sinistri pagati in tale periodo, una quota di responsabilità per concorso di colpa pari ad almeno il 51%.
<b>Spese di giustizia</b>	Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).
<b>Spese di soccombenza</b>	Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla voce Diritto civile).
<b>Spese peritali</b>	Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente tecnico di parte).
<b>S.S.N.</b>	Servizio Sanitario Nazionale, per il contributo dovuto ai sensi della Legge.
<b>Stato di rischio iniziale</b>	Insieme dei veicoli assicurati alla decorrenza della polizza.
<b>Struttura Organizzativa (solo per la Sezione Assistenza)</b>	EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI) - Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323 iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 ed alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Compagnia al contatto con l'assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste dalla Sezione Assistenza entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico della Compagnia.
<b>Transazione</b>	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
<b>Valore a nuovo</b>	Valore determinato sulla base dell'ultima quotazione di Quattroruote (per i veicoli fino a 35 quintali) e di Eurotax, o, in assenza di quotazione del veicolo, sulla base di riviste specializzate del settore (per i veicoli oltre 35 quintali), disponibile al momento del sinistro. In caso di danno parziale: l'ammontare del danno pari al costo di riparazione e sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, con limite del degrado d'uso del motore, degli organi meccanici in genere, dell'apparato elettrico o elettronico, della strumentazione di bordo, degli arredamenti interni, della batteria, delle gomme, del navigatore satellitare, degli apparecchi audiofonovisivi.

<b>Valore commerciale</b>	Il prezzo realizzabile secondo Quattroruote (per i veicoli fino a 35 quintali) e secondo Eurotax, o in assenza di quotazione del veicolo, secondo le riviste specializzate del settore (per i veicoli oltre 35 quintali) vendendo il veicolo a una determinata data. In caso di danno parziale: l'ammontare del danno pari al costo di riparazione e sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, tenendo conto del degrado d'uso.
<b>Veicolo</b>	L'autovettura o l'autoveicolo per trasporto promiscuo, l'autotassametro. L'autobus, l'autocarro, il trattore stradale, l'autoveicolo per trasporti specifici, l'autoveicolo ad uso speciale, l'autotreno, l'autoarticolato, l'autosnodato, l'autocaravan, il mezzo d'opera; il motocarro, il mototrattore, il motoveicolo per trasporti specifici, il motoveicolo ad uso speciale; la macchina agricola semovente e trainata; la macchina operatrice; il quadriciclo a motore trasporto cose; il ciclomotore trasporto cose, il ciclomotore ad uso speciale; il rimorchio ed il semirimorchio; il rimorchio agricolo. La targa prova ai sensi del D.P.R. n.474 del 24.11.2001; Il ciclomotore o il motociclo destinati al trasporto di persone, la motoslitta, la motocarozzetta, il quadriciclo per trasporto persone.  Limitatamente alla garanzia Tutela Legale veicolo elettrico/ ibrido/plug-in: si intende il veicolo ad alimentazione elettrica, ibrida e plug-in.
<b>Vertenza contrattuale</b>	Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

## Norme comuni a tutte le garanzie



### Quanto e come devo pagare?

#### Art. 1 - Pagamento del premio

Il **premio base di polizza**, corrispondente alla somma dei premi dei singoli veicoli assicurati al momento della stipula del contratto e costituenti lo stato iniziale di rischio, può essere effettuato presso l'agenzia o la sede di Generali Italia.

Il pagamento del premio può avvenire, nei limiti previsti dalle norme:

- in denaro contante:
  - per importi fino al limite tempo per tempo stabilito dalle norme sull'uso del contante, quale limite annuo per contratto che riguarda la garanzia R.C.A. e le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.
  - per importi fino a € 750, limite annuo per contratto, che riguarda le sole garanzie accessorie.
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- con assegno circolare non trasferibile, intestato a Generali Italia o all'intermediario espressamente in tale sua qualità;
- con assegno bancario o postale non trasferibile, intestato a Generali Italia o all'intermediario espressamente in tale sua qualità, il quale, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, può chiedere di pagare anche con altre modalità;
- con bonifico bancario o altro mezzo di pagamento bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario espressamente in tale sua qualità.

**A pagamento ricevuto, l'agenzia rilascia al contraente:**

- la polizza;
- il certificato di assicurazione;

- la quietanza con indicazione della data del pagamento e, se la quietanza non è digitale, la firma o l'indicazione della persona autorizzata a riscuotere il premio;
- il Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Carta Verde (qualora sottoscritta la garanzia R.C.A.).

**A richiesta del contraente** Generali Italia rilascia nuovamente il certificato di assicurazione e gli altri documenti assicurativi indicati, in caso di:

- deterioramento (previo impegno alla distruzione del documento deteriorato);
- furto, smarrimento o distruzione (previa dichiarazione dell'assicurato circa l'evento accaduto)<sup>(1)</sup>.

## **Art. 2 - Regolazione del premio**

Il contratto è soggetto a regolazione del premio da effettuarsi per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Il premio di regolazione viene computato sui veicoli effettivamente assicurati nel corso del periodo assicurativo.

In caso di aumento, rispetto al premio base di polizza, il contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce; in caso di diminuzione, Generali Italia restituirà al contraente la parte di premio imponibile (al netto di imposte ed eventuale contributo SSN) riscosso in più.

La differenza di premio (in aumento o in diminuzione) risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del contraente.

Nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento della regolazione del premio richiesta dall'Impresa, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente e limitatamente alla garanzia R.C.A., il diritto di rivalsa, per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce.

## **Quando comincia la copertura e quando finisce?**

### **Art. 3 - Decorrenza della garanzia**

Salvo diverso accordo, se il premio o la rata di premio sono stati pagati, l'assicurazione ha effetto dalle 24 del giorno indicato in polizza, altrimenti ha effetto dalle 24 del giorno del pagamento.

**Se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle 24 del giorno del pagamento.**

### **Art. 4 - Durata dell'assicurazione**

**L'assicurazione ha la durata indicata in polizza e non è tacitamente rinnovabile.**

**Il contratto non ha più effetto dalle 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza annuale indicata in polizza; se entro questi 15 giorni il contraente stipula un nuovo contratto per il medesimo rischio il contratto non ha più effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.**

### **Art. 5 - Proposta di rinnovo**

Fermo quanto stabilito dall'Art. 4 - Durata dell'assicurazione, Generali Italia può proporre al contraente il rinnovo del contratto mettendo a disposizione l'indicazione del premio proposto per l'annualità successiva.

Il ritiro della quietanza con conseguente pagamento del premio implica l'accettazione delle nuove condizioni di premio e di polizza.

Il contraente esprime la volontà di accettare la proposta di rinnovo del contratto pagando il nuovo premio entro il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto, con rilascio di quietanza e certificato di assicurazione.

(1) Art.12 del Reg.lsvap 13/2008.

## Dove vale la copertura?

### Art. 6 - Estensione territoriale

Salvo diversa indicazione nell'ambito di specifiche garanzie, l'assicurazione vale per il territorio:

- dell'Italia e degli Stati dell'Unione Europea;
- della Città del Vaticano;
- della Repubblica di San Marino;
- degli Stati elencati e non barrati nel Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Carta Verde .

Quando si circola all'estero l'assicurazione R.C.A. vale secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali; valgono comunque le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Se il contratto al quale è collegata il Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Carta verde cessa o viene sospeso nel corso del periodo di assicurazione, il **contraente deve distruggere immediatamente** il Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Carta Verde.

## Con quali condizioni operative mi assicuro?

### Art. 7 - Dichiarazioni sulle circostanze del rischio - Dichiarazioni inesatte e reticenti - Aggravamento del rischio

Affinchè il rischio venga correttamente valutato, quando si conclude il contratto il **contraente deve fornire le necessarie dichiarazioni**.

**Il contraente deve inoltre comunicare a Generali Italia ogni variazione delle circostanze**, successive alla stipula del contratto, **che comportano un aggravamento del rischio assicurato**, quali, per esempio:

- cambi di residenza dell'intestatario al P.R.A.;
- cambi del locatario del veicolo assicurato.

**Se il contraente non rispetta gli obblighi indicati può perdere del tutto o in parte il diritto al risarcimento nonchè subire la cessazione stessa dell'assicurazione<sup>(2)</sup>**; in questo caso, se pattuita la garanzia R.C.A., Generali Italia esercita, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla normativa<sup>(3)</sup>.

### Art. 8 - Gestione del contratto

#### 8.1 Libro matricola - veicoli assicurati

L'assicurazione viene stipulata sulla base del Libro Matricola nel quale sono iscritti i veicoli assicurati, di proprietà, in locazione o in uso al contraente, per i quali il contraente ha un interesse all'assicurazione e che costituiscono lo stato di rischio iniziale.

**Non è ammesso:**

- **la cessione del contratto.**

#### 8.2 Inclusione ed esclusione dei veicoli dal libro matricola

##### a. Inclusione veicoli

Il contraente può chiedere di includere in garanzia, durante il periodo di assicurazione, veicoli ulteriori a quelli che costituiscono lo stato di rischio iniziale; Generali Italia si riserva il diritto di accettare o meno l'inclusione di tali veicoli.

(2) Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice civile.

(3) Art. 144 "Azione diretta del danneggiato", del Codice delle Assicurazioni Private

Per i veicoli che vengono inclusi in garanzia durante il periodo assicurativo, il premio o rateo di premio viene determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore alla data di stipulazione del contratto, calcolando 1/360 del premio annuo, per ogni giornata di garanzia prestata.

La garanzia decorre dal giorno e ora indicati nei relativi documenti emessi dalla Compagnia, che formano parte integrante della polizza.

#### b. **Esclusione veicoli**

È ammessa l'esclusione dalla garanzia solo in conseguenza di cessazione del rischio a causa di:

- distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione;
- esportazione definitiva del veicolo;
- vendita o deposito in conto vendita;
- furto totale o rapina (denunciate alle autorità competenti).

**Il contraente deve comunicare a Generali Italia i veicoli da escludere dalla garanzia, con la necessaria documentazione, e si impegna a distruggere i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Certificato Internazionale di Assicurazione ex Carta Verde) relativi al veicolo non più assicurato.**

Per tali veicoli l'assicurazione cessa dalle ore 24,00 del giorno indicato nella documentazione emessa da Generali che conferma l'avvenuta esclusione.

Se l'esclusione è determinata da furto o rapina l'esclusione ha decorrenza dal giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'Autorità di Pubblica Sicurezza.

**Il rimborso del premio o rateo di premio dei veicoli esclusi sarà conteggiato al momento della regolazione del premio calcolando 1/360 del premio annuo per ogni giornata di garanzia "non goduta" (al netto di imposte ed eventuale contributo SSN).**

#### **8.3 Sostituzione veicoli**

È ammessa la sostituzione del veicolo assicurato con altro veicolo dello stesso proprietario (o locatario in caso di leasing) nei casi già esposti nel punto Esclusione dei veicoli.

Con la sostituzione del veicolo la classe di merito maturata può essere mantenuta (e il periodo di osservazione non si interrompe) solo se:

- **rimane fermo il proprietario (o il locatario in caso di leasing) o gli altri soggetti di cui al provvedimento IVASS n°72 del 2018;**
- **il veicolo sostituito e quello subentrante appartengono allo stesso settore e sottosettore di Tariffa;**
- **il veicolo subentrante ha la stessa forma tariffaria del veicolo sostituito;**
- **l'inclusione del veicolo subentrante è contestuale all'esclusione del veicolo sostituito.**

In ogni altro caso si dovrà procedere con l'esclusione del veicolo e con l'inclusione di un nuovo veicolo che verrà assegnato alla classe di merito CU 14.

Con la sostituzione cessa la validità delle garanzie prestate sul veicolo sostituito e contestualmente inizia a decorrere la validità delle garanzie prestate sul veicolo subentrante.

L'eventuale differenza di premio o rateo di premio, determinata in base alla tariffa ed alla normativa in vigore alla data di stipulazione del contratto, sarà conteggiata in sede di regolazione del premio.

**In caso di rimborso, l'importo sarà conteggiato, al momento della regolazione del premio, al netto di imposte ed eventuale contributo SSN.**

#### **8.4 Sospensione volontaria per mancato utilizzo del veicolo<sup>(4)</sup>**

È possibile chiedere la sospensione della polizza se il veicolo non viene utilizzato. La sospensione è gratuita.

(4) Art. 122 bis Codice delle Assicurazioni

La richiesta, da rendere in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio<sup>(5)</sup> va presentata, indicando il periodo di sospensione richiesto, a Generali Italia che rilascia un documento che attesta la sospensione volontaria.

La sospensione volontaria è registrata nella banca dati della Motorizzazione (portale dell'Automobilista consultabile sul sito [www.ilportaledellautomobilista.it](http://www.ilportaledellautomobilista.it)) come previsto dalla normativa vigente e ha effetto dalla data di registrazione nella banca dati di registrazione nella banca dati della Motorizzazione secondo le modalità previste nella normativa vigente<sup>(6)</sup>.

Può chiedere la Sospensione Volontaria il proprietario o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria. Se il Contraente non è uno di questi soggetti deve consegnare la richiesta formale di sospensione resa dal soggetto legittimato.

La Sospensione Volontaria è registrata nella banca dati della Motorizzazione (Portale dell'Automobilista) come previsto dalla normativa vigente.

**Il Contraente si impegna a distruggere tutti i documenti assicurativi** (certificato di assicurazione e Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Carta Verde) **o a non utilizzarli** se ricevuti in formato digitale per tutta la durata della Sospensione Volontaria.

Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte.

**La proroga va chiesta a Generali Italia con richiesta formale** da comunicare, **almeno dieci giorni (cinque**, per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico) prima della scadenza del periodo di sospensione in corso.

**La sospensione non può avere una durata superiore**, rispetto all'annualità assicurativa **di dieci mesi (undici mesi**, per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico) e, in ogni caso, il termine finale non può eccedere la scadenza dell'annualità assicurativa della polizza Libro Matricola.

A seguito della Sospensione Volontaria del veicolo viene rimborsato il premio pagato e non goduto al netto delle imposte e del Contributo SSN, in sede di regolazione annuale **calcolando 1/360 del premio annuo per ogni giornata di garanzia "non goduta" (al netto di imposte ed eventuale contributo SSN) secondo le modalità e tempi previsti dall'Art.2 Regolazione del premio delle "Norme comuni a tutte le garanzie"**.

La riattivazione della polizza può essere richiesta in qualsiasi momento anche prima della scadenza del termine inizialmente comunicato (o successivamente prorogato).

**Si ricorda che per poter circolare è indispensabile essere in possesso del certificato di assicurazione che viene consegnato alla riattivazione della copertura attraverso inclusione del veicolo nella polizza Libro Matricola.**

Per maggiori informazioni sulla sospensione e riattivazione è possibile rivolgersi all'Agenzia.

## **Art. 9 - Clausole di vincolo**

Le clausole che seguono valgono solo se nella polizza è riportata l'indicazione dell'Ente vincolatario e la data di scadenza del vincolo. Posto che il veicolo assicurato è stato vincolato fino alla data di scadenza vincolo indicata in polizza, Generali Italia si obbliga, per tutta la durata del vincolo:

- a. a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate dal contratto, se non con il consenso scritto dell'Ente;
- b. a non consentire la sospensione del contratto, se non con il consenso scritto dell'Ente;

In caso di danni relativi al veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidare viene corrisposto all'Ente nella sua qualità di proprietario del veicolo; l'Ente pertanto sottoscrive la relativa quietanza liberatoria. Limitatamente ai danni parziali, l'indennizzo può essere corrisposto all'assicurato con il consenso scritto dell'Ente.

(5) Art. 122 bis Codice delle Assicurazioni

(6) Art. 122 bis comma 3 Codice delle Assicurazioni

## **Art. 10 - Altre assicurazioni**

Se per il medesimo rischio esistono, o vengono successivamente stipulate altre assicurazioni, **il contraente o l'assicurato devono comunicare** a ciascuno assicuratore gli altri contratti<sup>(7)</sup>. **Se non lo si comunica si può perdere il diritto all'indennizzo.**

**In caso di sinistro, l'assicurato deve comunicarlo a tutti gli assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri<sup>(8)</sup>.

## **Art. 11 - Oneri a carico del contraente**

**Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.**

## **Art. 12 - Rinvio a norme di legge**

Per tutto quanto non espressamente regolato da questo contratto valgono le norme di legge.

## **Art. 13 - Comunicazione tra le parti**

**Tutte le comunicazioni alle quali il contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto e inviate all'agenzia o a Generali Italia mediante:**

- e-mail o PEC preventivamente comunicata dal contraente solo verso PEC di Generali Italia o PEC di agenzia;
- lettera raccomandata.

**Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia devono essere fatte per iscritto e inviate mediante:**

- e-mail all'indirizzo di posta elettronica fornito dal contraente;
- lettera raccomandata.

## **Art. 14 - Foro competente**

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è solo quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del contraente, dell'assicurato, del beneficiario o dei loro aventi diritto.

## **Art. 15 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali**

Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria della R.C.A., Generali Italia S.p.A. non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il sinistro o fornire la prestazione espone Generali Italia S.p.A. a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

## **Come posso presentare i reclami e le controversie?**

### **Art. 16 - Modalità di reclamo**

I reclami possono essere presentati a Generali Italia:

- con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 - Roma;
- tramite il sito internet della Compagnia, nella sezione Reclami;
- via e-mail all'indirizzo: [reclami.it@generali.com](mailto:reclami.it@generali.com).

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni, con una possibile sospensione fino a 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito ai comportamenti degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

(7) Art.1910 del Codice civile.

(8) Art.1910 del Codice civile.

I reclami relativi al comportamento dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario, e saranno da questo gestiti, o a Generali Italia che provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it).

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it), alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- a. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c. breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela;
- d. copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;
- e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

# Capitolo 1 Protezione del patrimonio



## Sezione 1 Garanzia Responsabilità Civile Auto



La garanzia opera solo se acquistata.

### Art. 1.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia assicura i rischi della Responsabilità Civile per cui è obbligatoria l'assicurazione. Se il veicolo assicurato causa senza volerlo danni a terzi mentre è usato in modo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto, Generali Italia paga le somme dovute ai terzi come risarcimento dei danni.

Le somme dovute a terzi

- includono capitale, interessi e spese;
- sono pagate solo entro il limite del massimale indicato in polizza.

La garanzia è operante a prescindere dall'area in cui è utilizzato il veicolo e dal fatto che sia fermo o in movimento.

È compresa nell'oggetto dell'assicurazione la garanzia per:

- la responsabilità civile per i danni involontariamente causati a terzi nelle operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa, **esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna; sono esclusi anche i danni subiti dalle persone che prendono parte a queste operazioni e i danni al veicolo;**
- i danni derivanti dal traino di un rimorchio munito di targa propria effettuato nel rispetto delle norme in vigore in materia di traino di veicoli;
- **se il veicolo assicurato è un rimorchio munito di targa propria:**
  - per i danni a terzi che derivano dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice,
  - per danni che derivano da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione (rischio sosta).

### Se ho scelto la combinazione:

- Massimale per sinistro: € 8.000.000
- Massimale per danni alla persona: € 8.000.000
- Massimale per danni alle cose: € 8.000.000



### In caso di sinistro con danni alla persona pari a € 10.000.000, quanto sarà il danno risarcito da Generali Italia?

Il danno risarcibile da Generali Italia, nel limite del massimale scelto, sarà pari a € 8.000.000.

Il danno non risarcibile a carico dell'assicurato sarà pari a € 2.000.000.

L'assicurazione opera anche per:

- i danni alla tappezzeria del veicolo e ai vestiti delle persone trasportate (esclusa la vittima stessa) e del conducente nel caso di soccorso a vittime della strada e loro trasporto ad un posto di soccorso medico;
- i danni causati involontariamente a terzi che derivano dal gancio di traino del veicolo assicurato;
- la responsabilità civile personale e autonoma dei trasportati per i danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato. Restano esclusi i danni subiti dalle persone e dalle cose trasportate a bordo del veicolo e i danni al veicolo stesso;
- la responsabilità civile del contraente, del conducente e del proprietario, relativamente agli autotassametri o ai veicoli dati a noleggio con conducente o a uso pubblico, per i danni involontariamente causati dalla circolazione del veicolo agli indumenti e agli oggetti di comune uso personale portati con sé dai terzi trasportati. Restano esclusi i danni a denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto nonché i danni che derivano da incendio, furto e da smarrimento;
- la responsabilità civile della persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore per il veicolo utilizzato per esercitazione alla guida. Rispetto a questa estensione di garanzia sono considerati terzi anche l'esaminatore e l'allievo conducente anche durante lo svolgimento dell'esame di guida.

In questi casi, i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti per l'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi risarcimenti, a quelli dovuti sulla base delle estensioni citate.

### Il contratto è operante in caso d'incidente all'interno del parcheggio del supermercato?

Sì, il tuo contratto è operante perché tale area è equiparata ad area pubblica.



## Art. 1.2 - Che cosa non è assicurato?

**Non sono assicurati i danni** causati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente.

**Gare e competizioni sportive: non sono assicurati i danni** causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive<sup>(9)</sup>, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

**Circolazione su cingoli: non sono assicurati i danni** provocati alla pavimentazione stradale se le macchine operatrici e macchine agricole circolano su cingoli o ruote non gommate.

**Non sono considerati terzi e quindi sono esclusi dalla copertura assicurativa:**

- il conducente del veicolo responsabile del sinistro;

<sup>(9)</sup> Art. 9 del Codice della strada.

**e, limitatamente ai danni alle cose:**

- b. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
- c. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto b. nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- d. se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto c..

### **Art. 1.3 - Ci sono limiti di copertura?**

**L'assicurazione non opera nel caso di:**

- a. conducente non abilitato alla guida a norma di legge. Nel caso di patente scaduta, l'assicurazione vale se il conducente la rinnova entro tre mesi dalla data del sinistro; l'assicurazione opera anche se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
- b. veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, se la circolazione avviene senza osservare le norme;
- c. veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza osservare le norme;
- d. veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza osservare le norme;
- e. relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme o alle indicazioni della carta di circolazione;
- f. veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche;
- g. sinistro verificatosi all'interno di aree aeroportuali, se il veicolo non era in possesso delle specifiche autorizzazioni da parte dell'Autorità o Ente competente.

#### **Il contratto è operante in caso d'incidente in una zona traffico limitato?**

Si, il tuo contratto è sempre operante fatta eccezione per il rimborso delle sanzioni amministrative a carico del Cliente.



**In tutti i casi in cui avrebbe** contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, **Generali Italia esercita diritto di rivalsa per le somme pagate in conseguenza di danni causati a terzi**<sup>(10)</sup>.

Nei casi previsti dalle lettere **a. e. f.** **il diritto di rivalsa è limitato ad un massimo di € 10.000.**

#### **Cosa vuol dire "Rivalsa"?**

La "Rivalsa" è il diritto che la Compagnia, per legge, può esercitare nei confronti del Cliente richiedendo tutto o in parte il Risarcimento versato ai danneggiati se l'incidente è avvenuto in violazione delle regole del contratto (ad esempio: guida in stato di ebbrezza).



(10) Art. 144 del Codice delle assicurazioni private

## Art. 1.4 - Con quali condizioni operative è prestata la garanzia R.C.A.?

### • Forme tariffarie

Sono disponibili, alternativamente tra loro, le forme tariffarie riportate in tabella e descritte in seguito nel dettaglio.

Tariffa	Disponibile per il settore
Bonus Malus - (clausola 16)	AUTOVETTURE (SETTORE I) - AUTOTASSAMETRI (SETTORE II) escluso rimorchi
Bonus Malus con franchigia - (clausola 76)	AUTOVETTURE (SETTORE I) - AUTOTASSAMETRI (SETTORE II) escluso rimorchi
Franchigia Fissa - (clausola 19)	AUTOVETTURE (SETTORE I) - AUTOTASSAMETRI (SETTORE II) - AUTOBUS (SETTORE III) - AUTOCARRI (SETTORE IV) - MOTOVEICOLI (SETTORE V) - MACCHINE OPERATRICI (SETTORE VI) - MACCHINE AGRICOLE (SETTORE VII)
Fissa - (clausola TF)	AUTOBUS (SETTORE III) - AUTOCARRI (SETTORE IV) - MOTOVEICOLI (SETTORE V) - MACCHINE OPERATRICI (SETTORE VI) - MACCHINE AGRICOLE (SETTORE VII)
Pejus - (clausola 17)	AUTOCARRI (SETTORE IV) escluso rimorchi
Sconto sul premio in assenza di sinistri NO CLAIMS DISCOUNT - (clausola 59)	motocicli e ciclomotori trasporto cose (SETTORE IV)
Sconto sul premio in assenza di sinistri No Claim Discount - (clausola 51)	MOTOVEICOLI (SETTORE V)
Bonus Malus con franchigia - (clausola 53)	MOTOVEICOLI (SETTORE V)
Bonus Malus (clausola 54)	MOTOVEICOLI (SETTORE V)
Bonus Malus - (clausola 73)	AUTOCARRI (SETTORE IV) escluso motocicli e ciclomotori trasporto cose
Bonus Malus con franchigia - (clausola 74)	AUTOCARRI (SETTORE IV) escluso motocicli e ciclomotori trasporto cose

### - Bonus Malus - (clausola 16)

**(applicabile alle autovetture se espressamente richiamata in polizza)**

Questa assicurazione è stipulata nella forma Bonus Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nel periodo di osservazione di seguito definito.

#### Periodi di osservazione

Per applicare le regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

## Tabella dei coefficienti di premio

L'assicurazione si articola in 18 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 1 alla classe 18 secondo la tabella dei coefficienti di premio di seguito riportata:

### Tabella dei coefficienti di premio (clausola 16)

Classe di merito	Coefficienti di premio	Classe di merito	Coefficienti di premio
1	0,500	10	0,820
2	0,530	11	0,880
3	0,560	12	0,940
4	0,590	13	1,000
5	0,620	14	1,150
6	0,660	15	1,300
7	0,700	16	1,500
8	0,740	17	1,750
9	0,780	18	2,000

### Assegnazione della classe di merito alla stipulazione del contratto

All'atto della stipulazione del contratto o al momento dell'inserimento in garanzia, ciascun veicolo assicurato è assegnato alla classe di merito della Tabella dei coefficienti di premio in relazione alle dichiarazioni del contraente riportate nella polizza e secondo le modalità indicate nella tariffa di Generali Italia.

### Evoluzione della classe di merito

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il veicolo è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive a seconda che Generali Italia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

La classe di merito assegnata potrebbe altresì evolvere a scadenza contrattuale, se presenti sinistri tardivi. Questi sono i sinistri non ancora indicati nell'attestato stesso in quanto pagati da Generali Italia o da precedente Compagnia dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i sinistri relativi a coperture temporanee se l'assicurato ha cambiato compagnia.

L'applicazione del malus deve avvenire solo qualora sia stata accertata una responsabilità principale dell'assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti oppure quando la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", pagati nelle ultime cinque annualità, sia pari ad almeno il 51%.

Il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è immune da sinistri agli effetti dell'applicazione delle Tabelle delle regole evolutive:

- in mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni per i quali è stata accertata una responsabilità principale dell'assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti;
- in caso di danni pagati per i quali la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", avvenuti nelle ultime cinque annualità, è inferiore al 51%.

Per la determinazione della classe di assegnazione delle Tabelle delle regole evolutive deve essere considerata la presenza o meno di sinistri "penalizzanti" nell'attestazione dello stato del rischio relativa al rinnovo in oggetto.

Per sinistri "penalizzanti" si intendono:

- sinistri pagati con Responsabilità Principale;
- sinistri pagati con Responsabilità Paritaria se le percentuali di Responsabilità Paritaria "cumulate" sono almeno il 51%.

## Tabella delle regole evolutive (clausola 16)

Classe di merito	Classe di assegnazione				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

### Riscatto sinistro

Il contraente può evitare le maggiorazioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive rimborsando a Consap, per i sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto, o a Generali Italia per gli altri sinistri, gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo.

**Tale facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla scadenza del contratto.**

Se il sinistro rientra nell'ambito della procedura Risarcimento Diretto<sup>(11)</sup>, per conoscere l'importo del sinistro da rimborsare il contraente deve rivolgersi direttamente alla "Stanza di compensazione" presso Consap, Via Yser, 14 00198 ROMA (www.consap.it).

### - Bonus malus con franchigia - (clausola 76)

**(applicabile alle autovetture per le quali sia stata espressamente richiamata nella polizza)**

Questa assicurazione è stipulata nella forma Bonus Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nel periodo di osservazione di seguito definito, con l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro pari all'ammontare indicato in polizza.

Il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a Generali Italia l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia; Generali Italia conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia

### Periodi di osservazione

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

(11) Art. 149 del Codice delle assicurazioni.

## Tabella dei coefficienti di premio

L'assicurazione nella forma "Bonus Malus con franchigia" si articola in 18 classi di merito corrispondenti a livello di premio crescenti dalla classe 1 alla classe 18 secondo la Tabella dei coefficienti di premio sotto riportata.

### Tabella dei coefficienti di premio (clausola 76)

Classe di merito	Coefficienti di premio	Classe di merito	Coefficienti di premio
1	0,500	10	0,820
2	0,530	11	0,880
3	0,560	12	0,940
4	0,590	13	1,000
5	0,620	14	1,150
6	0,660	15	1,300
7	0,700	16	1,500
8	0,740	17	1,750
9	0,780	18	2,000

### Assegnazione della classe di merito alla stipulazione del contratto

All'atto della stipulazione del contratto o al momento dell'inserimento in garanzia, ciascun veicolo assicurato è assegnato alla classe di merito della tabella dei coefficienti di premio in relazione alle dichiarazioni del contraente riportate nella polizza e secondo le modalità indicate nella tariffa di Generali Italia.

### Evoluzione della classe di merito

Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alle tabelle delle regole evolutive, a seconda che Generali Italia ha o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di questo periodo o in periodi precedenti.

La classe di merito assegnata potrebbe altresì evolvere a scadenza contrattuale, se presenti sinistri tardivi. Questi sono i sinistri non ancora indicati nell'attestato stesso in quanto pagati da Generali Italia o da precedente Compagnia dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i sinistri relativi a coperture temporanee se l'assicurato ha cambiato compagnia.

L'applicazione del malus deve avvenire solo se è stata accertata una responsabilità principale dell'assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti o quando la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", pagati nelle ultime cinque annualità, è almeno il 51%.

Il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è immune da sinistri agli effetti dell'applicazione delle Tabelle delle regole evolutive:

- in mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni per i quali è stata accertata una responsabilità principale dell'assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti;
- in caso di danni pagati per i quali la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", pagati nelle ultime cinque annualità, è inferiore al 51%.

Per la determinazione della classe di assegnazione delle Tabelle delle regole evolutive deve essere considerata la presenza o meno di sinistri "penalizzanti" nell'attestazione dello stato del rischio relativa al rinnovo in oggetto.

Per sinistri "penalizzanti" si intendono:

- sinistri pagati con Responsabilità Principale;
- sinistri pagati con Responsabilità Paritaria se le percentuali di Responsabilità Paritaria "cumulate" sono almeno il 51%.

## Tabella delle regole evolutive (clausola 76)

Classe di merito	Classe di assegnazione				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

### Eliminazione di un sinistro posto a riserva - Rimborso dell'importo per sinistri in franchigia

In caso di rapporto assicurativo ancora in vigore con il contraente originario, se un sinistro già posto a riserva viene:

- annullato senza pagamenti;
- rimborsato dal contraente o dall'assicurato per gli importi pagati rientranti nei limiti della franchigia.

Generali Italia, alla scadenza annuale successiva alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione o il rimborso sono stati effettuati:

- assegnerà il contratto alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto;
- e procederà al conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che avrebbe avuto il diritto di percepire.

In caso di rapporto assicurativo non più in vigore, Generali Italia, per i casi descritti nel paragrafo precedente e su richiesta del contraente, metterà a disposizione allo stesso una nuova attestazione dello stato del rischio mediante consegna telematica e aggiornamento della banca dati ANIA ATRC.

### Rimborso o riscatto sinistro

Il contraente può evitare le maggiorazioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive rimborsando a Consap, per i sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto, o a Generali Italia per gli altri sinistri, il rimborso degli importi eccedenti la franchigia pattuita dalla stessa per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo, **fermo l'obbligo di rimborso degli importi rientranti nei limiti della franchigia.**

### Tale facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla scadenza del contratto.

Se il sinistro rientra nell'ambito della procedura Risarcimento Diretto<sup>(12)</sup>, per conoscere l'importo del sinistro da rimborsare il contraente deve rivolgersi direttamente alla "Stanza di compensazione" presso Consap, Via Yser, 14 00198 ROMA (www.consap.it).

(12) Art. 149 del Codice delle assicurazioni

## - Bonus Malus - (clausola 73)

**(applicabile ai veicoli per trasporto cose, per i quali sia stata espressamente richiamata nella polizza)**

Questa assicurazione è stipulata nella forma Bonus Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione di seguito definito

### Periodi di osservazione

Per applicare le regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

### Tabella dei coefficienti di premio

L'assicurazione si articola in 18 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 1 alla 18 secondo la tabella dei coefficienti di premio sotto riportata.

#### Tabella dei coefficienti di premio (clausola 73)

Classe di merito	Coefficienti di premio	Classe di merito	Coefficienti di premio
1	0,500	10	0,960
2	0,600	11	1,020
3	0,620	12	1,080
4	0,680	13	1,170
5	0,710	14	1,270
6	0,750	15	1,430
7	0,810	16	1,620
8	0,850	17	1,740
9	0,900	18	2,000

### Assegnazione della classe di merito alla stipulazione del contratto

All'atto della stipulazione del contratto o al momento dell'inserimento in garanzia, ciascun veicolo assicurato è assegnato alla classe di merito della tabella dei coefficienti di premio in relazione alle dichiarazioni del contraente riportate nella polizza e secondo le modalità indicate nella tariffa di Generali Italia.

### Evoluzione della classe di merito

Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alle tabelle delle regole evolutive, a seconda che Generali Italia ha o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di questo periodo o in periodi precedenti.

La classe di merito assegnata potrebbe altresì evolvere a scadenza contrattuale, se presenti sinistri tardivi. Questi sono i sinistri non ancora indicati nell'attestato stesso in quanto pagati da Generali Italia o da precedente Compagnia dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i sinistri relativi a coperture temporanee se l'assicurato ha cambiato compagnia.

L'applicazione del malus deve avvenire solo se è stata accertata una responsabilità principale dell'assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti o quando la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", pagati nelle ultime cinque annualità, è almeno il 51%.

Il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è immune da sinistri agli effetti dell'applicazione delle Tabelle delle regole evolutive:

- in mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni per i quali è stata accertata una responsabilità principale dell'assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti;
- in caso di danni pagati per i quali la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con “percentuale paritaria di responsabilità”, pagati nelle ultime cinque annualità, è inferiore al 51%.

Per la determinazione della classe di assegnazione delle Tabelle delle regole evolutive deve essere considerata la presenza o meno di sinistri “penalizzanti” nell’attestazione dello stato del rischio relativa al rinnovo in oggetto.

Per sinistri “penalizzanti” si intendono:

- sinistri pagati con Responsabilità Principale;
- sinistri pagati con Responsabilità Paritaria se le percentuali di Responsabilità Paritaria “cumulate” sono almeno il 51%.

#### Tabella delle regole evolutive (clausola 73)

Classe di merito	Classe di assegnazione				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

#### Riscatto sinistro

Il contraente può evitare le maggiorazioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive rimborsando a Consap, per i sinistri liquidati nell’ambito della procedura di Risarcimento Diretto, o a Generali Italia per gli altri sinistri, gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo.

**Tale facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla scadenza del contratto.**

Se il sinistro rientra nell’ambito della procedura Risarcimento Diretto<sup>(13)</sup>, per conoscere l’importo del sinistro da rimborsare il contraente deve rivolgersi direttamente alla “Stanza di compensazione” presso Consap, Via Yser, 14 00198 ROMA ([www.consap.it](http://www.consap.it)).

(13) Art. 149 del Codice delle assicurazioni

## - Bonus Malus con franchigia - (clausola 74)

(applicabile ai veicoli per trasporto cose, per i quali sia stata espressamente richiamata nella polizza)

Questa assicurazione è stipulata nella forma Bonus Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nel periodo di osservazione di seguito definito, con l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro pari all'ammontare indicato in polizza.

Il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a Generali Italia l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia; Generali Italia conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia

### Periodi di osservazione

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

### Tabella dei coefficienti di premio

L'assicurazione nella forma "Bonus Malus con franchigia" si articola in 18 classi di merito corrispondenti a livello di premio crescenti dalla classe 1 alla classe 18 secondo la Tabella dei coefficienti di premio sotto riportata.

#### Tabella dei coefficienti di premio (clausola 74)

Classe di merito	Coefficienti di premio	Classe di merito	Coefficienti di premio
1	0,500	10	0,960
2	0,600	11	1,020
3	0,620	12	1,080
4	0,680	13	1,170
5	0,710	14	1,270
6	0,750	15	1,430
7	0,810	16	1,620
8	0,850	17	1,740
9	0,900	18	2,000

### Assegnazione della classe di merito alla stipulazione del contratto

All'atto della stipulazione del contratto o al momento dell'inserimento in garanzia, ciascun veicolo assicurato è assegnato alla classe di merito della tabella dei coefficienti di premio in relazione alle dichiarazioni del contraente riportate nella polizza e secondo le modalità indicate nella tariffa di Generali Italia.

### Evoluzione della classe di merito

Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alle tabelle delle regole evolutive, a seconda che Generali Italia ha o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di questo periodo o in periodi precedenti.

La classe di merito assegnata potrebbe altresì evolvere a scadenza contrattuale, se presenti sinistri tardivi. Questi sono i sinistri non ancora indicati nell'attestato stesso in quanto pagati da Generali Italia o da precedente Compagnia dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i sinistri relativi a coperture temporanee se l'assicurato ha cambiato compagnia.

L'applicazione del malus deve avvenire solo se è stata accertata una responsabilità principale dell'assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti o quando la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", pagati nelle ultime cinque annualità, è almeno il 51%.

Il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è immune da sinistri agli effetti dell'applicazione delle Tabelle delle regole evolutive:

- in mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni per i quali è stata accertata una responsabilità principale dell'assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti;
- in caso di danni pagati per i quali la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", pagati nelle ultime cinque annualità, è inferiore al 51%.

Per la determinazione della classe di assegnazione delle Tabelle delle regole evolutive deve essere considerata la presenza o meno di sinistri "penalizzanti" nell'attestazione dello stato del rischio relativa al rinnovo in oggetto.

Per sinistri "penalizzanti" si intendono:

- sinistri pagati con Responsabilità Principale;
- sinistri pagati con Responsabilità Paritaria se le percentuali di Responsabilità Paritaria "cumulate" sono almeno il 51%.

#### Tabella delle regole evolutive (clausola 74)

Classe di merito	Classe di assegnazione				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

#### Eliminazione di un sinistro posto a riserva - Rimborso dell'importo per sinistri in franchigia

In caso di rapporto assicurativo ancora in vigore con il contraente originario, se un sinistro già posto a riserva viene:

- annullato senza pagamenti;
- rimborsato dal contraente o dall'assicurato per gli importi pagati rientranti nei limiti della franchigia.

Generali Italia, alla scadenza annuale successiva alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione o il rimborso sono stati effettuati:

- assegnerà il contratto alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto;
- e procederà al conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che avrebbe avuto il diritto di percepire.

In caso di rapporto assicurativo non più in vigore, Generali Italia, per i casi descritti nel paragrafo precedente e su richiesta del contraente, metterà a disposizione allo stesso una nuova attestazione dello stato del rischio mediante consegna telematica e aggiornamento della banca dati ANIA ATRC.

### Rimborso o riscatto sinistro

Il contraente può evitare le maggiorazioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive rimborsando a Consap, per i sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto, o a Generali Italia per gli altri sinistri, il rimborso degli importi eccedenti la franchigia pattuita dalla stessa per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo, **fermo l'obbligo di rimborso degli importi rientranti nei limiti della franchigia.**

**Tale facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla scadenza del contratto.**

Se il sinistro rientra nell'ambito della procedura Risarcimento Diretto<sup>(14)</sup>, per conoscere l'importo del sinistro da rimborsare il contraente deve rivolgersi direttamente alla "Stanza di compensazione" presso Consap, Via Yser, 14 00198 ROMA (www.consap.it).

### - Bonus Malus (clausola 54)

**(applicabile ai motocicli e ciclomotori per i quali sia stata espressamente richiamata nella polizza)**

Questa assicurazione è stipulata nella forma Bonus Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione di seguito definito.

### Periodi di osservazione

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

### Tabella dei coefficienti di premio

L'assicurazione si articola in 18 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 1 alla 18 secondo la tabella dei coefficienti di premio sotto riportata

#### Tabella dei coefficienti di premio (clausola 54)

Classe di merito	Coefficienti di premio	Classe di merito	Coefficienti di premio
1	0,700	10	1,080
2	0,700	11	1,166
3	0,722	12	1,260
4	0,760	13	1,360
5	0,800	14	1,469
6	0,847	15	1,587
7	0,895	16	1,714
8	0,946	17	1,851
9	1,000	18	2,000

### Assegnazione della classe di merito alla stipulazione del contratto

All'atto della stipulazione del contratto o al momento dell'inserimento in garanzia, ciascun veicolo assicurato è assegnato alla classe di merito della tabella dei coefficienti di premio in relazione alle dichiarazioni del contraente riportate nella polizza e secondo le modalità indicate nella Tariffa di Generali Italia.

(14) Art. 149 del Codice delle assicurazioni

## Evoluzione della classe di merito

Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alle tabelle delle regole evolutive, a seconda che Generali Italia ha o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri pagati nel corso di questo periodo o in periodi precedenti.

La classe di merito assegnata potrebbe altresì evolvere a scadenza contrattuale, se presenti sinistri tardivi. Questi sono i sinistri non ancora indicati nell'attestato stesso in quanto pagati da Generali Italia o da precedente Compagnia dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i sinistri relativi a coperture temporanee se l'assicurato ha cambiato compagnia.

L'applicazione del malus deve avvenire solo se è stata accertata una responsabilità principale dell'assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti o quando la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", avvenuti nelle ultime cinque annualità, è almeno il 51%.

Il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è immune da sinistri agli effetti dell'applicazione delle Tabelle delle regole evolutive:

- in mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni per i quali è stata accertata una responsabilità principale dell'assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti;
- in caso di danni pagati per i quali la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", pagati nelle ultime cinque annualità, è inferiore al 51%.

Per la determinazione della classe di assegnazione delle Tabelle delle regole evolutive deve essere considerata la presenza o meno di sinistri "penalizzanti" nell'attestazione dello stato del rischio relativa al rinnovo in oggetto.

Per sinistri "penalizzanti" si intendono:

- sinistri pagati con Responsabilità Principale;
- sinistri pagati con Responsabilità Paritaria se le percentuali di Responsabilità Paritaria "cumulate" sono almeno il 51%.

### Tabella delle regole evolutive (clausola 54)

Classe di merito	Classe di assegnazione			
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
1	1	4	6	8
2	1	5	7	9
3	2	6	8	10
4	3	7	9	11
5	4	8	10	12
6	5	9	11	13
7	6	10	12	14
8	7	11	13	15
9	8	12	14	16
10	9	13	15	17
11	10	14	16	18
12	11	15	17	18
13	12	16	18	18
14	13	17	18	18
15	14	18	18	18
16	15	18	18	18
17	16	18	18	18
18	17	18	18	18

## Riscatto sinistro

Il contraente può evitare le maggiorazioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive rimborsando a Consap, per i sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto, o a Generali Italia per gli altri sinistri, gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo.

**Tale facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla scadenza del contratto.**

Se il sinistro rientra nell'ambito della procedura Risarcimento Diretto<sup>(15)</sup>, per conoscere l'importo del sinistro da rimborsare il contraente deve rivolgersi direttamente alla "Stanza di compensazione" presso Consap, Via Yser, 14 00198 ROMA (www.consap.it).

### - Bonus Malus con franchigia - (clausola 53)

**(applicabile ai motocicli e ciclomotori per i quali sia stata espressamente richiamata nella polizza)**

Questa assicurazione è stipulata nella forma Bonus Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nel periodo di osservazione di seguito definito, con l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro pari all'ammontare indicato in polizza.

Il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a Generali Italia l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia; Generali Italia conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia

### Periodi di osservazione

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

### Tabella dei coefficienti di premio

L'assicurazione nella forma "Bonus Malus con franchigia" si articola in 18 classi di merito corrispondenti a livello di premio crescenti dalla classe 1 alla classe 18 secondo la Tabella dei coefficienti di premio sotto riportata.

#### Tabella dei coefficienti di premio (clausola 74)

Classe di merito	Coefficienti di premio	Classe di merito	Coefficienti di premio
1	0,500	10	0,960
2	0,600	11	1,020
3	0,620	12	1,080
4	0,680	13	1,170
5	0,710	14	1,270
6	0,750	15	1,430
7	0,810	16	1,620
8	0,850	17	1,740
9	0,900	18	2,000

### Assegnazione della classe di merito alla stipulazione del contratto

All'atto della stipulazione del contratto o al momento dell'inserimento in garanzia, ciascun veicolo assicurato è assegnato alla classe di merito della tabella dei coefficienti di premio in relazione alle dichiarazioni del contraente riportate nella polizza e secondo le modalità indicate nella tariffa di Generali Italia.

(15) Art. 149 del Codice delle assicurazioni

## Evoluzione della classe di merito

Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alle tabelle delle regole evolutive, a seconda che Generali Italia ha o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri pagati nel corso di questo periodo o in periodi precedenti.

La classe di merito assegnata potrebbe altresì evolvere a scadenza contrattuale, se presenti sinistri tardivi. Questi sono i sinistri non ancora indicati nell'attestato stesso in quanto pagati da Generali Italia o da precedente Compagnia dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i sinistri relativi a coperture temporanee se l'assicurato ha cambiato compagnia.

L'applicazione del malus deve avvenire solo se è stata accertata una responsabilità principale dell'assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti o quando la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", pagati nelle ultime cinque annualità, è almeno il 51%.

Il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è immune da sinistri agli effetti dell'applicazione delle Tabelle delle regole evolutive:

- in mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni per i quali è stata accertata una responsabilità principale dell'assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti;
- in caso di danni pagati per i quali la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", pagati nelle ultime cinque annualità, è inferiore al 51%.

Per la determinazione della classe di assegnazione delle Tabelle delle regole evolutive deve essere considerata la presenza o meno di sinistri "penalizzanti" nell'attestazione dello stato del rischio relativa al rinnovo in oggetto.

Per sinistri "penalizzanti" si intendono:

- sinistri pagati con Responsabilità Principale;
- sinistri pagati con Responsabilità Paritaria se le percentuali di Responsabilità Paritaria "cumulate" sono almeno il 51%.

### Tabella delle regole evolutive (clausola 53)

Classe di merito	Classe di assegnazione				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

## **Eliminazione di un sinistro posto a riserva - Rimborso dell'importo per sinistri in franchigia**

In caso di rapporto assicurativo ancora in vigore con il contraente originario, se un sinistro già posto a riserva viene:

- annullato senza pagamenti;
- rimborsato dal contraente o dall'assicurato per gli importi pagati rientranti nei limiti della franchigia.

Generali Italia, alla scadenza annuale successiva alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione o il rimborso sono stati effettuati:

- assegnerà il contratto alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto;
- e procederà al conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che avrebbe avuto il diritto di percepire.

In caso di rapporto assicurativo non più in vigore, Generali Italia, per i casi descritti nel paragrafo precedente e su richiesta del contraente, metterà a disposizione allo stesso una nuova attestazione dello stato del rischio mediante consegna telematica e aggiornamento della banca dati ANIA ATRC.

## **Rimborso o riscatto sinistro**

Il contraente può evitare le maggiorazioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive rimborsando a Consap, per i sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto, o a Generali Italia per gli altri sinistri, il rimborso degli importi eccedenti la franchigia pattuita dalla stessa per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo, **fermo l'obbligo di rimborso degli importi rientranti nei limiti della franchigia.**

**Tale facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla scadenza del contratto.**

Se il sinistro rientra nell'ambito della procedura Risarcimento Diretto<sup>(16)</sup>, per conoscere l'importo del sinistro da rimborsare il contraente deve rivolgersi direttamente alla "Stanza di compensazione" presso Consap, Via Yser, 14 00198 ROMA ([www.consap.it](http://www.consap.it)).

### **- Franchigia Fissa e assoluta - (clausola 19)**

**(Applicabile ai veicoli per i quali sia stata espressamente richiamata nella polizza)**

L'assicurazione è stipulata nella forma con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro, nell'ammontare precisato in polizza.

Il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a Generali Italia l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

Generali Italia conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

### **- Fissa - (clausola TF)**

**(Applicabile ai veicoli per i quali sia stata espressamente richiamata nella polizza)**

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffa fissa che non prevede variazioni di premio in assenza od in presenza di sinistri nel periodo di osservazione.

### **- Pejus - Maggiorazione del premio per sinistrosità - (clausola 17)**

**(Applicabile ai veicoli per trasporto cose per i quali sia stata espressamente richiamata nella polizza)**

L'assicurazione è stipulata nella forma con "Maggiorazione del premio per sinistrosità - pejus", che prevede una maggiorazione del premio base di tariffa (Pejus) in caso di due o più sinistri avvenuti nel periodo di osservazione di seguito definito.

(16) Art. 149 del Codice delle assicurazioni

## Periodi di osservazione

Per l'applicazione del Pejus sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

## Applicazione del Pejus alla stipulazione del contratto.

All'atto della stipulazione del contratto o al momento dell'inserimento in garanzia, a ciascun veicolo assicurato viene applicato o meno il Pejus, in relazione alle dichiarazioni del contraente riportate nella polizza e secondo le modalità indicate nella Tariffa di Generali Italia.

### 1. Veicoli assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione o dopo voltura al P.R.A. o con appendice di cessione di contratto

Al contratto che assicura veicoli immatricolati per la prima volta o assicurati per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. o con appendice di cessione del contratto viene applicato il premio base di tariffa.

### 2. Veicoli con attestazione dello stato di rischio

In caso di attestazione dello stato di rischio non scaduta si applica:

- il Pejus qualora risulti dall'attestazione dello stato di rischio, se il contratto assicura veicoli precedentemente assicurati presso altra Impresa con forma tariffaria Pejus;
- il premio base di tariffa, se il contratto assicura veicoli precedentemente assicurati presso altra Impresa con altre forme tariffarie.

### 3. Veicoli senza attestazione dello stato di rischio o con attestazione scaduta o senza documentazione necessaria per l'emissione del contratto

Nel caso di assenza di attestazione dello stato di rischio, di attestazione scaduta da oltre 5 anni al contratto si applica il premio base di tariffa aumentato del 25%.

Al contratto si applica il premio base di tariffa aumentato del 25% anche nel caso in cui non venga consegnata la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto, ossia la carta di circolazione e l'appendice di cessione del contratto.

## Applicazione del Pejus al rinnovo del contratto

Nel caso di assenza di sinistri nel periodo di osservazione, nell'annualità immediatamente successiva verrà applicato il premio base di tariffa.

Se nel periodo di osservazione vengono pagati due sinistri, il premio base di tariffa sarà aumentato del 15% (Pejus) per l'annualità immediatamente successiva.

Se nel periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio base di tariffa sarà aumentato del 25% (Pejus) per l'annualità immediatamente successiva.

## Riscatto sinistro

Il contraente può evitare le maggiorazioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive rimborsando a Consap, per i sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto, o a Generali Italia per gli altri sinistri, gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. **Tale facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla scadenza del contratto.**

Se il sinistro rientra nell'ambito della procedura Risarcimento Diretto<sup>(17)</sup>, per conoscere l'importo del sinistro da rimborsare il contraente deve rivolgersi direttamente alla "Stanza di compensazione" presso Consap, Via Yser, 14 00198 ROMA ([www.consap.it](http://www.consap.it)).

(17) Art. 149 del Codice delle assicurazioni.

## - Sconto sul premio in assenza di sinistri - NO CLAIMS DISCOUNT - (clausola 59)

**(Applicabile ai motoveicoli e ciclomotori trasporto cose per i quali sia stata espressamente richiamata nella polizza)**

L'assicurazione è stipulata nella forma "Sconto sul premio in assenza di sinistri - No Claim Discount", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nel periodo di osservazione.

### Periodi di osservazione

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

### Tabella dei coefficienti di premio

La presente assicurazione si articola in 8 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio decrescenti dalla classe 1 alla classe 8 secondo la tabella dei coefficienti di premio di seguito riportata.

#### Tabella dei coefficienti di premio (clausola 59)

Classe di merito	Coefficienti di premio	Classe di merito	Coefficienti di premio
1	1,000	5	0,620
2	0,850	6	0,558
3	0,765	7	0,500
4	0,689	8	0,500

### Assegnazione della classe di merito alla stipulazione del contratto

All'atto della stipulazione del contratto o al momento dell'inserimento in garanzia, ciascun veicolo assicurato è assegnato alla classe di merito della tabella dei coefficienti di premio in relazione alle dichiarazioni del contraente riportate nella polizza e secondo le modalità indicate nella tariffa di Generali Italia.

### Evoluzione della classe di merito

Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alle tabelle delle regole evolutive, a seconda che Generali Italia ha o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di questo periodo o in periodi precedenti.

La classe di merito assegnata potrebbe altresì evolvere a scadenza contrattuale, se presenti sinistri tardivi. Questi sono i sinistri non ancora indicati nell'attestato stesso in quanto pagati da Generali Italia o da precedente Compagnia dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i sinistri relativi a coperture temporanee se l'assicurato ha cambiato compagnia.

L'applicazione del malus deve avvenire solo se è stata accertata una responsabilità principale dell'assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti o quando la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", pagati nelle ultime cinque annualità, è almeno il 51%.

Il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è immune da sinistri agli effetti dell'applicazione delle Tabelle delle regole evolutive:

- in mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni per i quali è stata accertata una responsabilità principale dell'assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti;
- in caso di danni pagati per i quali la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", pagati nelle ultime cinque annualità, è inferiore al 51%.

Per la determinazione della classe di assegnazione delle Tabelle delle regole evolutive deve essere considerata la presenza o meno di sinistri "penalizzanti" nell'attestazione dello stato del rischio relativa al rinnovo in oggetto.

Per sinistri “penalizzanti” si intendono:

- sinistri pagati con Responsabilità Principale;
- sinistri pagati con Responsabilità Paritaria se le percentuali di Responsabilità Paritaria “cumulate” sono almeno il 51%.

#### Tabella delle regole evolutive (clausola 59)

Classe di merito	Classe di assegnazione			
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
1	2	1	1	1
2	3	1	1	1
3	4	1	1	1
4	5	2	1	1
5	6	3	1	1
6	7	4	2	1
7	8	5	3	1
8	8	6	4	2

#### Riscatto sinistro

Il contraente può evitare le maggiorazioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive rimborsando a Consap, per i sinistri liquidati nell’ambito della procedura di Risarcimento Diretto, o a Generali Italia per gli altri sinistri, gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. **Tale facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla scadenza del contratto.**

Se il sinistro rientra nell’ambito della procedura Risarcimento Diretto<sup>(18)</sup>, per conoscere l’importo del sinistro da rimborsare il contraente deve rivolgersi direttamente alla “Stanza di compensazione” presso Consap, Via Yser, 14 00198 ROMA (www.consap.it).

#### - Sconto sul premio in assenza di sinistri - No Claim Discount - (clausola 51)

**(Applicabile ai motocicli e ciclomotori per i quali sia stata espressamente richiamata in polizza)**

L’assicurazione è stipulata nella forma Sconto sul premio in assenza di sinistri “No Claim Discount”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nel periodo di osservazione di seguito definito.

#### Periodi di osservazione

Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

#### Tabella dei coefficienti di premio del “No Claim Discount”

Lo “Sconto sul premio in assenza di sinistri - No Claim Discount” si articola in sei classi di appartenenza, corrispondenti a livelli di premio decrescenti dalla classe 1 alla classe 6, secondo la seguente tabella:

#### Tabella dei coefficienti di premio (clausola 51)

Classe di merito	Coefficienti di premio	Classe di merito	Coefficienti di premio
1	1,000	5	0,500
2	0,800	6	0,500
3	0,700		
4	0,600		

(18) Art. 149 del Codice delle assicurazioni

## Assegnazione della classe alla stipulazione del contratto

All'atto della stipulazione del contratto o al momento dell'inserimento in garanzia, ciascun veicolo assicurato è assegnato alla classe di merito della tabella dei coefficienti di premio in relazione alle dichiarazioni del contraente riportate nella polizza e secondo le modalità indicate nella tariffa di Generali Italia.

## Evoluzione della classe di merito

Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alle tabelle delle regole evolutive, a seconda che Generali Italia ha o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di questo periodo o in periodi precedenti.

La classe di merito assegnata potrebbe altresì evolvere a scadenza contrattuale, se presenti sinistri tardivi. Questi sono i sinistri non ancora indicati nell'attestato stesso in quanto pagati da Generali Italia o da precedente Compagnia dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i sinistri relativi a coperture temporanee se l'assicurato ha cambiato compagnia.

L'applicazione del malus deve avvenire solo se è stata accertata una responsabilità principale dell'assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti o quando la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", pagati nelle ultime cinque annualità, è almeno il 51%.

Il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è immune da sinistri agli effetti dell'applicazione delle Tabelle delle regole evolutive:

- in mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni per i quali è stata accertata una responsabilità principale dell'assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti;
- in caso di danni pagati per i quali la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", pagati nelle ultime cinque annualità, è inferiore al 51%.

Per la determinazione della classe di assegnazione delle Tabelle delle regole evolutive deve essere considerata la presenza o meno di sinistri "penalizzanti" nell'attestazione dello stato del rischio relativa al rinnovo in oggetto.

Per sinistri "penalizzanti" si intendono:

- sinistri pagati con Responsabilità Principale;
- sinistri pagati con Responsabilità Paritaria se le percentuali di Responsabilità Paritaria "cumulate" sono almeno il 51%.

## Tabella delle regole evolutive (clausola 51)

Classe di merito	Classe di assegnazione		
	0 sinistri	1 sinistro	2 o più sinistri
1	2	1	1
2	3	1	1
3	4	1	1
4	5	1	1
5	6	2	1
6	6	3	1

## Riscatto sinistro

Il contraente può evitare le maggiorazioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive rimborsando a Consap, per i sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto, o a Generali Italia per gli altri sinistri, gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo.

**Tale facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla scadenza del contratto.**

Se il sinistro rientra nell'ambito della procedura Risarcimento Diretto<sup>(19)</sup>, per conoscere l'importo del sinistro da rimborsare il contraente deve rivolgersi direttamente alla "Stanza di compensazione" presso Consap, Via Yser, 14 00198 ROMA (www.consap.it).

### Quando scatta la mia classe di merito penalizzandomi?

Se hai un incidente con torto (o in caso di concorso di colpa) almeno al 51%, lo stesso sarà registrato e annotato sul tuo attestato di rischio solo al pagamento dello stesso. Pertanto, potrebbero esserci una difformità tra anno di accadimento del sinistro e anno di registrazione della classe di merito peggiorativa.



### Attestazione dello stato di rischio

L'Impresa, se è stata stipulata la garanzia Responsabilità Civile Auto, provvede ad alimentare la banca dati delle attestazioni dello stato di rischio, appositamente costituita presso A.N.I.A., con le informazioni riportate nell'attestazione dello stato del rischio secondo la normativa vigente in materia di dematerializzazione del predetto documento, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto.

L'attestato di rischio a norma di legge riporta:

- denominazione della Compagnia di assicurazione;
- nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del contraente, il codice fiscale o partita iva;
- nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del proprietario/intestatario del veicolo al P.R.A., il codice fiscale o partita iva;
- il numero del contratto di assicurazione;
- formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- targa o, se non è prevista, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- numero di sinistri che eventualmente si sono verificati nel corso degli anni indicati dalla normativa vigente. Si devono intendere per tali i sinistri pagati, anche parzialmente, dei quali si indica:
  - numero di sinistri pagati con responsabilità principale;
  - numero dei sinistri pagati con responsabilità concorsuale. Di questi vengono inoltre indicati l'anno di accadimento, la percentuale di responsabilità e se ha contribuito o meno alla variazione della classe di merito in malus;
- a prescindere dalla forma tariffaria con la quale è stato sottoscritto il contratto, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva denominata "Classe di conversione universale (CU)<sup>(20)</sup>;
- Identificativo Univoco di Rischio-IUR (codice che contrassegna il rischio relativo al proprietario e al veicolo assicurato indicato nell'attestato);
- firma dell'Assicuratore.

**Se il periodo di osservazione è concluso, Generali Italia mette a disposizione l'attestato aggiornato anche in caso di:**

- furto o rapina del veicolo;
- esportazione definitiva all'estero;
- vendita (se il contraente ha scelto la risoluzione del contratto);
- consegna in conto vendita;
- demolizione;
- cessazione definitiva dalla circolazione.

(19) Art. 149 del Codice delle assicurazioni.

(20) Determinata secondo la scala bonus/malus di cui al Provvedimento IVASS n 72/2018 e successive modifiche.

### Generali Italia non mette a disposizione l'attestato nel caso di:

- sospensione della garanzia in corso di contratto;
- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti in anticipo rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per vendita del veicolo assicurato; tuttavia, se il contraente ha scelto la cessione di contratto per vendita del veicolo avvenuta dopo la conclusione del periodo di osservazione, Generali Italia mette a disposizione del contraente cedente il contratto l'attestazione aggiornata.

Entro 15 giorni dalla richiesta l'agenzia ne rilascia una copia cartacea, accedendo alla banca dati ANIA ATRC, su richiesta:

- del contraente;
- del proprietario del veicolo, se persona diversa;
- dell'usufruttuario;
- dell'acquirente con patto di riservato dominio;
- del locatario in caso di locazione finanziaria;
- in caso di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, dell'utilizzatore del veicolo.

**Tale copia ha tuttavia solo valore consultivo, come da norme.**

## Sezione 2 Opzioni alla garanzia Responsabilità Civile Auto



Le opzioni operano solo se acquistate.

### Art. 2.1 - Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

Sono disponibili le due opzioni che seguono

#### • Rinuncia all'azione di rivalsa (clausola XA)

In deroga all'Art. 1.3 - Ci sono limiti di copertura? - della sezione 1 di questo capitolo, Generali Italia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o appartenente al nucleo familiare di questi e del conducente per quanto previsto dallo stesso articolo, nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma di legge;
- per i danni subiti dai trasportati, se il loro trasporto non è effettuato secondo le norme in vigore o le indicazioni della carta di circolazione;
- se guida una persona che è in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope; o alla quale è stata applicata una sanzione secondo gli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della strada e successive modifiche, a meno che venga accertato uno stato di etilismo cronico.

**Se guido dopo aver bevuto alcol oltre il limite consentito dalla legge e ferisco un pedone cagionandogli un danno di € 15.000, Generali Italia per quale importo eserciterà la rivalsa nei miei confronti?**

Se hai Acquistato l'opzione "Rinuncia alla Rivalsa", Generali Italia pagherà al danneggiato € 15.000 e non eserciterà la rivalsa nei confronti dell'assicurato.



#### • Responsabilità civile del proprietario del rimorchio o semirimorchio agganciato a motrice di terzi durante la circolazione - Rischio sosta plus - (clausola 99)

Generali Italia presta l'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del rimorchio o semirimorchio descritto in polizza, se lo stesso è agganciato a motrice di proprietà di terzi.

L'assicurazione è operante nel limite del massimale indicato in polizza se:

- il risarcimento del danno supera i massimali per i quali la motrice è assicurata, per la parte eccedente tali massimali;
- la motrice non risulta assicurata oppure la sua polizza non è comunque operante.

### Sezione 3 Garanzia Tutela Legale



#### La garanzia Tutela Legale è operante in caso di "omicidio o lesioni stradali" come previsto dalla legge 41/2016?

Si, il tuo contratto è operante anche per questa fattispecie, fatta eccezione per le casistiche elencate all'articolo 3.2 di questa sezione.



#### Premessa

Secondo la normativa vigente<sup>(21)</sup>, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B - Verona - PEC [dasdifesa legale@pec.das.it](mailto:dasdifesa legale@pec.das.it), numero verde 800 880 880 (+39 02 82 951 155 dall'estero) - e-mail: [sinistri@das.it](mailto:sinistri@das.it), in seguito per brevità denominata DAS.

A quest'ultima dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali sinistri.

### Tutela Legale Forma Base e Tutela Legale Forma Gold

La garanzia opera solo se acquistata.

#### Art. 3.1 - Che cosa è assicurato?

La garanzia può essere acquistata in una delle due forme e con le prestazioni di seguito indicate.

#### Tutela Legale Forma Base

Generali Italia garantisce la difesa legale dell'assicurato in relazione alla proprietà o locazione finanziaria (leasing) o usufrutto, guida e circolazione stradale del veicolo assicurato.

La garanzia opera per:

- ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito a causa di fatto illecito di terzi;
- difendersi in un procedimento penale;
- ricorrere contro il provvedimento che ha privato l'assicurato della patente, a seguito di un evento della circolazione che abbia provocato vittime o feriti;
- ottenere il dissequestro del veicolo rimasto coinvolto in un incidente stradale con terzi;

Per gli eventi e le garanzie sopra indicati, Generali Italia offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, fino all'importo del massimale indicato in polizza.

Per i medesimi eventi Generali Italia provvede inoltre, su richiesta dell'assicurato:

- ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- ad anticipare la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale.

(21) D. Lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005.

## Tutela Legale Forma Gold

In aggiunta alle garanzie previste dalla Forma Base, la garanzia opera per:

- e. presentare Ricorso al Prefetto e/o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente contro l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa comminata in occasione di un incidente; tale garanzia vale solo quando l'applicazione di detta sanzione abbia influenza sulla dinamica dell'incidente e sull'attribuzione della responsabilità;
- f. presentare Reclamo/Ricorso contro l'Avviso di accertamento di insufficiente o ritardato pagamento della Tassa Automobilistica/bollo auto;
- g. sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale;
- h. recupero punti e riesame patente di guida. Se l'assicurato subisce la decurtazione di punti dalla propria patente di guida, in conseguenza di una o più violazioni del Codice della strada commesse dopo la decorrenza della Polizza, Generali Italia rimborsa le spese sostenute per la partecipazione ad un corso di aggiornamento per recuperare i punti perduti o, a seguito di perdita totale del punteggio, le spese per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente.

Inoltre, nel caso in cui il veicolo indicato in polizza sia ad alimentazione elettrica/ibrida/plug-in, la garanzia riguarda anche la tutela dei diritti dell'assicurato in relazione alla proprietà, locazione finanziaria (leasing), usufrutto, guida e circolazione stradale dello stesso in caso di:

- vertenze contrattuali con il fornitore di energia elettrica in relazione alle colonnine erogatrici installate sulla rete stradale o in genere in luoghi aperti al pubblico;
- vertenze contrattuali con il fornitore che eroga il servizio di nolo delle batterie.

### • Chi è assicurato

Le garanzie operano a favore del proprietario o del locatario in leasing o dell'usufruttuario, del conducente autorizzato alla guida del veicolo assicurato e dei trasportati sul medesimo veicolo.

### La garanzia Tutela Legale è operante in caso di "omicidio o lesioni stradali" come previsto dalla legge 41/2016?

Sì, il tuo contratto è operante anche per questa fattispecie, fatta eccezione per le casalinghe elencate all'articolo 3.2 di questa sezione.



### • Massimale

Generali Italia offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie fino al massimale:

Formula Base: € 20.000

Formula Gold: € 30.000

## Art. 3.2 - Che cosa non è assicurato e quali sono i limiti di copertura?

### La garanzia non opera:

- a. per procedimenti in materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto dalle singole garanzie nella Tutela Legale Forma Base e nella Tutela Legale Forma Gold;
- b. nella Tutela Legale Forma Base per l'opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al Codice della Strada in genere;
- c. nella Tutela Legale Forma Gold per l'opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al Codice della Strada non collegate ad incidente stradale;
- d. nella Tutela Legale Forma Base per controversie contrattuali di diritto civile e per procedimenti e vertenze in ambito sanitario;
- e. nella Tutela Legale Forma Gold e nella copertura veicolo elettrico/ibrido/plug-in se il valore economico oggetto della controversia contrattuale è inferiore a € 200, se la vertenza riguarda l'ambito aziendale, le vertenze coi clienti e per procedimenti e vertenze in ambito sanitario;
- f. se l'assicurato è imputato per delitto doloso;

- g. se l'assicurato è indagato o imputato per delitto doloso la garanzia opera solo se l'assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è archiviazione per infondatezza della notizia di reato (Art. 408 del codice di procedura penale) o derubricazione del reato da doloso a colposo. **Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;**
- h. se l'assicurato è indagato o imputato per fuga, omissione di soccorso<sup>(22)</sup>, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope<sup>(23)</sup> o per guida in stato di ebbrezza<sup>(24)</sup> con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, o se vengono applicate le sanzioni previste ai relativi articoli, salvo i casi in cui sia assolto o prosciolto con sentenza passata in giudicato o vi sia archiviazione per infondatezza della notizia di Reato;
- i. se l'assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; nel caso in cui l'assicurato guidi con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, l'esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dal sinistro;
- j. per controversie e procedimenti di qualsiasi natura che riguardano l'attività d'impresa svolta dal contraente.

**In caso di vertenze tra più assicurati la garanzia viene prestata solo a favore del contraente. La garanzia recupero punti e riesame patente di guida prevede i seguenti rimborsi e limiti:**

- spese sostenute per la partecipazione a un corso di aggiornamento per recuperare i punti perduti fino a € 1.000;
- spese per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente fino a € 1.500 e a condizione che l'assicurato che ne aveva la possibilità abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per riacquistare il punteggio perduto. I rimborsi non sono cumulabili tra loro in caso di contemporanea decurtazione dei punti su più Documenti di Guida appartenenti al medesimo assicurato.

### **Art. 3.3 - Quali spese non vengono sostenute o rimborsate?**

**Generali Italia non si farà carico delle seguenti spese:**

- a. spese, anche preventivate, non concordate con D.A.S., secondo le regole previste agli articoli 4.5 - Denuncia del sinistro, 4.6 - Modalità di gestione del caso sinistro e 4.8 - I casi di decadenza della Sezione 4 di questo capitolo;
- b. spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da D.A.S.;
- c. spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d. spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- e. onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, Generali Italia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario **fino a un massimo di € 3.000, escludendo però ogni duplicazione di onorari;**
- f. spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'assicurato secondo il principio di solidarietà<sup>(25)</sup>;
- g. spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da Generali Italia, l'assicurato dovrà restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- h. spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con D.A.S.;
- i. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- j. gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- k. in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, delle spese per l'assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a € 1.000 e anticipi della cauzione disposta dall'autorità competente per importi superiori a € 10.000.

(22) Art. 189 del Codice della Strada.

(23) Art. 187 del Codice della Strada.

(24) Art. 186/186 bis del Codice della Strada.

(25) Art. 1292 Codice Civile.

### Art. 3.4 - Dove vale la copertura?

A parziale deroga delle Norme comuni a tutte le garanzie - Art. 6 - Estensione territoriale, le garanzie riguardano i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- a. di tutti gli Stati d'Europa, in caso di diritto al risarcimento dei danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- b. dei Paesi dell'Unione Europea e, inoltre, nel Liechtenstein, Andorra, Principato di Monaco, Svizzera, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, in caso di vertenze contrattuali;
- c. di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino in tutti gli altri casi.

### Art. 3.5 - Quando un evento è considerato in garanzia?

Un evento è considerato in garanzia se avviene:

- a. dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del contratto, a condizione che il premio sia stato corrisposto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- b. trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, a condizione che il premio sia stato corrisposto, in caso di controversia contrattuale. Se il contratto è emesso in sostituzione o con una nuova polizza in continuazione di analogo contratto precedentemente in essere con Generali Italia per i medesimi rischi, che ha avuto una durata minima di 90 giorni, l'evento è considerato in garanzia dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del nuovo contratto.

Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:

- a. la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali subiti;
- b. la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
- c. la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.

## Sezione 4 Cosa fare in caso di sinistro per le garanzie di questo capitolo?



### Cosa fare in caso di sinistro R.C.A.?

#### Art. 4.1 - Denuncia del sinistro R.C.A.

La denuncia del sinistro:

- **deve essere fatta sul "Modello di constatazione amichevole di incidente"** (Modulo C.A.I.) fornito da Generali Italia;
- **deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro**, così come richiesto nel modello stesso;
- **deve essere presentata entro 3 giorni** da quando il sinistro si è verificato o l'assicurato ne è venuto a conoscenza;
- **deve essere seguita** nel più breve tempo possibile da notizie, **documenti ed eventuali atti giudiziari relativi al sinistro**.

La denuncia può essere effettuata:

- recandosi presso la propria Agenzia;
- contattando Numero verde 800 880 880 (+39 02 82 951 155 dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00;
- inviando una e-mail a [aperturasinistri@generali.com](mailto:aperturasinistri@generali.com);
- via pec all'indirizzo [generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com);
- Per raccomandata A/R a Generali Italia - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

In caso di omissione, inesattezza, ritardo nella denuncia del sinistro o nell'invio della documentazione, **Generali Italia ha diritto di rivalsa**<sup>(26)</sup>.

In caso di sinistro stradale avvenuto in Italia, l'assicurato può ricevere informazioni sulle modalità di compilazione del modello C.A.I. (Modulo Blu) presso la propria Agenzia o telefonando al numero verde 800 880 880 (attivo dalle 9:00 alle 18:00 da lunedì a venerdì).

### Segnala l'incidente

- Indossa l'apposito giubbotto catarifrangente per mettere il segnale di emergenza;
- non muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti e richiedi l'intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando il luogo dell'incidente e le condizioni delle persone coinvolte. L'autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari.



### Documenta l'incidente

- Cerca di individuare eventuali testimoni e raccogli le generalità;
- se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto per documentare lo stato dei luoghi dell'incidente e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti. Ricorda di fotografare anche le targhe dei veicoli.

### Compila il Modulo C.A.I.

Compila con attenzione il Modulo C.A.I. insieme alla controparte e firmatelo entrambi. Se non siete d'accordo apponi solo la tua firma nell'apposito spazio, il Modulo C.A.I. varrà in ogni caso come documento del sinistro.

Se non hai in auto il Modulo C.A.I. puoi compilarlo anche in seguito, ed eventualmente incontrare nuovamente la controparte per firmarlo insieme.

### Avvia la procedura di risarcimento

Per ricevere assistenza e avviare la procedura invia entro 3 giorni denuncia dell'evento attraverso le modalità descritte.

### Puoi portare il veicolo presso una carrozzeria del circuito SiCura

In questo modo il mezzo viene riparato senza anticipo di denaro e la gestione del sinistro è rapida e sicura. Puoi trovare la carrozzeria [www.generali.it/Servizi/Carrozzerie](http://www.generali.it/Servizi/Carrozzerie)

## Art. 4.2 - Risarcimento diretto - Richiesta di risarcimento danni

In caso di sinistro subito dal veicolo assicurato o dal suo conducente (limitatamente alle lesioni di lieve entità cui si può applicare il risarcimento diretto), l'assicurato che non si ritiene responsabile in tutto o in parte deve presentare la richiesta di risarcimento danni a Generali Italia, mediante una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento a Generali Italia - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso;
- consegna a mano presso la propria agenzia;
- telegramma a Generali Italia - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso ;
- fax inviato al n. 045 68 33 620
- e-mail alla propria agenzia o via pec all'indirizzo [generaliitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generaliitalia@pec.generaligroup.com);

(26) Se presenti i presupposti dell'Art.1915 del Codice civile.

comunicando/allegando:

- il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e di tutti i soggetti danneggiati;
- i nomi degli assicurati e dei danneggiati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti e le denominazioni delle Compagnie;
- la descrizione delle circostanze e modalità del sinistro;
- le generalità di eventuali testimoni ed eventuali dichiarazioni già sottoscritte;
- l'indicazione dell'eventuale intervento di Autorità;
- il luogo, giorno e ora in cui le cose sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno;
- in caso di lesioni, i dati relativi a età, attività del danneggiato, reddito, entità delle lesioni subite, attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

### **Art. 4.3 - Disconoscimento del sinistro**

**Se l'assicurato riceve notizia di una richiesta di risarcimento per un sinistro che non gli risulta essere avvenuto deve fornire a Generali Italia dichiarazione di disconoscimento e ogni possibile elemento di prova utile a dimostrare l'inesistenza di tale sinistro.**

#### **A cosa mi può servire una dichiarazione di disconoscimento del sinistro?**

Può servire ad evitare l'applicazione del malus se non vi è mai stato coinvolgimento del veicolo assicurato nell'incidente.



### **Art. 4.4 - Gestione delle vertenze e spese legali**

**Fino a quando ne ha interesse, e salvo specifica comunicazione, Generali Italia:**

- assume a nome dell'assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle richieste di risarcimento in qualunque sede;
- designa, se occorre, legali e tecnici, avvalendosi dei diritti e delle azioni che spettano all'assicurato stesso;
- può provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale

**A tal fine, l'assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di sinistro di cui all'Art. 4.1 - Denuncia del sinistro R.C.A.. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.**

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, nei limiti previsti dalla legge<sup>(27)</sup>. Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale previsto in Polizza, tali spese vengono ripartite tra Generali Italia e assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

**Generali Italia non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.**

### **Cosa fare in caso di sinistro Tutela Legale?**

#### **Art. 4.5 - Denuncia del sinistro**

Per richiedere le prestazioni previste, l'assicurato **dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a D.A.S.** chiamando il numero verde attivo 800 880 880 (dall'estero +39 02 82 951 155) dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.

D.A.S. raccoglierà la richiesta (denuncia di sinistro), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica.

(27) Art. 1917 del Codice Civile.

**Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.**

**Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a D.A.S. copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.**

**In caso di procedimento penale l'assicurato è tenuto a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.**

Per richiedere una consulenza legale telefonica l'assicurato dovrà chiamare il numero verde 800 880 880 (dall'estero +39 02 82 951 155), attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

#### **Art. 4.6 - Modalità di gestione del sinistro**

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a D.A.S., secondo le seguenti disposizioni:

- a. ricevuta la denuncia del sinistro, D.A.S. svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati<sup>(28)</sup>. **A tal fine l'assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto da D.A.S., apposita procura per la gestione della controversia;**
- b. per la risoluzione della controversia, D.A.S. valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
- c. l'assicurato potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con D.A.S..

D.A.S. autorizzerà l'eventuale azione in giudizio:

- d. sempre, quando è necessaria la difesa dell'assicurato in un procedimento penale o amministrativo;
- e. se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo, negli altri casi. L'assicurato comunica a D.A.S. le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a D.A.S. di valutare le possibilità di successo.

Per la fase giudiziale D.A.S. trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- f. l'assicurato può indicare a D.A.S. un legale di propria fiducia;
- g. **se l'assicurato non fornisce il nominativo di un avvocato, D.A.S. può individuare direttamente il legale;**
- h. **l'assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- i. **qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico a un nuovo legale, D.A.S. non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.**

D.A.S. gestirà a tutti gli effetti un unico sinistro:

- j. in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- k. in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;
- l. qualora l'evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.

(28) Art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs. 209/05.

## **Art. 4.7 - Termini di liquidazione**

Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'assicurato, D.A.S. entro 30 giorni:

- paga l'indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

## **Art. 4.8 - Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni? I casi di decadenza**

**Per avere diritto alle prestazioni previste, l'assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:**

- deve denunciare il sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
- deve aggiornare tempestivamente D.A.S. su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare D.A.S. e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di D.A.S. Si precisa che, anche una volta ottenuta la conferma a procedere, D.A.S. non sosterrà né rimborserà spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di D.A.S., alcuna transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico della Generali Italia spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'assicurato. Se l'assicurato procede senza autorizzazione, D.A.S. garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

## **Art. 4.9 - Esonero di Responsabilità**

Generali Italia e D.A.S. non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Generali Italia e D.A.S. non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'assicurato.

## **Art. 4.10 - Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione del sinistro**

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'assicurato e D.A.S. sulla gestione delle prestazioni, sia l'assicurato che D.A.S. possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

L'Assicurato e D.A.S. contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.

L'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS da parte dell'assicurato deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:

- Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona;
- Mail all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it.

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a D.A.S. il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del Massimale previsto in Polizza.

Se l'assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione<sup>(29)</sup>

(29) D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca



- causati da semplici bruciature non seguite da incendio, oppure causati da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma;
- causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

**Per Ricorso Terzi, non sono assicurati i danni:**

- a persone e cose trasportate;
- subiti dal veicolo assicurato per effetto di incendio doloso di terzi;
- causati da semplici bruciature non seguite da incendio, oppure causati da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma;
- causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

**Art. 1.3 - Ci sono limiti di copertura?**

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.**

**La copertura non opera per i danni causati:**

- da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio, terremoto;
- da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
- a persone e cose trasportate.

**Sezione 2 Garanzia Ripristino locali di proprietà (clausola RT)**



La garanzia opera solo se acquistata.

**Art. 2.1 - Che cosa è assicurato?**

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al P.R.A. del veicolo, dell'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario in leasing.

La garanzia è prestata fino **ad un massimo di € 300.000 per sinistro e anno assicurativo.**

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

**Art. 2.2 - Che cosa non è assicurato?**

**Non sono assicurati i danni:**

- subiti dal veicolo assicurato;
- causati da incendio doloso di terzi;
- causati da semplici bruciature non seguite da incendio, oppure causati da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma;
- causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

## Art. 2.3 - Ci sono limiti di copertura?

### La copertura non opera per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- d. da inondazioni, alluvioni, nubifragio, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;
- e. da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- f. a persone e cose trasportate.

## Sezione 3 Garanzia Furto & Rapina (clausola FB)



La garanzia opera solo se acquistata. Non è acquistabile insieme alla garanzia "Limitazione al furto o rapina totale (clausola 26)" in quanto già la contiene.

## Art. 3.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto di:

- furto (totale, parziale o tentato);
- rapina;
- danni al veicolo, durante la circolazione dopo il furto o la rapina, in conseguenza di collisione, urto, ribaltamento e uscita di strada;
- danni da scasso: causati al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza di furto o di rapina, riusciti o tentati, di cose non assicurate che si trovano nel veicolo.

### Sono inoltre assicurati:

- i danni ai pezzi di ricambio, agli accessori ed apparecchi audiofonovisivi, sia di serie che non di serie, purché stabilmente fissati sul veicolo e ricompresi nel valore assicurato;

In caso di posto auto protetto dichiarato in polizza, la garanzia opera anche se il veicolo non si trova collocato, al momento del furto, nel box.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

L'assicurazione è inoltre estesa:

alle spese di lavaggio e igienizzazione degli interni in caso di furto parziale o totale, se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- il veicolo è stato ritrovato entro 60 giorni dal furto;
- il ladro è entrato nell'abitacolo

in questo caso Generali Italia rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per il lavaggio e l'igienizzazione del veicolo fino ad un massimo di € 150 per sinistro, dietro presentazione di idonea documentazione.

## Art. 3.2 - Che cosa non è assicurato?

### Non sono assicurati i danni:

- a. alle parti meccaniche, elettriche, elettroniche a seguito di circolazione successiva a furto e rapina in assenza di collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada;
- b. causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

### Art. 3.3 - Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.**

**La copertura non opera per i danni causati:**

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio, terremoto.
- d. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere.

## Sezione 4 Opzioni alla garanzia Furto & Rapina



Le opzioni operano solo se acquistate.

### Art. 4.1 - Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

Sono disponibili, le due opzioni che seguono:

#### • Estensione della garanzia Furto agli apparecchi audiofonovisivi (clausola 20)

Per estendere l'assicurazione Furto agli "apparecchi audiofonovisivi" fatturati a parte con prezzo aggiuntivo, non costituenti dotazione di serie del veicolo, purché stabilmente fissati sul veicolo stesso, a condizione che il valore degli stessi sia compreso nel valore assicurato, deve essere espressamente richiamata in polizza la seguente condizione aggiuntiva "Estensione della garanzia Furto agli apparecchi audiofonovisivi" (clausola 20).

#### • Opzione alla garanzia Furto&Rapina - Rischi speciali (clausola 43)

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti da incendio e furto subiti dal veicolo assicurato per effetto di tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi.

L'assicurazione vale anche per i danni da incendio determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

## Sezione 5 Garanzia Limitazione al furto o rapina totale (clausola 26)



La garanzia opera solo se acquistata.

### Art. 5.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto di:

- furto (totale)
- rapina (totale)

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

## Art. 5.2 - Che cosa non è assicurato?

### Non sono assicurati i danni:

- in caso di sottrazione integrale del veicolo assicurato ritrovato entro sessanta giorni dalla data di denuncia del sinistro con danneggiamenti di entità inferiore all'80% del suo valore commerciale al momento del furto o rapina;
- causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

## Art. 5.3 - Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.**

Se il veicolo rubato viene ritrovato dopo i 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro e non è stato effettuato ancora alcun indennizzo, Generali Italia indennizza i soli danni materiali e diretti arrecati al veicolo.

### La copertura **non opera per i danni causati:**

- da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio, terremoto.
- da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere.

## Sezione 6 Garanzia Eventi Naturali (clausola 61)



La garanzia opera solo se acquistata.

## Art. 6.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza:

- i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto di inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio.

Generali Italia, inoltre, indennizza danni da allagamento, non provocato da fenomeno atmosferico, **fino ad un massimo indennizzo di € 3.000 per sinistro;**

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

## Art. 6.2 - Che cosa non è assicurato?

### Non sono assicurati i danni:

- agli accessori aggiuntivi non di serie non compresi nel valore assicurato.

## Art. 6.3 - Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.**

### Le coperture non operano per i danni causati:

- da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere, terremoto.

**Non sono assicurati i danni** subiti dal veicolo assicurato per effetto di eventi previsti in questa sezione se tali eventi non sono oggettivamente riscontrabili nello stesso momento nella zona circostante il veicolo assicurato.

## Sezione 7 Garanzia Terremoto (clausola XM)



La garanzia opera solo se acquistata.

### Art. 7.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza:

- i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto di terremoto, **fino al massimale indicato in polizza.**

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

### Art. 7.2 - Che cosa non è assicurato?

La copertura non opera per i danni causati da eventi atmosferici diversi dal terremoto fino al massimale indicato in polizza

Non sono assicurati i danni causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

### Art. 7.3 - Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.**

**La copertura non opera per i danni causati:**

- da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere.

**Non sono assicurati i danni** subiti dal veicolo assicurato per effetto di eventi previsti in questa sezione se tali eventi non sono oggettivamente riscontrabili nello stesso momento nella zona circostante il veicolo assicurato.

## Sezione 8 Garanzia Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici (clausola 21)



La garanzia opera solo se acquistata.

### Art. 8.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti, subiti dal veicolo assicurato per effetto di eventi sociopolitici (tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio, atti comunque dolosi).

### Art. 8.2 - Che cosa non è assicurato?

**Non sono assicurati i danni causati** da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

**La copertura non opera per i danni** causati da circolazione.

## Art. 8.3 - Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.**

**Le coperture non operano per i danni causati:**

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio, terremoto.

## Sezione 9 Garanzia Cristalli (clausola XP)



La garanzia opera solo se acquistata.

### Art. 9.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza le spese documentate sostenute per sostituire o riparare i cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e del tetto) del veicolo assicurato, in conseguenza della loro rottura.

La garanzia è prestata fino a raggiungere il valore assicurato riportato in polizza per ogni sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

### Centri Cristalli convenzionati con Generali Italia

La garanzia è prestata fino a raggiungere il valore assicurato riportato in polizza per ogni sinistro e per anno assicurativo, senza applicare la franchigia se l'assicurato, in caso di sinistro, si rivolge direttamente ad un centro convenzionato con Generali Italia dedicato ai cristalli o contatta il Centro Servizi al numero verde 800 880 880 oppure al link <https://www.generali.it/Servizi/Rottura-Cristalli/> e provvede alla riparazione del danno presso il Centro Cristalli convenzionato che gli viene indicato.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

### Art. 9.2 - Che cosa non è assicurato?

**Non sono assicurati:**

- i danni causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- le rigature e le segnature dei cristalli;
- i danni ad altre parti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli;
- i danni agli specchi retrovisori interni ed esterni;
- i danni alla fanaleria in genere.

### Art. 9.3 - Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è **prestata con deduzione di una franchigia fissa pari a € 150.**

**La copertura non opera per i danni causati:**

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.



La garanzia opera solo se acquistata.

### Art. 10.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto di collisione contro altro veicolo soggetto all'obbligo di assicurazione R.C.A. o contro veicolo con guida su rotaie, purché identificati con targa o altro dato di immatricolazione, avvenuti durante la circolazione anche in aree private, compresa la fermata e la sosta.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

### Art. 10.2 - Che cosa non è assicurato?

**Non sono assicurati i danni causati** da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

### Art. 10.3 - Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza:**

#### La copertura non opera per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. quando il veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge;
- d. da materiali o animali trasportati sul veicolo;
- e. in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano;
- f. durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- g. durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate, o in aree aeroportuali;
- h. in conseguenza a furto o rapina;
- i. durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
- j. quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della strada e successive modifiche, salvo sia stata pattuita l'opzione "Rinuncia all'azione di rivalsa";
- k. durante le operazioni di carico e scarico;
- l. alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati;
- m. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- n. da inondazioni, alluvioni, nubifragi, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio, terremoto.



La garanzia opera solo se acquistata.

### Art. 11.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto di:

- collisione con altro veicolo, persone, animali;
- caduta di oggetti e materiali;
- urto;
- ribaltamento;
- uscita di strada;

avvenuti durante la circolazione anche nelle aree private, compresa la fermata e la sosta.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

### Art. 11.2 - Che cosa non è assicurato?

**Non sono assicurati i danni causati** da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

### Art. 11.3 - Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.**

**La copertura non opera per i danni causati:**

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. quando il veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge;
- d. da materiali o animali trasportati sul veicolo;
- e. in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano;
- f. durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- g. durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate, o in aree aeroportuali;
- h. in conseguenza a furto o rapina;
- i. durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
- j. quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della strada e successive modifiche, salvo sia stata pattuita l'opzione "Rinuncia all'azione di rivalsa";
- k. durante le operazioni di carico e scarico;
- l. alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati;
- m. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- n. da inondazioni, alluvioni, nubifragi, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio, terremoto.



La garanzia opera solo se acquistata.

### Art. 12.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto di:

- collisione con altro veicolo, persone, animali;
- caduta di oggetti e materiali;
- urto;
- ribaltamento;
- uscita di strada;

avvenuti durante la circolazione anche nelle aree private, compresa la fermata e la sosta.

- Tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
- inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio.

Generali Italia, inoltre, indennizza inoltre danni da allagamento, non provocati da fenomeno atmosferico, **fino ad un massimo indennizzo di € 3.000 per sinistro**;

Sono compresi i danni ai cristalli così come disciplinati nella Sezione 9 di questo capitolo **fino ad un massimo indennizzo di € 1.500 per sinistro**.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

### Art. 12.2 - Che cosa non è assicurato?

**Non sono assicurati i danni causati** da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

### Art. 12.3 - Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza**:

**La copertura non opera per i danni causati:**

- da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- quando il veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge;
- da materiali o animali trasportati sul veicolo;
- in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano;
- durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate, o in aree aeroportuali;
- in conseguenza a furto o rapina;
- durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
- quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della strada e successive modifiche, salvo sia stata pattuita l'opzione "Rinuncia all'azione di rivalsa";
- durante le operazioni di carico e scarico;
- alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

**Non sono assicurati i danni** subiti dal veicolo assicurato per effetto di inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio se tali eventi non sono oggettivamente riscontrabili nello stesso momento nella zona circostante il veicolo assicurato.

## Sezione 13 Garanzia Animali selvatici o randagi (clausola XS)



La garanzia opera solo se acquistata.

### Art. 13.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto di urto o collisione con animali selvatici o randagi.

La garanzia è prestata **fino ad un massimale di € 3.000**.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

### Art. 13.2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

### Art. 13.3 - Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza**.

La garanzia è prestata con **una franchigia di € 200 ed opera solo se l'assicurato**, in caso di sinistro, richiede l'intervento immediato di un **organo di polizia e fornisce a Generali Italia il relativo verbale**.

#### La copertura non opera per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque infortunio, controllato o meno;
- c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- d. da inondazioni, alluvioni, nubifragio, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;
- e. quando il veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge;
- f. da materiali o animali trasportati sul veicolo;
- g. in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano;
- h. durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive<sup>(30)</sup>, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- i. durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate, o in aree aeroportuali;
- j. in conseguenza a furto o rapina;
- k. durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
- l. quando il veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della strada e successive modifiche, salvo sia stata pattuita l'opzione "Rinuncia all'azione di rivalsa";
- m. durante le operazioni di carico e scarico;
- n. alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

(30) Art. 9 del Codice della strada



La garanzia opera solo se acquistata.

### Art. 14.1 - Che cosa è assicurato?

La garanzia Zero Spese Flotte comprende tutte le prestazioni di seguito descritte.

#### Perdita delle chiavi del veicolo

In caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere, Generali Italia rimborsa, **fino ad un massimo di € 300 per ogni sinistro e anno assicurativo**, le spese sostenute e documentate per:

- apertura delle portiere;
- sostituzione delle serrature e del blocchetto di accensione con altri dello stesso tipo;
- sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici per l'apertura delle portiere e per l'accensione del veicolo.

#### Tassa di proprietà

In caso di sinistro indennizzabile come da contratto che abbia causato un danno totale del veicolo assicurato<sup>(31)</sup> in, Generali Italia indennizza all'assicurato la quota della tassa di proprietà per il periodo che va dal giorno successivo al sinistro alla data di scadenza della tassa stessa.

#### Spese di recupero e custodia

In caso di sinistro indennizzabile come da contratto, Generali Italia rimborsa, **fino ad un massimo di € 300 per ogni sinistro e anno assicurativo**, le spese sostenute dall'assicurato per il recupero, traino e custodia del veicolo assicurato, disposti dalle competenti autorità.

#### Spese di immatricolazione

In caso di sinistro indennizzabile come da contratto che abbia causato un danno totale del veicolo assicurato<sup>(32)</sup>, Generali Italia liquida all'assicurato, **fino ad un massimo di € 500 per veicolo e anno assicurativo**, un indennizzo per le spese di immatricolazione che l'assicurato ha sostenuto per acquistare un nuovo veicolo.

In caso di distruzione, furto o smarrimento della targa, Generali Italia, nei limiti dell'importo indicato, rimborsa le spese documentate dall'assicurato per sostituirla.

#### Garanzia bagaglio

Generali Italia rimborsa, **fino ad un massimo di € 500 per veicolo e anno assicurativo**, i danni ai bagagli e loro contenuto portati in viaggio in caso di incendio o di incidente da circolazione che comportino la distruzione totale del veicolo assicurato<sup>(33)</sup>. L'assicurazione è valida esclusivamente per quanto di proprietà dell'assicurato, del conducente e dei trasportati, come indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio, e per gli indumenti indossati dagli stessi.

#### Sequestro penale

In caso di sequestro penale, disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti da circolazione avvenuti durante il periodo di validità della polizza, Generali Italia indennizza le spese di dissequestro, nella misura stabilita convenzionalmente di **€ 25 per ciascun giorno di forzata sosta del veicolo, con il massimo di 30 giorni**.

(31) Vedi Art. 22.7 - Determinazione dell'ammontare del danno - Sezione 22 di questo capitolo.

(32) Vedi Art. 22.7 - Determinazione dell'ammontare del danno - Sezione 22 di questo capitolo.

(33) Vedi Art. 22.7 - Determinazione dell'ammontare del danno - Sezione 22 di questo capitolo.

Per tutte le prestazioni l'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

### **Art. 14.2 - Che cosa non è assicurato?**

**Non sono assicurati i danni causati** da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

– Per Garanzia bagaglio:

**non sono assicurati i danni** ai gioielli e agli oggetti di metallo prezioso, agli apparecchi fotografici e relativi accessori, agli apparecchi radio, ottici e simili, ai telefoni cellulari, ai tablet e ai computer. Sono inoltre esclusi dalla garanzia il denaro, i titoli e altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio, gli oggetti di particolare valore artistico e d'artigianato.

– Per Sequestro penale:

- **non sono assicurati i danni** per i quali non vi sia una procedura instaurata e seguita da legali di fiducia di Generali Italia;
- avvenuti al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

### **Art. 14.3 - Ci sono limiti di copertura?**

**Le coperture non operano per i danni causati:**

- da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- da inondazioni, alluvioni, nubifragi, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio, terremoto;
- da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

## **Sezione 15 Garanzia Assistenza - Autovetture formula Smart (clausola S1)**



La garanzia opera solo se acquistata.

### **Premessa**

Nei limiti e alle condizioni che seguono, è prestata assistenza all'assicurato se si trova in difficoltà a seguito di un evento fortuito, oggetto di una delle prestazioni sotto indicate.

**Ogni singola prestazione descritta in questa Sezione può essere erogata fino ad un massimo di 3 volte per periodo di validità della polizza.**

### **Art. 15.1 - Che cosa è assicurato?**

Depannage - officina mobile in Italia, Soccorso stradale, Recupero del veicolo fuori strada, Autovettura in sostituzione, Richieste documenti, Supporto nella compilazione del modello CAI, Spese d'albergo, Rientro o proseguimento del viaggio, Invio dei pezzi di ricambio, Trasporto in autoambulanza, Autista a disposizione, Rientro sanitario, Rimpatrio salma, Interprete a disposizione.

Le prestazioni vengono prestate anche se gli eventi per i quali sono previste le prestazioni sono causati da colpa grave dell'assicurato.

## Contenuto delle singole prestazioni

### DEPANNAGE – OFFICINA MOBILE in Italia

Se a seguito di guasto (compresa la foratura degli pneumatici), rottura, smarrimento, smagnetizzazione, furto delle chiavi o dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo, il veicolo non è in grado di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verifica la disponibilità di una officina mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro e la invia per la riparazione.

Se durante l'intervento l'officina mobile riscontra l'impossibilità a riparare il veicolo, procede al traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione "Soccorso Stradale".

#### Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico il costo della manodopera con un **massimo di € 300 per sinistro**.

### SOCCORSO STRADALE

Qualora il veicolo abbia subito:

- un incidente, un incendio, un guasto (compresa la foratura degli pneumatici), un furto tentato o parziale, una rapina tentata;
- un furto totale o una rapina, seguiti da ritrovamento, con danni tale da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali;
- errato o mancato rifornimento o congelamento del carburante;
- rottura, smarrimento, smagnetizzazione, furto delle chiavi o dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo;
- immobilizzo del veicolo dovuto a danni agli pneumatici.

In caso di veicoli per disabili o di vetture adattate per disabili, la prestazione è erogata anche in caso di montaggio catene.

La Struttura Organizzativa mette a disposizione il mezzo di soccorso per trainare il veicolo, in accordo con l'assicurato, presso il più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o al punto indicato dall'assicurato;

#### Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico le spese del traino fino al punto indicato dall'assicurato purché entro 50 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo.

### RECUPERO DEL VEICOLO FUORISTRADA

Se in caso di guasto, incendio, incidente da circolazione il veicolo è fuoriuscito dalla sede stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale.

#### Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 300 per sinistro.

### AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE

Se il veicolo assicurato ha bisogno di riparazioni di durata superiore a 8 ore di manodopera certificate da un'officina con riferimento ai tempi di lavorazione della casa costruttrice, l'assicurato può usufruire di un veicolo in sostituzione di cilindrata fino ad un massimo di 1200 cc. o equivalente in termini di categoria.

#### Massimale

Il veicolo in sostituzione è reso disponibile per il tempo necessario alla riparazione e con percorrenza illimitata, fino a un massimo di giorni come di seguito riportato:

- 3 giorni per guasto, incidente, furto parziale o tentato, rapina tentata, antieconomicità riparazione e demolizione;

- 10 giorni per incendio totale, furto totale, rapina
- 5 giorni per sinistro avvenuto all'estero e per le causali sopra indicate;

L'assicurato ritira e riconsegna il veicolo in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata. L'assicurato deve fornire alla Compagnia di autonoleggio la patente di guida in originale e valida e il numero di carta di credito (non prepagata) a titolo di cauzione.

Nel caso di veicoli per disabili, o di vetture adattate per disabili, Generali Italia, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione dell'assicurato un veicolo a noleggio con conducente e per un numero di giorni pari al numero dei giorni sopra indicati e per ciascuna causale prevista per l'erogazione dell'auto sostitutiva.

## **RICHIESTA DOCUMENTI**

A seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato può avvalersi della Struttura organizzativa per la richiesta dell'estratto cronologico generale o storico e della perdita di possesso contattando il numero verde 800 880 880, comunicando la targa del veicolo e inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente. In seguito la Struttura organizzativa richiede agli uffici preposti i documenti e, una volta ottenuti, li invia all'Assicurato. La Struttura organizzativa può richiedere all'Assicurato, che deve fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla prestazione dell'assistenza; i relativi costi sono a carico di Generali Italia.

## **Duplicazione patente di guida**

In caso di incendio o furto del veicolo assicurato o di incidente da circolazione che abbia comportato anche la perdita o distruzione della patente di guida del conducente, Generali Italia rimborsa, fino ad un massimo di € 300 per ogni sinistro e anno assicurativo, le spese sostenute e documentate per ottenere il duplicato del documento.

## **SUPPORTO NELLA COMPILAZIONE CAI**

Il servizio è attivo 24 ore su 24.

Se l'assicurato ha bisogno di supporto a seguito di incidente stradale avvenuto in Italia, può contattare la Struttura Organizzativa per:

- ricevere informazioni sulle modalità di compilazione del modello C.A.I.;
- ricevere info su procedure dissequestro veicolo in Italia;
- ricevere recapiti consolati o ambasciate estere;
- richiedere assistenza burocratica - ricevere consulenza legale per azioni a difesa propri diritti.

**Le prestazioni che seguono operano solo quando il sinistro si verifica ad oltre 20 km dal comune di residenza dell'assicurato.**

## **SPESE DI ALBERGO**

Se, in conseguenza guasto o incidente da circolazione, incendio, furto parziale o totale con ritrovamento, il veicolo è sottratto o subisce danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali e ciò esiga sosta forzata dell'assicurato per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare un albergo, con copertura delle spese di pernottamento e prima colazione.

## **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 300 complessive per sinistro e massimo € 100 a persona fino ad un massimo di 3 notti.

## **RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO**

Se il veicolo rimane immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali è necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore in Italia o ai 4 giorni all'estero oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa provvede a fornire all'assicurato e ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o uno di aereo di classe economica o un taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio.

## **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico:

- il costo dei biglietti fino ad un importo di € 350 se il rientro o il proseguimento avviene dall'Italia;
- il costo dei biglietti fino ad un importo di € 1.000 se il rientro o il proseguimento avviene dall'estero;
- il costo del taxi fino ad un massimo di € 100 se il rientro o il proseguimento avviene in Italia;
- limitatamente a sinistri verificatisi in Italia, un veicolo ad uso privato senza autista di 1200 cc. fino ad un massimo 2 giorni.

## **TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA**

Se a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione nel quale è stato coinvolto il veicolo, l'assicurato ha bisogno di un trasporto in autoambulanza dopo il ricovero di primo soccorso, la Struttura Organizzativa provvede a inviare un'autoambulanza.

## **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico le spese dell'autoambulanza fino ad un massimo di € 200 per sinistro.

## **RIENTRO SANITARIO**

Se a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione nel quale è stato coinvolto il veicolo, le condizioni dell'assicurato, accertate tramite contatti diretti o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa e il medico curante sul posto, rendono necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'assicurato:

- aereo sanitario (limitatamente al caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei);
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, se occorre, il vagone letto;
- autoambulanza senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico di Generali Italia, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. Generali Italia, se ha provveduto al rientro dell'assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne è in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.

## **Prestazioni valide quando il sinistro si verifica all'estero e ad oltre 20 km dal comune di residenza dell'assicurato.**

## **INVIO PEZZI DI RICAMBIO**

Se in conseguenza di incendio, furto di parti del veicolo, guasto o incidente da circolazione, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo e che servono per la sua riparazione non possono essere reperiti sul posto, Generali Italia per il tramite della Struttura Organizzativa provvede a inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio delle autovetture in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

## **Massimale**

Generali Italia tiene a carico i costi relativi alla ricerca e alla spedizione fino ad un massimo di € 750 per sinistro.

## **RIMPATRIO SALMA**

Se, a seguito di incidente stradale nel quale rimane coinvolto il veicolo, l'assicurato è deceduto, Generali Italia, tramite la Struttura Organizzativa organizza il trasporto delle spoglie nel luogo di inumazione, purché in Italia, dopo aver adempiuto a tutte le formalità sul luogo del decesso.

## **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico le spese di trasporto della salma fino ad un massimo di € 2.500 complessive per sinistro.

## **INTERPRETE A DISPOSIZIONE**

Se, in conseguenza di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'assicurato in seguito a incidente da circolazione nel quale è stato coinvolto il veicolo, l'assicurato ha bisogno di assistenza, Generali Italia per il tramite della Struttura Organizzativa provvede a fornire un interprete.

## **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario dell'interprete fino a un massimo complessivo di € 500 per sinistro.

## **Art. 15.2 - Che cosa non è assicurato?**

**Non sono assicurati i danni causati da dolo dell'assicurato.**

## **Art. 15.3 - Ci sono limiti di copertura?**

Le prestazioni non sono dovute per sinistri:

- a. avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti e in occasione di tutti quei fenomeni atmosferici che hanno caratteristiche di calamità naturali;
- b. avvenuti in conseguenza di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- c. avvenuti in conseguenza di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d. avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara<sup>(34)</sup>;
- e. determinati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- f. determinati da suicidio o tentato suicidio dell'assicurato;
- g. avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada
- h. accidentale.

Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad altra circostanza fortuita e imprevedibile.

Inoltre, per quanto riguarda le singole prestazioni si aggiungono le seguenti esclusioni:

### **Depannage - officina mobile in Italia**

Sono a carico dell'assicurato:

- il costo dei pezzi di ricambio, compresa la nuova batteria, eventualmente utilizzati durante l'intervento d'urgenza;
- spese relative all'intervento di mezzi eccezionali;
- ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso;
- spese traino se immobilizzo al di fuori dalla rete stradale pubblica o aree equivalenti;
- spese eccedenti il massimale.

### **Soccorso stradale**

Sono a carico dell'assicurato:

- le eventuali spese eccedenti oltre 50 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo;

(34) Art. 9 del Codice della strada.

- il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per effettuare le riparazioni;
- le spese per il traino se il veicolo ha subito l'incidente o il guasto al di fuori della rete stradale pubblica o di aree equiparate;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali (salvo quanto previsto dall'Art. "Recupero del Veicolo Fuori Strada");
- le spese di custodia della roulotte o del rimorchio;
- le spese per il traino qualora la Struttura Organizzativa riscontrasse difficoltà nel recupero del veicolo con altezza superiore ai 2,80 metri.

### **Recupero del veicolo fuori strada**

Sono a carico dell'assicurato:

- le spese per il recupero se il veicolo ha subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree equiparate (percorsi fuoristrada);
- costi relativi al trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata;
- ogni eventuale eccedenza rispetto al massimale.

### **Veicolo in sostituzione**

Sono a carico dell'assicurato:

- le spese del carburante idoneo al veicolo noleggiato e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.), parcheggio relativi al veicolo in sostituzione;
- le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le franchigie relative al veicolo in sostituzione;
- servizi aggiuntivi al contratto di noleggio (in via esemplificativa e non esaustiva: navigatore satellitare, seggiolini, ecc.);
- le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio, che devono essere versate direttamente dall'assicurato nei modi e nelle forme previsti dalle società di autonoleggio (carta di credito non prepagata e/o carta di debito);
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che deve comunque essere accordata da Generali Italia tramite la Struttura Organizzativa.

La prestazione non opera per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di roulotte e rimorchi in caso della prestazione veicolo in sostituzione.

### **Rientro o proseguimento del viaggio**

È escluso dalla prestazione il rientro del bagaglio che eccede i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto.

### **Spese d'albergo**

Sono escluse le spese d'albergo diverse da quelle indicate.

### **Invio dei pezzi di ricambio**

Sono a carico dell'assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali.

### **Rimpatrio sanitario**

Sono escluse le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'assicurato di proseguire il viaggio o la coesistenza di malattie infettive ed ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie.

La prestazione inoltre non opera se l'assicurato o i suoi familiari giungono a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

## Rimpatrio salma

Sono a carico dei familiari dell'assicurato le spese relative alla cerimonia funebre, l'eventuale recupero della salma e l'inumazione.

## Sezione 16 Garanzia Assistenza - Autovetture formula full (cl F1)



La garanzia opera solo se acquistata.

### Premessa

Nei limiti e alle condizioni che seguono, è prestata assistenza all'assicurato se si trova in difficoltà a seguito di un evento fortuito, oggetto di una delle prestazioni sotto indicate.

**Ogni singola prestazione descritta in questa Sezione può essere erogata fino ad un massimo di 3 volte per periodo di validità della polizza.**

### Art. 16.1 - Che cosa è assicurato?

La garanzia comprende tutte le prestazioni di seguito descritte.

Depannage - officina mobile in Italia, Soccorso stradale, Recupero del veicolo fuori strada, Autovettura in sostituzione, Richiesta documenti, Supporto nella compilazione del modello CAI, Demolizione del veicolo, Spese d'albergo, Taxi per recarsi in albergo, Rientro o proseguimento del viaggio, Rimpatrio del veicolo, Abbandono legale del veicolo, Viaggio per il recupero del veicolo riparato, Invio dei pezzi di ricambio, Anticipo spese di prima necessità, Anticipo spese legali, Anticipo della cauzione penale, Viaggio di un familiare, Trasporto in autoambulanza, Autista a disposizione, Rientro sanitario, Rimpatrio salma, Interprete a disposizione.

Le prestazioni vengono prestate anche se gli eventi per i quali sono previste le prestazioni sono causati da colpa grave dell'assicurato.

### Contenuto delle singole prestazioni:

#### DEPANNAGE – OFFICINA MOBILE in Italia

Se a seguito di guasto (compresa la foratura degli pneumatici), rottura, smarrimento, smagnetizzazione, furto delle chiavi o dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo, esaurimento batteria, il veicolo non è in grado di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verifica la disponibilità di una officina mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro e la invia per la riparazione.

La prestazione è erogata anche in caso di montaggio catene.

Se durante l'intervento l'officina mobile riscontra l'impossibilità a riparare il veicolo, procede al traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione "Soccorso Stradale".

### Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico le relative spese.

#### SOCCORSO STRADALE

Qualora il veicolo abbia subito:

- un incidente, un incendio, un guasto (compresa la foratura degli pneumatici), un furto tentato o parziale, una rapina tentata;
- un furto totale o una rapina, seguiti da ritrovamento, con danni tale da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali;
- errato o mancato rifornimento o congelamento del carburante;
- rottura, smarrimento, smagnetizzazione, furto delle chiavi o dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo;
- immobilizzo del veicolo dovuto a danni agli pneumatici.

In caso di veicoli per disabili o di vetture adattate per disabili, la prestazione è erogata anche in caso di montaggio catene.

La Struttura Organizzativa mette a disposizione il mezzo di soccorso per trainare il veicolo, in accordo con l'assicurato, presso il più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o al punto indicato dall'assicurato.

### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico le spese del traino fino al punto indicato dall'assicurato purché entro 80 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo.

### **RECUPERO DEL VEICOLO FUORISTRADA**

Se in caso di guasto, incendio, incidente da circolazione il veicolo è fuoriuscito dalla sede stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale.

### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 600 per sinistro.

### **AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE**

Se il veicolo assicurato ha bisogno di riparazioni di durata superiore a 6 ore di manodopera certificate da un'officina con riferimento ai tempi di lavorazione della casa costruttrice, oppure in caso di antieconomicità della riparazione con successiva demolizione del veicolo, l'assicurato può usufruire di un veicolo in sostituzione di cilindrata fino ad un massimo di: 1600 cc. o equivalente.

### **Massimale**

Il veicolo in sostituzione è reso disponibile per il tempo necessario alla riparazione e con percorrenza illimitata, fino a un massimo di giorni come di seguito riportato:

- 5 giorni per guasto, incidente, furto parziale o tentato, rapina tentata, antieconomicità riparazione e demolizione;
- 20 giorni per incendio totale, furto totale, rapina
- 14 giorni per sinistro avvenuto all'estero e per le causali sopra indicate;

Il veicolo in sostituzione inoltre potrà essere richiesto, qualora sia stato effettuato il Soccorso Stradale, per un massimo di 2 giorni, senza la certificazione delle ore di manodopera e potrà essere prolungato fino ai massimali previsti per ogni singolo evento solo se l'assicurato farà pervenire alla Struttura Organizzativa la certificazione delle ore di manodopera.

L'assicurato ritira e riconsegna il veicolo in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata. L'assicurato deve fornire alla Compagnia di autonoleggio la patente di guida in originale e valida e il numero di carta di credito (non prepagata) a titolo di cauzione.

L'assicurato altresì potrà usufruire di un taxi per il ritiro e la riconsegna del veicolo.

Nel caso di veicoli per disabili, o di vetture adattate per disabili, Generali Italia, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione dell'assicurato un veicolo a noleggio con conducente e per un numero di giorni pari al numero dei giorni sopra indicati e per ciascuna causale prevista per l'erogazione dell'auto sostitutiva.

### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico il costo del taxi per il ritiro e la riconsegna del veicolo fino ad un massimo di € 50 a tratta.

### **RICHIESTA DOCUMENTI**

A seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato può avvalersi della Struttura organizzativa per la richiesta dell'estratto cronologico generale o storico e della perdita di possesso contattando il numero verde 800 880 880,

comunicando la targa del veicolo e inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente. In seguito la Struttura organizzativa richiede agli uffici preposti i documenti e, una volta ottenuti, li invia all'Assicurato. La Struttura organizzativa può richiedere all'Assicurato, che deve fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla prestazione dell'assistenza; i relativi costi sono a carico di Generali Italia.

### **Duplicazione patente di guida**

In caso di incendio o furto del veicolo assicurato o di incidente da circolazione che abbia comportato anche la perdita o distruzione della patente di guida del conducente, Generali Italia rimborsa, fino ad un massimo di € 300 per ogni sinistro e anno assicurativo, le spese sostenute e documentate per ottenere il duplicato del documento.

### **SUPPORTO NELLA COMPILAZIONE CAI**

Il servizio è attivo 24 ore su 24.

Se l'assicurato ha bisogno di supporto a seguito di incidente stradale avvenuto in Italia, può contattare la Struttura Organizzativa per:

- ricevere informazioni sulle modalità di compilazione del modello C.A.I.;
- ricevere info su procedure dissequestro veicolo in IT;
- ricevere recapiti consolati o ambasciate esterne;
- per richiedere assistenza burocratica
- ricevere consulenza legale per azioni a difesa propri diritti.

### **DEMOLIZIONE DEL VEICOLO in Italia**

Se a seguito di incidente da circolazione il veicolo ha subito danni tali da renderne necessaria la demolizione e la cancellazione al P.R.A., la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato, organizza il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la successiva demolizione.

L'assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione (originale);
- CDP digitale;
- targhe del veicolo;

(in caso di assenza di uno o più dei documenti citati l'assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.);

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, se questi è diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia). La mancata presentazione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato prende in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; poi invia al domicilio dell'assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'assicurato prende atto che il veicolo è demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

Generali Italia tiene a proprio carico i costi relativi al recupero con carro attrezzi, alla demolizione e alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico.

**Le prestazioni che seguono operano solo quando il sinistro si verifica ad oltre 20 km dal comune di residenza dell'assicurato.**

## **SPESE DI ALBERGO**

Se, in conseguenza guasto o incidente da circolazione, incendio, furto parziale o totale con ritrovamento, il veicolo è sottratto o subisce danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali e ciò esiga sosta forzata dell'assicurato per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare un albergo, con copertura delle spese di pernottamento e prima colazione.

### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 500 complessive per sinistro e massimo € 100 a persona fino ad un massimo di 5 notti.

## **TAXI PER RECARSI IN ALBERGO**

Se a seguito della richiesta della prestazione "Spese di albergo" l'assicurato necessita di un taxi, la Struttura Organizzativa provvede a fornire un taxi per permettere di raggiungere l'albergo.

### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 100.

## **RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO**

Se il veicolo rimane immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali è necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore in Italia o ai 4 giorni all'estero oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa provvede a fornire all'assicurato e ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o uno di aereo di classe economica o un taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio.

### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico:

- il costo dei biglietti fino ad un importo di € 350 se il rientro o il proseguimento avviene dall'Italia;
- il costo dei biglietti fino ad un importo di € 1.000 se il rientro o il proseguimento avviene dall'estero;
- il costo del taxi fino ad un massimo di € 100 se il rientro o il proseguimento avviene in Italia;
- limitatamente a sinistri verificatisi in Italia, un veicolo ad uso privato senza autista di 1200 cc. fino ad un massimo di 3 giorni.

## **TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA**

Se a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione nel quale è stato coinvolto il veicolo, l'assicurato ha bisogno di un trasporto in autoambulanza dopo il ricovero di primo soccorso, la Struttura Organizzativa provvede a inviare un'autoambulanza.

### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico le spese dell'autoambulanza fino ad un massimo di € 200 per sinistro.

## **RIENTRO SANITARIO**

Se a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione nel quale è stato coinvolto il veicolo, le condizioni dell'assicurato, accertate tramite contatti diretti o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa e il medico curante sul posto, rendono necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'assicurato:

- aereo sanitario (limitatamente al caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei);
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, se occorre, il vagone letto;
- autoambulanza senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico di Generali Italia, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. Generali Italia, se ha provveduto al rientro dell'assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne è in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.

### **ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'**

Se, in conseguenza di incendio, furto di parti del veicolo, guasto o incidente da circolazione, l'assicurato non è in grado di provvedere direttamente al pagamento delle spese relative alla riparazione del veicolo, la Struttura Organizzativa provvede per conto dell'assicurato, ad anticipare la somma.

#### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico le spese € 2.000 complessivi per sinistro.

La Struttura Organizzativa ha la facoltà di richiedere adeguate garanzie.

### **VIAGGIO DI UN FAMILIARE**

Se, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione in Italia nel quale è stato coinvolto il veicolo, l'assicurato è ricoverato in ospedale e i medici ritengono che non sia trasferibile prima di 5 giorni, la Struttura Organizzativa provvede a fornire un biglietto ferroviario di prima classe o d'aereo in classe economica, di andata e ritorno, per permettere a un familiare convivente, residente in Italia, di recarsi presso l'assicurato ricoverato.

La Struttura Organizzativa inoltre provvede, se l'assicurato ha bisogno di assistenza personale a prenotare al familiare un albergo.

#### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, fino a un massimo di € 350 complessivi.

**Le prestazioni che seguono operano solo quando il sinistro si verifica all'estero e ad oltre 20 km dal comune di residenza dell'assicurato.**

### **RIMPATRIO DEL VEICOLO**

Se in conseguenza di incendio, guasto o incidente da circolazione, il veicolo resta immobilizzato e ciò comporta un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi (escludendo i giorni necessari al reperimento dei pezzi di ricambio), oppure in caso di furto con ritrovamento del veicolo in condizioni tali da non poter essere utilizzato, Generali Italia per il tramite della Struttura Organizzativa, prende contatto con l'officina incaricata della riparazione e organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso e quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico di Generali Italia.

Se il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulta inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, Generali Italia per il tramite della Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio.

#### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico il costo del rimpatrio e del deposito fino ad un massimo di € 1.500 per sinistro.

Nel caso in cui non sia possibile reperire il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro Generali Italia terrà a proprio carico il costo del rimpatrio e del deposito fino ad un massimo di € 500 per sinistro.

### **ABBANDONO LEGALE DEL VEICOLO**

In alternativa alla prestazione "Rimpatrio del veicolo" Generali Italia, tramite la Struttura Organizzativa, organizza la demolizione del veicolo ed eventualmente, se ciò non è possibile in loco, al trasporto al di fuori del confine dello Stato in cui si trova per poter procedere alla demolizione.

## **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico le relative spese.

### **ANTICIPO SPESE LEGALI**

Se in conseguenza di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell'assicurato in conseguenza di incidente da circolazione nel quale è stato coinvolto il veicolo, l'assicurato non può provvedere direttamente, Generali Italia per il tramite della Struttura Organizzativa anticipa per suo conto a titolo di prestito l'onorario di un legale.

## **Massimale**

Generali Italia anticipa le spese fino a un massimo di € 1.500 per sinistro.

### **ANTICIPO DELLA CAUZIONE PENALE**

Se in conseguenza di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell'assicurato in conseguenza di incidente da circolazione nel quale è stato coinvolto il veicolo, l'assicurato non può provvedere direttamente, Generali Italia per il tramite della Struttura Organizzativa anticipa per suo conto a titolo di prestito la cauzione penale fissata dalle Autorità.

## **Massimale**

Generali Italia anticipa le spese fino a un massimo di € 3.500 per sinistro.

### **VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO**

Se, in conseguenza di incendio, guasto, incidente da circolazione, ritrovamento dopo furto o rapina o se l'assicurato non è in grado di guidare il veicolo per malattia, infortunio o ritiro della patente e se non è stata usufruita la prestazione "Rimpatrio del veicolo", il veicolo rimane immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni, è messo a disposizione dell'assicurato un biglietto aereo (in classe economica) o ferroviario (di prima classe), di sola andata, per consentire il recupero del veicolo riparato.

## **Massimale**

Generali Italia tiene a carico i costi fino ad un massimo di € 350 per sinistro.

### **INVIO PEZZI DI RICAMBIO**

Se in conseguenza di incendio, furto di parti del veicolo, guasto o incidente da circolazione, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo e che servono per la sua riparazione non possono essere reperiti sul posto, Generali Italia per il tramite della Struttura Organizzativa provvede a inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio delle autovetture in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

## **Massimale**

Generali Italia tiene a carico i costi relativi alla ricerca e alla spedizione fino ad un massimo di € 750 per sinistro.

### **RIMPATRIO SALMA**

Se, a seguito di incidente stradale nel quale rimane coinvolto il veicolo, l'assicurato è deceduto, Generali Italia, tramite la Struttura Organizzativa organizza il trasporto delle spoglie nel luogo di inumazione, purché in Italia, dopo aver adempiuto a tutte le formalità sul luogo del decesso.

## **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico le spese di trasporto della salma fino ad un massimo di € 5.000 complessive per sinistro.

## INTERPRETE A DISPOSIZIONE

Se, in conseguenza di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'assicurato in seguito a incidente da circolazione nel quale è stato coinvolto il veicolo, l'assicurato ha bisogno di assistenza, Generali Italia per il tramite della Struttura Organizzativa provvede a fornire un interprete.

### Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario dell'interprete fino a un massimo complessivo di € 500 per sinistro.

### Art. 16.2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni causati da dolo dell'assicurato.

### Art. 16.3 - Ci sono limiti di copertura?

Le prestazioni non sono dovute per sinistri:

- a. avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti e in occasione di tutti quei fenomeni atmosferici che hanno caratteristiche di calamità naturali;
- b. avvenuti in conseguenza di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- c. avvenuti in conseguenza di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d. avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara<sup>(35)</sup>;
- e. determinati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- f. determinati da suicidio o tentato suicidio dell'assicurato;
- g. avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada;
- h. accidentale.

Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad altra circostanza fortuita e imprevedibile.

Inoltre, per quanto riguarda le singole prestazioni si aggiungono le seguenti esclusioni:

### Depannage officina mobile in Italia

Sono a carico dell'assicurato:

- il costo dei pezzi di ricambio, compresa la nuova batteria, eventualmente utilizzati durante l'intervento d'urgenza;
- spese relative all'intervento di mezzi eccezionali;
- ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso;
- spese traino se immobilizzo al di fuori dalla rete stradale pubblica o aree equivalenti;
- spese eccedenti il massimale.

### Soccorso stradale

Sono a carico dell'assicurato:

- le eventuali spese eccedenti oltre 80 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo;
- il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per effettuare le riparazioni;
- le spese per il traino se il veicolo ha subito l'incidente o il guasto al di fuori della rete stradale pubblica o di aree equiparate;

(35) Art. 9 del Codice della Strada.

- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali (salvo quanto previsto dall'Art. "Recupero del Veicolo Fuori Strada");
- le spese di custodia della roulotte o del rimorchio;
- le spese per il traino qualora la Struttura Organizzativa riscontrasse difficoltà nel recupero del veicolo con altezza superiore ai 2,80 metri.

### **Recupero del veicolo fuori strada**

Sono a carico dell'assicurato:

- le spese per il recupero se il veicolo ha subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree equiparate (percorsi fuoristrada);
- costi relativi al trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata;
- ogni eventuale eccedenza rispetto al massimale.

### **Veicolo in sostituzione**

Sono a carico dell'assicurato:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.), parcheggio relative al veicolo in sostituzione;
- le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge, i servizi aggiuntivi e le relative franchigie relativi al veicolo in sostituzione;
- le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio, che devono essere versate direttamente dall'assicurato;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che deve comunque essere accordata da Generali Italia tramite la Struttura Organizzativa.

La prestazione non opera per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di roulotte e rimorchi in caso della prestazione veicolo in sostituzione.

### **Demolizione del veicolo in Italia**

Se il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'assicurato che deve provvedere direttamente al pagamento. Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'assicurato che deve provvedere direttamente al pagamento.

### **Rimpatrio del veicolo**

Sono escluse le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori. È a carico dell'assicurato il costo del rimpatrio a carico della Struttura Organizzativa se superiore al valore commerciale del veicolo nello stato in cui si trova dopo il sinistro.

### **Rientro o proseguimento del viaggio**

È escluso dalla prestazione il rientro del bagaglio che eccede i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto.

### **Viaggio di un familiare**

Non sono comprese le spese di albergo diverse da quelle indicate.

### **Spese d'albergo**

Sono escluse le spese d'albergo diverse da quelle indicate.

### **Invio dei pezzi di ricambio**

Sono a carico dell'assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali.

## Rimpatrio sanitario

Sono escluse le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'assicurato di proseguire il viaggio o la coesistenza di malattie infettive ed ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie.

La prestazione inoltre non opera se l'assicurato o i suoi familiari giungono a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

## Rimpatrio salma

Sono a carico dei familiari dell'assicurato le spese relative alla cerimonia funebre, l'eventuale recupero della salma e l'inumazione.

## Sezione 17 Garanzia Assistenza - Autocarri Leggeri e Pesanti (entro 60 q.li) (cl FL)



La garanzia opera solo se acquistata.

Nei limiti e alle condizioni che seguono, è prestata assistenza all'assicurato se si trova in difficoltà a seguito di un evento fortuito, oggetto di una delle prestazioni sotto indicate.

Ogni singola prestazione descritta in questa Sezione può essere erogata fino ad un massimo di 3 volte per periodo di validità della polizza.

### Art. 17.1 - Che cosa è assicurato?

La garanzia comprende tutte le prestazioni di seguito descritte.

Depannage - officina mobile in Italia, Soccorso stradale, Recupero del veicolo fuori strada, Autovettura in sostituzione, Richiesta Documenti, Supporto nella compilazione del modello CAI, Demolizione del veicolo, Spese d'albergo, Taxi per recarsi in albergo, Abbandono legale del veicolo, Viaggio per il recupero del veicolo riparato, Invio dei pezzi di ricambio, Anticipo spese di prima necessità, Anticipo spese legali, Anticipo della cauzione penale, Viaggio di un familiare, Trasporto in autoambulanza, Autista a disposizione, Rientro sanitario, Rimpatrio salma, Interprete a disposizione.

### Contenuto delle singole prestazioni

#### DEPANNAGE - OFFICINA MOBILE in Italia

Se a seguito di guasto (compresa la foratura degli pneumatici), rottura, smarrimento, smagnetizzazione, furto delle chiavi o dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo, incidente, incendio, esaurimento batteria, il veicolo non è in grado di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verifica la disponibilità di una officina mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro e la invia per la riparazione.

Se durante l'intervento l'officina mobile riscontra l'impossibilità a riparare il veicolo, procede al traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione "Soccorso Stradale".

#### Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento sul posto con un massimo di € 600 per sinistro.

#### SOCCORSO STRADALE

Qualora il veicolo abbia subito:

- un incidente, un incendio, un guasto (compresa la foratura degli pneumatici), un furto tentato o parziale, una rapina tentata;
- un furto totale o una rapina, seguiti da ritrovamento, con danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali;

- errato o mancato rifornimento o congelamento del carburante;
- rottura, smarrimento, smagnetizzazione, furto delle chiavi o dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo;
- immobilizzo del veicolo dovuto a danni agli pneumatici

La Struttura Organizzativa mette a disposizione il mezzo di soccorso per trainare il veicolo, in accordo con l'assicurato, presso il più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o al punto indicato dall'assicurato.

La Struttura Organizzativa potrebbe richiedere, prima di effettuare il traino, l'eventuale trasferimento della merce trasportata o nel caso in cui la motrice abbia al seguito il rimorchio, lo sgancio dello stesso.

### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico le spese del traino fino al punto indicato dall'assicurato purché entro 80 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo.

In caso di evento avvenuto in aree adibite a cantiere il massimale si intende ridotto a € 350.

### **RECUPERO DEL VEICOLO FUORISTRADA**

Se in caso di guasto, incendio, incidente da circolazione il veicolo è fuoriuscito dalla sede stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale.

### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 2.500 per sinistro.

### **AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE solo in Italia**

Se il veicolo assicurato ha bisogno di riparazioni di durata superiore a 8 ore di manodopera certificate da un'officina con riferimento ai tempi di lavorazione della casa costruttrice, l'assicurato può usufruire di un veicolo in sostituzione di cilindrata fino ad un massimo di 1200 cc. o equivalente.

### **Massimale**

Il veicolo in sostituzione è reso disponibile per il tempo necessario alla riparazione e con percorrenza illimitata, fino a un massimo di giorni come di seguito riportato:

- 5 giorni per guasto, incidente, furto parziale o tentato, rapina tentata, antieconomicità riparazione e demolizione, incendio totale, furto totale, rapina.

L'assicurato ritira e riconsegna il veicolo in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata. L'assicurato deve fornire alla Compagnia di autonoleggio la patente di guida in originale e valida e il numero di carta di credito (non prepagata) a titolo di cauzione.

### **RICHIESTA DOCUMENTI**

A seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato può avvalersi della Struttura organizzativa per la richiesta dell'estratto cronologico generale o storico e della perdita di possesso contattando il numero verde 800 880 880, comunicando la targa del veicolo e inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente. In seguito la Struttura organizzativa richiede agli uffici preposti i documenti e, una volta ottenuti, li invia all'Assicurato. La Struttura organizzativa può richiedere all'Assicurato, che deve fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla prestazione dell'assistenza; i relativi costi sono a carico di Generali Italia.

### **Duplicazione patente di guida**

In caso di incendio o furto del veicolo assicurato o di incidente da circolazione che abbia comportato anche la perdita o distruzione della patente di guida del conducente, Generali Italia rimborsa, fino ad un massimo di € 300 per ogni sinistro e anno assicurativo, le spese sostenute e documentate per ottenere il duplicato del documento.

## SUPPORTO NELLA COMPILAZIONE CAI

Il servizio è attivo 24 ore su 24.

Se l'assicurato ha bisogno di supporto a seguito di incidente stradale avvenuto in Italia, può contattare la Struttura Organizzativa per:

- i. ricevere informazioni sulle modalità di compilazione del modello C.A.I.;
- j. ricevere info su procedure dissequestro veicolo in Italia;
- k. ricevere recapiti consolati o ambasciate estere per richiedere assistenza burocratica;
- l. ricevere consulenza legale per azioni a difesa propri diritti.

## DEMOLIZIONE DEL VEICOLO in Italia

Se a seguito di incidente da circolazione il veicolo ha subito danni tali da renderne necessaria la demolizione e la cancellazione al P.R.A., la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato, organizza il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la successiva demolizione.

L'assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione (originale);
- CDP digitale;
- targhe del veicolo;

(in caso di assenza di uno o più dei documenti citati l'assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostituita e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.);

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, se questi è diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia). La mancata presentazione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato prende in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; poi invia al domicilio dell'assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'assicurato prende atto che il veicolo è demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

### Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico i costi relativi al recupero con carro attrezzi, alla demolizione e alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico.

**Le prestazioni che seguono operano solo quando il sinistro si verifica ad oltre 20 km dal comune di residenza dell'assicurato.**

## SPESE DI ALBERGO

Se, in conseguenza guasto, incidente da circolazione o incendio, il veicolo subisce danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali e ciò esiga sosta forzata dell'assicurato (eventualmente anche del secondo autista) per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare un albergo, con copertura delle spese di pernottamento e prima colazione.

### Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 300 complessive per sinistro e massimo € 100 a persona fino ad un massimo di 3 notti.

## **TAXI PER RECARSIS IN ALBERGO**

Se a seguito della richiesta della prestazione "Spese di albergo" l'assicurato necessita di un taxi, la Struttura Organizzativa provvede a fornire un taxi per permettere di raggiungere l'albergo.

### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 100.

## **ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'**

Se, in conseguenza di incendio, furto di parti del veicolo, guasto o incidente da circolazione, l'assicurato non è in grado di provvedere direttamente al pagamento delle spese relative alla riparazione del veicolo, la Struttura Organizzativa provvede per conto dell'assicurato, ad anticipare la somma.

### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico le spese € 2.000 complessivi per sinistro.

La Struttura Organizzativa ha la facoltà di richiedere adeguate garanzie.

## **VIAGGIO DI UN FAMILIARE**

Se, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione in Italia nel quale è stato coinvolto il veicolo, l'assicurato è ricoverato in ospedale e i medici ritengono che non sia trasferibile prima di 5 giorni, la Struttura Organizzativa provvede a fornire un biglietto ferroviario di prima classe o d'aereo in classe economica, di andata e ritorno, per permettere a un familiare convivente, residente in Italia, di recarsi presso l'assicurato ricoverato.

La Struttura Organizzativa inoltre provvede, se l'assicurato ha bisogno di assistenza personale a prenotare al familiare un albergo.

### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, fino a un massimo di € 350 complessivi.

## **TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA**

Se a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione nel quale è stato coinvolto il veicolo, l'assicurato o il secondo autista ha bisogno di un trasporto in autoambulanza dopo il ricovero di primo soccorso, la Struttura Organizzativa provvede a inviare un'autoambulanza.

### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico le spese dell'autoambulanza fino ad un massimo di € 200 per sinistro.

**Le prestazioni che seguono operano solo quando il sinistro si verifica all'estero e ad oltre 20 km dal comune di residenza dell'assicurato.**

## **ABBANDONO LEGALE DEL VEICOLO**

Se in conseguenza di incendio, guasto o incidente da circolazione il veicolo non può essere riparato in quanto il costo della riparazione risulta antieconomico, la Struttura Organizzativa, organizza la demolizione del veicolo ed eventualmente, se ciò non è possibile in loco, al trasporto al di fuori del confine dello Stato in cui si trova per poter procedere alla demolizione.

### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico le relative spese.

## **VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO**

Se, in conseguenza di incendio, guasto, incidente da circolazione, ritrovamento dopo furto o rapina o se l'assicurato non è in grado di guidare il veicolo per malattia, infortunio o ritiro della patente il veicolo rimane im-

mobilitato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni, è messo a disposizione dell'assicurato un biglietto aereo (in classe economica) o ferroviario (di prima classe), di sola andata, per consentire il recupero del veicolo riparato.

### **Massimale**

Generali Italia tiene a carico i costi fino ad un massimo di € 350 per sinistro.

### **INVIO PEZZI DI RICAMBIO**

Se in conseguenza di incendio, furto di parti del veicolo, guasto o incidente da circolazione, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo e che servono per la sua riparazione non possono essere reperiti sul posto, Generali Italia per il tramite della Struttura Organizzativa provvede a inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio delle autovetture in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

### **Massimale**

Generali Italia tiene a carico i costi relativi alla ricerca e alla spedizione fino ad un massimo di € 750 per sinistro.

### **ANTICIPO SPESE LEGALI**

Se in conseguenza di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell'assicurato in conseguenza di incidente da circolazione nel quale è stato coinvolto il veicolo, l'assicurato non può provvedere direttamente, Generali Italia per il tramite della Struttura Organizzativa anticipa per suo conto a titolo di prestito l'onorario di un legale.

### **Massimale**

Generali Italia anticipa le spese fino a un massimo di € 1.500 per sinistro.

### **ANTICIPO DELLA CAUZIONE PENALE**

Se in conseguenza di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell'assicurato in conseguenza di incidente da circolazione nel quale è stato coinvolto il veicolo, l'assicurato non può provvedere direttamente, Generali Italia per il tramite della Struttura Organizzativa anticipa per suo conto a titolo di prestito la cauzione penale fissata dalle Autorità.

### **Massimale**

Generali Italia anticipa le spese fino a un massimo di € 3.500 per sinistro.

### **RIENTRO SANITARIO**

Se a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione nel quale è stato coinvolto il veicolo, le condizioni dell'assicurato, accertate tramite contatti diretti o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa e il medico curante sul posto, rendono necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'assicurato:

- aereo sanitario (limitatamente al caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei);
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, se occorre, il vagone letto;
- autoambulanza senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico di Generali Italia, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. Generali Italia, se ha provveduto al rientro dell'assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne è in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.

## **RIMPATRIO SALMA**

Se, a seguito di incidente stradale nel quale rimane coinvolto il veicolo, l'assicurato è deceduto, Generali Italia, tramite la Struttura Organizzativa organizza il trasporto delle spoglie nel luogo di inumazione, purché in Italia, dopo aver adempiuto a tutte le formalità sul luogo del decesso.

### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico le spese di trasporto della salma fino ad un massimo di € 2.500 complessive per sinistro.

## **AUTISTA A DISPOSIZIONE**

Se in seguito ad infortunio da incidente stradale l'Assicurato subisca lesioni tali da non poter guidare il veicolo o a seguito di malattia, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'autista in sostituzione un biglietto ferroviario prima classe o aereo classe economica per recuperare il veicolo e ricondurlo presso la residenza dell'Assicurato.

### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico i costi del biglietto dell'autista in sostituzione fino ad un massimo di € 200 per sinistro.

La prestazione viene fornita a condizione che il veicolo sia in buono stato, funzionante e non presenti anomalie in contrasto con il Codice della Strada.

## **INTERPRETE A DISPOSIZIONE**

Se, in conseguenza di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'assicurato in seguito a incidente da circolazione nel quale è stato coinvolto il veicolo, l'assicurato ricoverato ha bisogno di assistenza, Generali Italia per il tramite della Struttura Organizzativa provvede a fornire un interprete.

### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario dell'interprete fino a un massimo complessivo di € 500 per sinistro.

## **Art. 17.2 - Che cosa non è assicurato?**

Non sono assicurati i danni causati da dolo dell'assicurato.

## **Art. 17.3 - Ci sono limiti di copertura?**

Le prestazioni non sono dovute per sinistri:

- a. avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti e in occasione di tutti quei fenomeni atmosferici che hanno caratteristiche di calamità naturali;
- b. avvenuti in conseguenza di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- c. avvenuti in conseguenza di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d. avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara<sup>(36)</sup>;
- e. determinati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- f. determinati da suicidio o tentato suicidio dell'assicurato;
- g. avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada;
- h. accidentale.

(36) Art. 9 del Codice della strada.

Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad altra circostanza fortuita e imprevedibile.

Inoltre, per quanto riguarda le singole prestazioni si aggiungono le seguenti esclusioni:

### **Depannage - officina mobile in Italia**

Sono a carico dell'assicurato:

- il costo dei pezzi di ricambio, compresa la nuova batteria, eventualmente utilizzati durante l'intervento d'urgenza;
- spese relative all'intervento di mezzi eccezionali;
- ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso;
- spese traino se immobilizzo al di fuori dalla rete stradale pubblica o aree equivalenti;
- spese eccedenti il massimale.

### **Soccorso stradale**

Sono a carico dell'assicurato:

- le eventuali spese eccedenti oltre 80 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo;
- il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per effettuare le riparazioni;
- le spese per il traino se il veicolo ha subito l'incidente o il guasto al di fuori della rete stradale pubblica o di aree equiparate;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali (salvo quanto previsto dall'Art. "Recupero del Veicolo Fuori Strada");
- costi trasferimento merce;
- eventuali danni causati alla merce trasportata e non imputabili al Soccorso Stradale attivato.

### **Recupero del veicolo fuori strada**

Sono a carico dell'assicurato:

- costo pezzi di ricambio e spese di riparazione;
- le spese per il recupero se il veicolo ha subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree equiparate (percorsi fuoristrada);
- costi relativi al trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata;
- ogni eventuale eccedenza rispetto al massimale.

### **Veicolo in sostituzione**

Sono a carico dell'assicurato:

- le spese del carburante idoneo al veicolo noleggiato e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.), parcheggio relativi al veicolo in sostituzione;
- le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le franchigie relative al veicolo in sostituzione;
- servizi aggiuntivi al contratto di noleggio (in via esemplificativa e non esaustiva: navigatore satellitare, seggiolini, ecc.);
- le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio, che devono essere versate direttamente dall'assicurato nei modi e nelle forme previsti dalle società di autonoleggio (carta di credito non prepagata e/o carta di debito);
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che deve comunque essere accordata da Generali Italia tramite la Struttura Organizzativa.

La prestazione non opera per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;

- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di rimorchi in caso della prestazione veicolo in sostituzione.

### **Demolizione del veicolo in Italia**

Se il recupero richiede l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'assicurato che deve provvedere direttamente al pagamento. Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'assicurato che deve provvedere direttamente al pagamento.

### **Viaggio di un familiare**

Non sono comprese le spese di albergo diverse da quelle indicate.

### **Spese d'albergo**

Sono escluse le spese d'albergo diverse da quelle indicate.

### **Invio dei pezzi di ricambio**

Sono a carico dell'assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali.

### **Rimpatrio sanitario**

Sono escluse le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'assicurato di proseguire il viaggio o la coesistenza di malattie infettive ed ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie.

La prestazione inoltre non opera se l'assicurato o i suoi familiari giungono a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

### **Rimpatrio salma**

Sono a carico dei familiari dell'assicurato le spese relative alla cerimonia funebre, l'eventuale recupero della salma e l'inumazione.

### **Autista a disposizione**

Restano in ogni caso a carico dell'Assicurato il costo dell'autista in sostituzione, le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali.



La garanzia opera solo se acquistata.

Nei limiti e alle condizioni che seguono, è prestata assistenza all'assicurato se si trova in difficoltà a seguito di un evento fortuito, oggetto di una delle prestazioni sotto indicate.

Ogni singola prestazione descritta in questa Sezione può essere erogata fino ad un massimo di 3 volte per periodo di validità della polizza.

### **Art. 18.1 - Che cosa è assicurato?**

La garanzia comprende tutte le prestazioni di seguito descritte.

Depannage - officina mobile in Italia, Soccorso stradale, Recupero del veicolo fuori strada, Autovettura in sostituzione, Richiesta documenti, Supporto nella compilazione del modello CAI, Demolizione del veicolo, Spese d'albergo, Taxi per recarsi in albergo, Abbandono legale del veicolo, Viaggio per il recupero del veicolo riparato, Invio dei pezzi di ricambio, Anticipo spese di prima necessità, Anticipo spese legali, Anticipo della cauzione penale, Viaggio di un familiare, Trasporto in autoambulanza, Autista a disposizione, Rientro sanitario, Rimpatrio salma, Interprete a disposizione.

#### **Contenuto delle singole prestazioni:**

##### **DEPANNAGE - OFFICINA MOBILE in Italia**

Se a seguito di guasto (compresa la foratura degli pneumatici), rottura, smarrimento, smagnetizzazione, furto delle chiavi o dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo, incidente, incendio, esaurimento batteria, il veicolo non è in grado di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verifica la disponibilità di una officina mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro e la invia per la riparazione.

Se durante l'intervento l'officina mobile riscontra l'impossibilità a riparare il veicolo, procede al traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione "Soccorso Stradale".

#### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento sul posto con un massimo di € 1.000 per sinistro.

##### **SOCCORSO STRADALE**

Qualora il veicolo abbia subito:

- un incidente, un incendio, un guasto (compresa la foratura degli pneumatici), un furto tentato o parziale, una rapina tentata;
- un furto totale o una rapina, seguiti da ritrovamento, con danni tale da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali;
- errato o mancato rifornimento o congelamento del carburante;
- rottura, smarrimento, smagnetizzazione, furto delle chiavi o dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo;
- immobilizzo del veicolo dovuto a danni agli pneumatici.

La Struttura Organizzativa mette a disposizione il mezzo di soccorso per trainare il veicolo, in accordo con l'assicurato, presso il più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o al punto indicato dall'assicurato.

La Struttura Organizzativa potrebbe richiedere, prima di effettuare il traino, l'eventuale trasferimento della merce trasportata o nel caso in cui la motrice abbia al seguito il rimorchio, lo sgancio dello stesso.

## **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico le spese del traino fino al punto indicato dall'assicurato fino ad un massimo di € 4.000 per sinistro.

In caso di evento avvenuto in aree adibite a cantiere il massimale si intende ridotto a € 750.

## **RECUPERO DEL VEICOLO FUORISTRADA**

Se in caso di guasto, incendio, incidente da circolazione il veicolo è fuoriuscito dalla sede stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale.

## **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 4.500 per sinistro.

## **AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE solo in Italia**

Se il veicolo assicurato ha bisogno di riparazioni di durata superiore a 8 ore di manodopera certificate da un'officina con riferimento ai tempi di lavorazione della casa costruttrice, l'assicurato può usufruire di un veicolo in sostituzione di cilindrata fino ad un massimo di 1200 cc. o equivalente.

## **Massimale**

Il veicolo in sostituzione è reso disponibile per il tempo necessario alla riparazione e con percorrenza illimitata, fino a un massimo di giorni come di seguito riportato:

- 5 giorni per guasto, incidente, furto parziale o tentato, rapina tentata, antieconomicità riparazione e demolizione, incendio totale, furto totale, rapina.

L'assicurato ritira e riconsegna il veicolo in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata. L'assicurato deve fornire alla Compagnia di autonoleggio la patente di guida in originale e valida e il numero di carta di credito (non prepagata) a titolo di cauzione.

## **RICHIESTA DOCUMENTI**

A seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato può avvalersi della Struttura organizzativa per la richiesta dell'estratto cronologico generale o storico e della perdita di possesso contattando il numero verde 800 880 880, comunicando la targa del veicolo e inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente. In seguito la Struttura organizzativa richiede agli uffici preposti i documenti e, una volta ottenuti, li invia all'Assicurato. La Struttura organizzativa può richiedere all'Assicurato, che deve fornirli integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla prestazione dell'assistenza; i relativi costi sono a carico di Generali Italia.

## **Duplicazione patente di guida**

In caso di incendio o furto del veicolo assicurato o di incidente da circolazione che abbia comportato anche la perdita o distruzione della patente di guida del conducente, Generali Italia rimborsa, fino ad un massimo di € 300 per ogni sinistro e anno assicurativo, le spese sostenute e documentate per ottenere il duplicato del documento.

## **SUPPORTO NELLA COMPILAZIONE CAI**

Il servizio è attivo 24 ore su 24.

Se l'assicurato ha bisogno di supporto a seguito di incidente stradale avvenuto in Italia, può contattare la Struttura Organizzativa per:

- ricevere informazioni sulle modalità di compilazione del modello C.A.I.;
- ricevere info su procedure dissequestro veicolo in Italia;
- ricevere recapiti consolati o ambasciate estere per richiedere assistenza burocratica;
- ricevere consulenza legale per azioni a difesa propri diritti.

## **DEMOLIZIONE DEL VEICOLO in Italia**

Se a seguito di incidente da circolazione il veicolo ha subito danni tali da renderne necessaria la demolizione e la cancellazione al P.R.A., la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato, organizza il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la successiva demolizione.

L'assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione (originale);
- CDP digitale;
- targhe del veicolo;

(in caso di assenza di uno o più dei documenti citati l'assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.);

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, se questi è diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia). La mancata presentazione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato prende in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; poi invia al domicilio dell'assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'assicurato prende atto che il veicolo è demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico i costi relativi al recupero con carro attrezzi, alla demolizione e alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico.

**Le prestazioni che seguono operano solo quando il sinistro si verifica ad oltre 20 km dal comune di residenza dell'assicurato.**

## **SPESE DI ALBERGO**

Se, in conseguenza guasto, incidente da circolazione o incendio, il veicolo subisce danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali e ciò esiga sosta forzata dell'assicurato (eventualmente anche del secondo autista) per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare un albergo, con colazione.

### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 500 complessive per sinistro e massimo € 100 a persona fino ad un massimo di 5 notti.

## **TAXI PER RECARSÌ IN ALBERGO**

Se a seguito della richiesta delle prestazioni "Spese di albergo" l'assicurato necessita di un taxi, la Struttura Organizzativa provvede a fornire un taxi per permettere di raggiungere l'albergo.

### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 100.

## **ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'**

Se, in conseguenza di incendio, furto di parti del veicolo, guasto o incidente da circolazione, l'assicurato non è in grado di provvedere direttamente al pagamento delle spese relative alla riparazione del veicolo, la Struttura Organizzativa provvede per conto dell'assicurato, ad anticipare la somma.

### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico le spese € 2.000 complessivi per sinistro.

La Struttura Organizzativa ha la facoltà di richiedere adeguate garanzie.

## **VIAGGIO DI UN FAMILIARE**

Se, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione in Italia nel quale è stato coinvolto il veicolo, l'assicurato è ricoverato in ospedale e i medici ritengono che non sia trasferibile prima di 5 giorni, la Struttura Organizzativa provvede a fornire un biglietto ferroviario di prima classe o d'aereo in classe economica, di andata e ritorno, per permettere a un familiare convivente, residente in Italia, di recarsi presso l'assicurato ricoverato.

La Struttura Organizzativa inoltre provvede, se l'assicurato ha bisogno di assistenza personale a prenotare al familiare un albergo.

### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, fino a un massimo di € 350 complessivi.

## **TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA**

Se a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione nel quale è stato coinvolto il veicolo, l'assicurato o il secondo autista ha bisogno di un trasporto in autoambulanza dopo il ricovero di primo soccorso, la Struttura Organizzativa provvede a inviare un'autoambulanza.

### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico le spese dell'autoambulanza fino ad un massimo di € 200 per sinistro.

## **Prestazioni valide quando il sinistro si verifica all'estero e ad oltre 20 km dal comune di residenza dell'assicurato.**

## **ABBANDONO LEGALE DEL VEICOLO**

Se in conseguenza di incendio, guasto o incidente da circolazione il veicolo non può essere riparato in quanto il costo della riparazione risulta antieconomico, la Struttura Organizzativa, organizza la demolizione del veicolo ed eventualmente, se ciò non è possibile in loco, al trasporto al di fuori del confine dello Stato in cui si trova per poter procedere alla demolizione.

### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico le relative spese.

## **VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO**

Se, in conseguenza di incendio, guasto, incidente da circolazione, ritrovamento dopo furto o rapina o se l'assicurato non è in grado di guidare il veicolo per malattia, infortunio o ritiro della patente il veicolo rimane immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni, è messo a disposizione dell'assicurato un biglietto aereo (in classe economica) o ferroviario (di prima classe), di sola andata, per consentire il recupero del veicolo riparato.

### **Massimale**

Generali Italia tiene a carico i costi fino ad un massimo di € 350 per sinistro.

## **INVIO PEZZI DI RICAMBIO**

Se in conseguenza di incendio, furto di parti del veicolo, guasto o incidente da circolazione, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo e che servono per la sua riparazione non possono essere reperiti sul posto, Generali Italia per il tramite della Struttura Organizzativa provvede a inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio delle autovetture in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

### **Massimale**

Generali Italia tiene a carico i costi relativi alla ricerca e alla spedizione fino ad un massimo di € 750 per sinistro.

## **ANTICIPO SPESE LEGALI**

Se in conseguenza di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell'assicurato in conseguenza di incidente da circolazione nel quale è stato coinvolto il veicolo, l'assicurato non può provvedere direttamente, Generali Italia per il tramite della Struttura Organizzativa anticipa per suo conto a titolo di prestito l'onorario di un legale.

### **Massimale**

Generali Italia anticipa le spese fino a un massimo di € 1.500 per sinistro.

## **ANTICIPO DELLA CAUZIONE PENALE**

Se in conseguenza di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell'assicurato in conseguenza di incidente da circolazione nel quale è stato coinvolto il veicolo, l'assicurato non può provvedere direttamente, Generali Italia per il tramite della Struttura Organizzativa anticipa per suo conto a titolo di prestito la cauzione penale fissata dalle Autorità.

### **Massimale**

Generali Italia anticipa le spese fino a un massimo di € 3.500 per sinistro.

## **RIENTRO SANITARIO**

Se a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione nel quale è stato coinvolto il veicolo, le condizioni dell'assicurato, accertate tramite contatti diretti o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa e il medico curante sul posto, rendono necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'assicurato:

- aereo sanitario (limitatamente al caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei);
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, se occorre, il vagone letto;
- autoambulanza senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico di Generali Italia, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. Generali Italia, se ha provveduto al rientro dell'assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne è in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.

## **RIMPATRIO SALMA**

Se, a seguito di incidente stradale nel quale rimane coinvolto il veicolo, l'assicurato è deceduto, Generali Italia, tramite la Struttura Organizzativa organizza il trasporto delle spoglie nel luogo di inumazione, purché in Italia, dopo aver adempiuto a tutte le formalità sul luogo del decesso.

### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico le spese di trasporto della salma fino ad un massimo di € 5.000 complessive per sinistro.

## **AUTISTA A DISPOSIZIONE**

Se in seguito ad infortunio da incidente stradale l'Assicurato subisca lesioni tali da non poter guidare il veicolo o a seguito di malattia, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'autista in sostituzione un biglietto ferroviario prima classe o aereo classe economica per recuperare il veicolo e ricondurlo presso la residenza dell'Assicurato.

### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico i costi del biglietto dell'autista in sostituzione fino ad un massimo di € 200 per sinistro.

La prestazione viene fornita a condizione che il veicolo sia in buono stato, funzionante e non presenti anomalie in contrasto con il Codice della Strada.

## **INTERPRETE A DISPOSIZIONE**

Se, in conseguenza di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'assicurato in seguito a incidente da circolazione nel quale è stato coinvolto il veicolo, l'assicurato ricoverato ha bisogno di assistenza, Generali Italia per il tramite della Struttura Organizzativa provvede a fornire un interprete.

### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario dell'interprete fino a un massimo complessivo di € 500 per sinistro.

## **Art. 18.2 - Che cosa non è assicurato?**

Non sono assicurati i danni causati da dolo dell'assicurato.

## **Art. 18.3 - Ci sono limiti di copertura?**

Le prestazioni non sono dovute per sinistri:

- a. avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti e in occasione di tutti quei fenomeni atmosferici che hanno caratteristiche di calamità naturali;
- b. avvenuti in conseguenza di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- c. avvenuti in conseguenza di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d. avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara<sup>(37)</sup>;
- e. determinati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- f. determinati da suicidio o tentato suicidio dell'assicurato;
- g. avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada
- h. accidentale.

Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad altra circostanza fortuita e imprevedibile.

Inoltre, per quanto riguarda le singole prestazioni si aggiungono le seguenti esclusioni:

### **Depannage - officina mobile in Italia**

Sono a carico dell'assicurato:

- il costo dei pezzi di ricambio, compresa la nuova batteria, eventualmente utilizzati durante l'intervento d'emergenza;

(37) Art. 9 del Codice della strada.

- spese relative all'intervento di mezzi eccezionali;
- ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso;
- spese traino se immobilizzo al di fuori dalla rete stradale pubblica o aree equivalenti;
- spese eccedenti il massimale.

### **Soccorso stradale**

Sono a carico dell'assicurato:

- ogni eventuale eccedenza rispetto al massimale per il traino del veicolo dal luogo del fermo;
- il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per effettuare le riparazioni;
- le spese per il traino se il veicolo ha subito l'incidente o il guasto al di fuori della rete stradale pubblica o di aree equiparate;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali (salvo quanto previsto dall'Art. "Recupero del Veicolo Fuori Strada");
- costi trasferimento merce;
- eventuali danni causati alla merce trasportata e non imputabili al Soccorso Stradale attivato.

### **Recupero del veicolo fuori strada**

Sono a carico dell'assicurato:

- costo pezzi di ricambio e spese di riparazione;
- le spese per il recupero se il veicolo ha subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree equiparate (percorsi fuoristrada);
- costi relativi al trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata;
- ogni eventuale eccedenza rispetto al massimale.

### **Veicolo in sostituzione**

Sono a carico dell'assicurato:

- le spese del carburante idoneo al veicolo noleggiato e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.), parcheggio relativi al veicolo in sostituzione;
- le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le franchigie relative al veicolo in sostituzione;
- servizi aggiuntivi al contratto di noleggio (in via esemplificativa e non esaustiva: navigatore satellitare, seggiolini, ecc.)
- le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio, che devono essere versate direttamente dall'assicurato nei modi e nelle forme previsti dalle società di autonoleggio (carta di credito non prepagata e/o carta di debito);
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che deve comunque essere accordata da Generali Italia tramite la Struttura Organizzativa.

La prestazione non opera per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di rimorchi in caso della prestazione veicolo in sostituzione.

### **Demolizione del veicolo in Italia**

Se il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'assicurato che deve provvedere direttamente al pagamento. Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'assicurato che deve provvedere direttamente al pagamento.

### **Viaggio di un familiare**

Non sono comprese le spese di albergo diverse da quelle indicate.

### **Spese d'albergo**

Sono escluse le spese d'albergo diverse da quelle indicate.

### **Invio dei pezzi di ricambio**

Sono a carico dell'assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali.

### **Rimpatrio sanitario**

Sono escluse le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'assicurato di proseguire il viaggio o la coesistenza di malattie infettive ed ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie.

La prestazione inoltre non opera se l'assicurato o i suoi familiari giungono a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

### **Rimpatrio salma**

Sono a carico dei familiari dell'assicurato le spese relative alla cerimonia funebre, l'eventuale recupero della salma e l'inumazione.

### **Autista a disposizione**

Restano in ogni caso a carico dell'Assicurato il costo dell'autista in sostituzione, le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali.

## **Sezione 19 Garanzia Assistenza - Rimorchi Leggeri e Pesanti (cl FA)**



La garanzia opera solo se acquistata.

Nei limiti e alle condizioni che seguono, è prestata assistenza all'assicurato se si trova in difficoltà a seguito di un evento fortuito, oggetto di una delle prestazioni sotto indicate.

Ogni singola prestazione descritta in questa Sezione può essere erogata fino ad un massimo di 3 volte per periodo di validità della polizza.

### **Art. 19.1 - Che cosa è assicurato?**

#### **Contenuto delle singole prestazioni:**

La garanzia comprende tutte le prestazioni di seguito descritte.

Depannage - officina mobile in Italia, Soccorso stradale, Richiesta documenti

#### **DEPANNAGE - OFFICINA MOBILE in Italia**

Se a seguito di guasto (compresa la foratura degli pneumatici), rottura, smarrimento, smagnetizzazione, furto delle chiavi o dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo, incidente, incendio, il veicolo non è in grado di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verifica la disponibilità di una officina mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro e la invia per la riparazione.

Se durante l'intervento l'officina mobile riscontra l'impossibilità a riparare il veicolo, procede al traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione "Soccorso Stradale".

#### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento sul posto con un massimo di € 1.000 per sinistro.

## **SOCCORSO STRADALE**

Qualora il veicolo abbia subito:

- un incidente, un incendio, un guasto (compresa la foratura degli pneumatici), un furto tentato o parziale, una rapina tentata;
- un furto totale o una rapina, seguiti da ritrovamento, con danni tale da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali;
- immobilizzo del veicolo dovuto a danni agli pneumatici

La Struttura Organizzativa mette a disposizione il mezzo di soccorso per trainare il veicolo, in accordo con l'assicurato, presso il più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o al punto indicato dall'assicurato.

La Struttura Organizzativa potrebbe richiedere, prima di effettuare il traino, l'eventuale trasferimento della merce trasportata o nel caso in cui la motrice abbia al seguito il rimorchio, lo sgancio dello stesso.

### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico le spese del traino fino al punto indicato dall'assicurato fino ad un massimo di € 2.000 per sinistro.

## **RICHIESTA DOCUMENTI**

A seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato può avvalersi della Struttura organizzativa per la richiesta dell'estratto cronologico generale o storico e della perdita di possesso contattando il numero verde 800 880 880, comunicando la targa del veicolo e inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente. In seguito la Struttura organizzativa richiede agli uffici preposti i documenti e, una volta ottenuti, li invia all'Assicurato. La Struttura organizzativa può richiedere all'Assicurato, che deve fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla prestazione dell'assistenza; i relativi costi sono a carico di Generali Italia.

### **Duplicazione patente di guida**

In caso di incendio o furto del veicolo assicurato o di incidente da circolazione che abbia comportato anche la perdita o distruzione della patente di guida del conducente, Generali Italia rimborsa, fino ad un massimo di € 300 per ogni sinistro e anno assicurativo, le spese sostenute e documentate per ottenere il duplicato del documento.

## **Art. 19.2 - Che cosa non è assicurato?**

Non sono assicurati i danni causati da dolo dell'assicurato.

## **Art. 19.3 - Ci sono limiti di copertura?**

Le prestazioni non sono dovute per sinistri:

- avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti e in occasione di tutti quei fenomeni atmosferici che hanno caratteristiche di calamità naturali;
- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- avvenuti in conseguenza di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara<sup>(38)</sup>;
- determinati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- determinati da suicidio o tentato suicidio dell'assicurato;
- avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale.

(38) Art. 9 del Codice della strada.

Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad altra circostanza fortuita e imprevedibile.

Inoltre, per quanto riguarda le singole prestazioni si aggiungono le seguenti esclusioni:

### **Depannage - officina mobile in Italia**

Sono a carico dell'assicurato:

- il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati durante l'intervento d'urgenza;
- spese relative all'intervento di mezzi eccezionali;
- ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso;
- spese traino se immobilizzo al di fuori della rete stradale pubblica o aree equivalenti;
- spese eccedenti il massimale.

### **Soccorso stradale**

Sono a carico dell'assicurato:

- ogni eventuale eccedenza rispetto al massimale per il traino del veicolo dal luogo del fermo;
- il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per effettuare le riparazioni;
- le spese per il traino se il veicolo ha subito l'incidente o il guasto al di fuori della rete stradale pubblica o di aree equiparate;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali (salvo quanto previsto dall'Art. "Recupero del Veicolo Fuori Strada");
- costi trasferimento merce;
- eventuali danni causati alla merce trasportata e non imputabili al Soccorso Stradale attivato.

## **Sezione 20 Garanzia Assistenza – Motocicli forma Smart (cl S5)**



La garanzia opera solo se acquistata.

Nei limiti e alle condizioni che seguono, è prestata assistenza all'assicurato se si trova in difficoltà a seguito di un evento fortuito, oggetto di una delle prestazioni sotto indicate.

Ogni singola prestazione descritta in questa Sezione può essere erogata fino ad un massimo di 3 volte per periodo di validità della polizza.

### **Art. 20.1 - Che cosa è assicurato?**

La garanzia comprende tutte le prestazioni di seguito descritte.

Depannage - officina mobile in Italia, Soccorso stradale, Recupero del veicolo fuori strada, Richiesta Documenti, Supporto nella compilazione del modello CAI, Rientro o proseguimento del viaggio, Trasporto in autoambulanza, Rientro sanitario, Rimpatrio salma, Interprete a disposizione.

### **Contenuto delle singole prestazioni:**

#### **DEPANNAGE – OFFICINA MOBILE in Italia**

Se a seguito di guasto (compresa la foratura degli pneumatici), rottura, smarrimento, smagnetizzazione, furto delle chiavi, il veicolo non è in grado di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verifica la disponibilità di una officina mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro e la invia per la riparazione.

Se durante l'intervento l'officina mobile riscontra l'impossibilità a riparare il veicolo, procede al traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione "Soccorso Stradale".

## **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico il costo della manodopera con un massimo di € 300 per sinistro.

## **SOCCORSO STRADALE**

Qualora il veicolo abbia subito:

- un incidente, un incendio, un guasto (compresa la foratura degli pneumatici), un furto tentato o parziale, una rapina tentata;
- un furto totale o una rapina, seguiti da ritrovamento, con danni tale da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali;
- errato o mancato rifornimento o congelamento del carburante;
- rottura, smarrimento, smagnetizzazione, furto delle chiavi;
- immobilizzo del veicolo dovuto a danni agli pneumatici.

La Struttura Organizzativa mette a disposizione il mezzo di soccorso per trainare il veicolo, in accordo con l'assicurato, presso il più vicino punto di assistenza convenzionato con la Società, presso il più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o al punto indicato dall'assicurato.

## **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico le spese del traino fino al punto indicato dall'assicurato purché entro 50 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo.

## **RECUPERO DEL VEICOLO FUORISTRADA**

Se in caso di guasto, incendio, incidente da circolazione il veicolo è fuoriuscito dalla sede stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale.

## **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 300 per sinistro.

## **RICHIESTA DOCUMENTI**

A seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato può avvalersi della Struttura organizzativa per la richiesta dell'estratto cronologico generale o storico e della perdita di possesso contattando il numero verde 800 880 880, comunicando la targa del veicolo e inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente. In seguito la Struttura organizzativa richiede agli uffici preposti i documenti e, una volta ottenuti, li invia all'Assicurato. La Struttura organizzativa può richiedere all'Assicurato, che deve fornirli integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla prestazione dell'assistenza; i relativi costi sono a carico di Generali Italia.

## **Duplicazione patente di guida**

In caso di incendio o furto del veicolo assicurato o di incidente da circolazione che abbia comportato anche la perdita o distruzione della patente di guida del conducente, Generali Italia rimborsa, fino ad un massimo di € 300 per ogni sinistro e anno assicurativo, le spese sostenute e documentate per ottenere il duplicato del documento.

## **SUPPORTO NELLA COMPILAZIONE CAI**

Il servizio è attivo 24 ore su 24.

Se l'assicurato ha bisogno di supporto a seguito di incidente stradale avvenuto in Italia, può contattare la Struttura Organizzativa per:

- ricevere informazioni sulle modalità di compilazione del modello C.A.I.;
- ricevere info su procedure dissequestro veicolo in Italia;

- ricevere recapiti consolati o ambasciate estere per richiedere assistenza burocratica;
- ricevere consulenza legale per azioni a difesa propri diritti.

**Le prestazioni che seguono operano solo quando il sinistro si verifica a oltre 20 km dal comune di residenza dell'assicurato**

**RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO**

Se il veicolo rimane immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali è necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore in Italia o ai 4 giorni all'estero oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa provvede a fornire all'assicurato e ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o uno di aereo di classe economica o un taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio.

**Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico:

- il costo dei biglietti fino ad un importo di € 350 se il rientro o il proseguimento avviene dall'Italia;
- il costo dei biglietti fino ad un importo di € 1.000 se il rientro o il proseguimento avviene dall'estero;
- il costo del taxi fino ad un massimo di € 100 se il rientro o il proseguimento avviene in Italia;
- limitatamente a sinistri verificatisi in Italia, un veicolo ad uso privato senza autista di 1200 cc. fino ad un massimo 2 giorni qualora l'assicurato sia in possesso delle debite autorizzazioni legali alla conduzione di autoveicoli.

**TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA**

Se a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione nel quale è stato coinvolto il veicolo, l'assicurato ha bisogno di un trasporto in autoambulanza dopo il ricovero di primo soccorso, la Struttura Organizzativa provvede a inviare un'autoambulanza.

**Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico le spese dell'autoambulanza fino ad un massimo di € 200 per sinistro.

**Le prestazioni che seguono operano solo quando il sinistro si verifica all'estero e ad oltre 20 km dal comune di residenza dell'assicurato.**

**RIENTRO SANITARIO**

Se a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione nel quale è stato coinvolto il veicolo, le condizioni dell'assicurato, accertate tramite contatti diretti o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa e il medico curante sul posto, rendono necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'assicurato:

- aereo sanitario (limitatamente al caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei);
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, se occorre, il vagone letto;
- autoambulanza senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico di Generali Italia, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. Generali Italia, se ha provveduto al rientro dell'assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne è in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.

**RIMPATRIO SALMA**

Se, a seguito di incidente stradale nel quale rimane coinvolto il veicolo, l'assicurato è deceduto, Generali Italia, tramite la Struttura Organizzativa organizza il trasporto delle spoglie nel luogo di inumazione, purché in Italia, dopo aver adempiuto a tutte le formalità sul luogo del decesso.

## **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico le spese di trasporto della salma fino ad un massimo di € 2.500 complessive per sinistro.

## **INTERPRETE A DISPOSIZIONE**

Se, in conseguenza di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'assicurato e di ricovero dell'assicurato in seguito a incidente da circolazione nel quale è stato coinvolto il veicolo, l'assicurato ha bisogno di assistenza, Generali Italia per il tramite della Struttura Organizzativa provvede a fornire un interprete.

## **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario dell'interprete fino a un massimo complessivo di € 500 per sinistro.

## **Ulteriore garanzia con pagamento di un premio aggiuntivo**

La garanzia opera solo se acquistata.

## **Art. 20.2 - Che cosa non è assicurato?**

Non sono assicurati i danni causati da dolo dell'assicurato.

## **Art. 20.3 - Ci sono limiti di copertura?**

Le prestazioni non sono dovute per sinistri:

- a. avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti e in occasione di tutti quei fenomeni atmosferici che hanno caratteristiche di calamità naturali;
- b. avvenuti in conseguenza di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- c. avvenuti in conseguenza di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d. avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara<sup>(39)</sup>;
- e. determinati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- f. determinati da suicidio o tentato suicidio dell'assicurato;
- g. avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada;
- h. accidentale.

Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad altra circostanza fortuita e imprevedibile.

Inoltre, per quanto riguarda le singole prestazioni si aggiungono le seguenti esclusioni:

## **Depannage - officina mobile in Italia**

Sono a carico dell'assicurato:

- il costo dei pezzi di ricambio, compresa la nuova batteria, eventualmente utilizzati durante l'intervento d'urgenza;
- spese relative all'intervento di mezzi eccezionali;
- ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso;
- spese traino se immobilizzo al di fuori dalla rete stradale pubblica o aree equivalenti;
- spese eccedenti il massimale.

(39) Art. 9 del Codice della strada.

## Soccorso stradale

Sono a carico dell'assicurato:

- le eventuali spese eccedenti oltre 50 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo;
- il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per effettuare le riparazioni;
- le spese per il traino se il veicolo ha subito l'incidente o il guasto al di fuori della rete stradale pubblica o di aree equiparate;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali (salvo quanto previsto dall'Art. "Recupero del Veicolo Fuori Strada").

## Recupero del veicolo fuori strada

Sono a carico dell'assicurato:

- le spese per il recupero se il veicolo ha subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree equiparate (percorsi fuoristrada);
- costi relativi al trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata;
- ogni eventuale eccedenza rispetto al massimale.

## Rientro o proseguimento del viaggio

È escluso dalla prestazione il rientro del bagaglio che eccede i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto.

## Rimpatrio sanitario

Sono escluse le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'assicurato di proseguire il viaggio o la coesistenza di malattie infettive ed ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie.

La prestazione inoltre non opera se l'assicurato o i suoi familiari giungono a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

## Rimpatrio salma

Sono a carico dei familiari dell'assicurato le spese relative alla cerimonia funebre, l'eventuale recupero della salma e l'inumazione.

## Sezione 21 Garanzia Assistenza - Motocicli forma Full (cl F5)



La garanzia opera solo se acquistata.

Nei limiti e alle condizioni che seguono, è prestata assistenza all'assicurato se si trova in difficoltà a seguito di un evento fortuito, oggetto di una delle prestazioni sotto indicate.

Ogni singola prestazione descritta in questa Sezione può essere erogata fino ad un massimo di 3 volte per periodo di validità della polizza.

### Art. 21.1 - Che cosa è assicurato?

La garanzia comprende tutte le prestazioni di seguito descritte.

Depannage - officina mobile in Italia, Soccorso stradale, Recupero del veicolo fuori strada, Autovettura in sostituzione, Richiesta documenti, Supporto nella compilazione del modello CAI, Demolizione del veicolo, Spese d'albergo, Taxi per recarsi in albergo, Rientro o proseguimento del viaggio, Rimpatrio del veicolo, Abbandono legale del veicolo, Viaggio per il recupero del veicolo riparato, Invio dei pezzi di ricambio, Anticipo spese di prima necessità, Anticipo spese legali, Anticipo della cauzione penale, Viaggio di un familiare, Trasporto in autoambulanza, Rientro sanitario, Rimpatrio salma, Interprete a disposizione.

## **Contenuto delle singole prestazioni:**

### **DEPANNAGE - OFFICINA MOBILE in Italia**

Se a seguito di guasto (compresa la foratura degli pneumatici), rottura, smarrimento, smagnetizzazione, furto delle chiavi, esaurimento batteria, il veicolo non è in grado di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verifica la disponibilità di una officina mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro e la invia per la riparazione.

Se durante l'intervento l'officina mobile riscontra l'impossibilità a riparare il veicolo, procede al traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione "Soccorso Stradale".

#### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico le relative spese.

### **SOCCORSO STRADALE**

Qualora il veicolo abbia subito:

- un incidente, un incendio, un guasto (compresa la foratura degli pneumatici), un furto tentato o parziale, una rapina tentata;
- un furto totale o una rapina, seguiti da ritrovamento, con danni tale da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali;
- errato o mancato rifornimento o congelamento del carburante;
- rottura, smarrimento, smagnetizzazione, furto delle chiavi o dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo;
- immobilizzo del veicolo dovuto a danni agli pneumatici.

La Struttura Organizzativa mette a disposizione il mezzo di soccorso per trainare il veicolo, in accordo con l'assicurato presso il più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o al punto indicato dall'assicurato.

#### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico le spese del traino fino al punto indicato dall'assicurato purché entro 80 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo.

### **RECUPERO DEL VEICOLO FUORISTRADA**

Se in caso di guasto, incendio, incidente da circolazione il veicolo è fuoriuscito dalla sede stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale.

#### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 600 per sinistro.

### **AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE**

Se il veicolo assicurato ha bisogno di riparazioni di durata superiore a 6 ore di manodopera certificate da un'officina con riferimento ai tempi di lavorazione della casa costruttrice, oppure in caso di antieconomicità della riparazione con successiva demolizione del veicolo, l'assicurato può usufruire di un veicolo in sostituzione di cilindrata fino ad un massimo di: 1200 cc. o equivalente.

#### **Massimale**

Il veicolo in sostituzione è reso disponibile per il tempo necessario alla riparazione e con percorrenza illimitata, fino a un massimo di giorni come di seguito riportato:

- 5 giorni per guasto, incidente, furto parziale o tentato, rapina tentata, antieconomicità riparazione e demolizione, incendio totale, furto totale, rapina, sinistro avvenuto all'estero;

Il veicolo in sostituzione inoltre potrà essere richiesto, qualora sia stato effettuato il Soccorso Stradale, per un massimo di 2 giorni, senza la certificazione delle ore di manodopera e potrà essere prolungato fino ai massimali previsti per ogni singolo evento solo se l'assicurato farà pervenire alla Struttura Organizzativa la certificazione delle ore di manodopera.

L'assicurato ritira e riconsegna il veicolo in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata. L'assicurato deve fornire alla Compagnia di autonoleggio la patente di guida in originale e valida e il numero di carta di credito (non prepagata) a titolo di cauzione.

L'assicurato altresì potrà usufruire di un taxi per il ritiro e la riconsegna del veicolo.

### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico il costo del taxi per il ritiro e la riconsegna del veicolo fino ad un massimo di € 50 a tratta.

### **RICHIESTA DOCUMENTI**

A seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato può avvalersi della Struttura organizzativa per la richiesta dell'estratto cronologico generale o storico e della perdita di possesso contattando il numero verde 800 880 880, comunicando la targa del veicolo e inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente. In seguito la Struttura organizzativa richiede agli uffici preposti i documenti e, una volta ottenuti, li invia all'Assicurato. La Struttura organizzativa può richiedere all'Assicurato, che deve fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla prestazione dell'assistenza; i relativi costi sono a carico di Generali Italia.

### **Duplicazione patente di guida**

In caso di incendio o furto del veicolo assicurato o di incidente da circolazione che abbia comportato anche la perdita o distruzione della patente di guida del conducente, Generali Italia rimborsa, fino ad un massimo di € 300 per ogni sinistro e anno assicurativo, le spese sostenute e documentate per ottenere il duplicato del documento.

### **SUPPORTO NELLA COMPILAZIONE CAI**

Il servizio è attivo 24 ore su 24.

Se l'assicurato ha bisogno di supporto a seguito di incidente stradale avvenuto in Italia, può contattare la Struttura Organizzativa per:

- ricevere informazioni sulle modalità di compilazione del modello C.A.I.;
- ricevere info su procedure dissequestro veicolo in Italia;
- ricevere recapiti consolati o ambasciate esterne per richiedere assistenza burocratica;
- ricevere consulenza legale per azioni a difesa propri diritti.

### **DEMOLIZIONE DEL VEICOLO in Italia**

Se a seguito di incidente da circolazione il veicolo ha subito danni tali da renderne necessaria la demolizione e la cancellazione al P.R.A., la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato, organizza il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la successiva demolizione.

L'assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione (originale);
- CDP digitale;
- targhe del veicolo;

(in caso di assenza di uno o più dei documenti citati l'assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.);

- codice fiscale (fotocopia);

- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, se questi è diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia). La mancata presentazione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato prende in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; poi invia al domicilio dell'assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'assicurato prende atto che il veicolo è demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico i costi relativi al recupero con carro attrezzi, alla demolizione e alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico.

**Le prestazioni che seguono operano solo quando il sinistro si verifica a oltre 20 km dal comune di residenza dell'assicurato.**

### **SPESE DI ALBERGO**

Se, in conseguenza guasto o incidente da circolazione, incendio, rapina, furto parziale o totale, anche con ritrovamento, il veicolo è sottratto o subisce danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali e ciò esiga sosta forzata dell'assicurato per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare un albergo, con copertura delle spese di pernottamento e prima colazione.

### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 500 complessive per sinistro e massimo € 100 a persona fino ad un massimo di 5 notti.

### **TAXI PER RECARSÌ IN ALBERGO**

Se a seguito richiesta della prestazione Spese di albergo l'assicurato necessita di un taxi, la Struttura Organizzativa provvede a fornire un taxi per permettere di raggiungere l'albergo.

### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 100.

### **RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO**

Se il veicolo rimane immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali è necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore in Italia o ai 4 giorni all'estero oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa provvede a fornire all'assicurato e ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o uno di aereo di classe economica o un taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio.

### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico:

- il costo dei biglietti fino ad un importo di € 350 se il rientro o il proseguimento avviene dall'Italia;
- il costo dei biglietti fino ad un importo di € 1.000 se il rientro o il proseguimento avviene dall'estero;
- il costo del taxi fino ad un massimo di € 100 se il rientro o il proseguimento avviene in Italia;
- limitatamente a sinistri verificatisi in Italia, un veicolo ad uso privato senza autista di 1200 cc. fino ad un massimo di 3 giorni.

## **TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA**

Se a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione nel quale è stato coinvolto il veicolo, l'assicurato ha bisogno di un trasporto in autoambulanza dopo il ricovero di primo soccorso, la Struttura Organizzativa provvede a inviare un'autoambulanza.

### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico le spese dell'autoambulanza fino ad un massimo di € 200 per sinistro.

## **RIENTRO SANITARIO**

Se a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione nel quale è stato coinvolto il veicolo, le condizioni dell'assicurato, accertate tramite contatti diretti o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa e il medico curante sul posto, rendono necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'assicurato:

- aereo sanitario (limitatamente al caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei);
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, se occorre, il vagone letto;
- autoambulanza senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico di Generali Italia, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. Generali Italia, se ha provveduto al rientro dell'assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne è in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.

## **ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ**

Se, in conseguenza di incendio, furto di parti del veicolo, guasto o incidente da circolazione, l'assicurato non è in grado di provvedere direttamente al pagamento delle spese relative alla riparazione del veicolo, la Struttura Organizzativa provvede per conto dell'assicurato, ad anticipare la somma.

### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico le spese € 2000 complessivi per sinistro.

La Struttura Organizzativa ha la facoltà di richiedere adeguate garanzie.

## **VIAGGIO DI UN FAMILIARE**

Se, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione in Italia nel quale è stato coinvolto il veicolo, l'assicurato è ricoverato in ospedale e i medici ritengono che non sia trasferibile prima di 5 giorni, la Struttura Organizzativa provvede a fornire un biglietto ferroviario di prima classe o d'aereo in classe economica, di andata e ritorno, per permettere a un familiare convivente, residente in Italia, di recarsi presso l'assicurato ricoverato.

La Struttura Organizzativa inoltre provvede, se l'assicurato ha bisogno di assistenza personale a prenotare al familiare un albergo.

### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, fino a un massimo di € 350 complessivi.

**Le prestazioni che seguono operano solo quando il sinistro si verifica all'estero e ad oltre 20 km dal comune di residenza dell'assicurato.**

## **RIMPATRIO DEL VEICOLO**

Se in conseguenza di incendio, guasto o incidente da circolazione, il veicolo resta immobilizzato e ciò comporta un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi (escludendo i giorni necessari al reperimento dei

pezzi di ricambio), oppure in caso di furto con ritrovamento del veicolo in condizioni tali da non poter essere utilizzato, Generali Italia per il tramite della Struttura Organizzativa, prende contatto con l'officina incaricata della riparazione e organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso e quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico di Generali Italia.

Se il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulta inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, Generali Italia per il tramite della Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio.

#### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico il costo del rimpatrio e del deposito fino ad un massimo di € 1500 per sinistro.

Nel caso in cui non sia possibile reperire il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro Generali Italia terrà a proprio carico il costo del rimpatrio e del deposito fino ad un massimo di € 500 per sinistro.

### **ABBANDONO LEGALE DEL VEICOLO**

In alternativa alla prestazione "Rimpatrio del veicolo" Generali Italia, tramite la Struttura Organizzativa, organizza la demolizione del veicolo ed eventualmente, se ciò non è possibile in loco, al trasporto al di fuori del confine dello Stato in cui si trova per poter procedere alla demolizione.

#### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico le relative spese.

### **ANTICIPO SPESE LEGALI**

Se in conseguenza di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell'assicurato in conseguenza di incidente da circolazione nel quale è stato coinvolto il veicolo, l'assicurato non può provvedere direttamente, Generali Italia per il tramite della Struttura Organizzativa anticipa per suo conto a titolo di prestito l'onorario di un legale.

#### **Massimale**

Generali Italia anticipa le spese fino a un massimo di € 1.500 per sinistro.

### **ANTICIPO DELLA CAUZIONE PENALE**

Se in conseguenza di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell'assicurato in conseguenza di incidente da circolazione nel quale è stato coinvolto il veicolo, l'assicurato non può provvedere direttamente, Generali Italia per il tramite della Struttura Organizzativa anticipa per suo conto a titolo di prestito la cauzione penale fissata dalle Autorità.

#### **Massimale**

Generali Italia anticipa le spese fino a un massimo di € 3.500 per sinistro.

### **VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO**

Se, in conseguenza di incendio, guasto, incidente da circolazione, ritrovamento dopo furto o rapina e se non è stata usufruita la prestazione "Rimpatrio del veicolo", il veicolo rimane immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni, è messo a disposizione dell'assicurato un biglietto aereo (in classe economica) o ferroviario (di prima classe), di sola andata, per consentire il recupero del veicolo riparato.

#### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico i costi del biglietto di sola andata per una sola persona fino ad un massimo di € 350.

## **INVIO PEZZI DI RICAMBIO**

Se in conseguenza di incendio, furto di parti del veicolo, guasto o incidente da circolazione, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo e che servono per la sua riparazione non possono essere reperiti sul posto, Generali Italia per il tramite della Struttura Organizzativa provvede a inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio delle autovetture in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

### **Massimale**

Generali Italia tiene a carico i costi relativi alla ricerca e alla spedizione fino ad un massimo di € 750 per sinistro.

## **RIMPATRIO SALMA**

Se, a seguito di incidente stradale nel quale rimane coinvolto il veicolo, l'assicurato è deceduto, Generali Italia, tramite la Struttura Organizzativa organizza il trasporto delle spoglie nel luogo di inumazione, purché in Italia, dopo aver adempiuto a tutte le formalità sul luogo del decesso.

### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico le spese di trasporto della salma fino ad un massimo di € 5.000 complessive per sinistro.

## **INTERPRETE A DISPOSIZIONE**

Se, in conseguenza di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'assicurato e di ricovero dell'assicurato in seguito a incidente da circolazione nel quale è stato coinvolto il veicolo, l'assicurato ha bisogno di assistenza, Generali Italia per il tramite della Struttura Organizzativa provvede a fornire un interprete.

### **Massimale**

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario dell'interprete fino a un massimo complessivo di € 500 per sinistro.

## **Art. 21.2 - Che cosa non è assicurato?**

Non sono assicurati i danni causati da dolo dell'assicurato.

## **Art. 21.3 - Ci sono limiti di copertura?**

Le prestazioni non sono dovute per sinistri:

- a. avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti e in occasione di tutti quei fenomeni atmosferici che hanno caratteristiche di calamità naturali;
- b. avvenuti in conseguenza di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- c. avvenuti in conseguenza di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d. avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara<sup>(40)</sup>;
- e. determinati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- f. determinati da suicidio o tentato suicidio dell'assicurato;
- g. avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada;
- h. accidentale.

Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

(40) Art. 9 del Codice della strada.

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad altra circostanza fortuita e imprevedibile.

Inoltre, per quanto riguarda le singole prestazioni si aggiungono le seguenti esclusioni:

### **Depannage - officina mobile in Italia**

Sono a carico dell'assicurato:

- il costo dei pezzi di ricambio, compresa la nuova batteria, eventualmente utilizzati durante l'intervento d'urgenza;
- spese relative all'intervento di mezzi eccezionali;
- ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso;
- spese traino se immobilizzo al di fuori dalla rete stradale pubblica o aree equivalenti;
- spese eccedenti il massimale.

### **Soccorso stradale**

Sono a carico dell'assicurato:

- le eventuali spese eccedenti oltre 80 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo;
- il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per effettuare le riparazioni;
- le spese per il traino se il veicolo ha subito l'incidente o il guasto al di fuori della rete stradale pubblica o di aree equiparate;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali (salvo quanto previsto dall'Art. "Recupero del Veicolo Fuori Strada").

### **Recupero del veicolo fuori strada**

Sono a carico dell'assicurato:

- le spese per il recupero se il veicolo ha subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree equiparate (percorsi fuoristrada);
- costi relativi al trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata;
- ogni eventuale eccedenza rispetto al massimale.

### **Veicolo in sostituzione**

Sono a carico dell'assicurato:

- le spese del carburante idoneo al veicolo noleggiato e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.), parcheggio relativi al veicolo in sostituzione;
- le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie relativi al veicolo in sostituzione;
- servizi aggiuntivi al contratto di noleggio (in via esemplificativa e non esaustiva: navigatore satellitare, seggiolini, ecc.)
- le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio, che devono essere versate direttamente dall'assicurato nei modi e nelle forme previsti dalle società di autonoleggio (carta di credito non prepagata e/o carta di debito);
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che deve comunque essere accordata da Generali Italia tramite la Struttura Organizzativa.

La prestazione non opera per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

### **Demolizione del veicolo in Italia**

Se il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'assicurato che deve provvedere direttamente al pagamento. Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'assicurato che deve provvedere direttamente al pagamento.

### **Rimpatrio del veicolo**

Sono escluse le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori. È a carico dell'assicurato il costo del rimpatrio a carico della Struttura Organizzativa se superiore al valore commerciale del veicolo nello stato in cui si trova dopo il sinistro.

### **Rientro o proseguimento del viaggio**

È escluso dalla prestazione il rientro del bagaglio che eccede i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto.

### **Viaggio di un familiare**

Non sono comprese le spese di albergo diverse da quelle indicate.

### **Spese d'albergo**

Sono escluse le spese d'albergo diverse da quelle indicate.

### **Invio dei pezzi di ricambio**

Sono a carico dell'assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali.

### **Rimpatrio sanitario**

Sono escluse le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'assicurato di proseguire il viaggio o la coesistenza di malattie infettive ed ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie.

La prestazione inoltre non opera se l'assicurato o i suoi familiari giungono a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

### **Rimpatrio salma**

Sono a carico dei familiari dell'assicurato le spese relative alla cerimonia funebre, l'eventuale recupero della salma e l'inumazione.

## **Sezione 22 Cosa fare in caso di sinistro per le garanzie di questo capitolo?**



### **Cosa fare in caso di sinistro per le garanzie dalla 1 alla 21?**

#### **Art. 22.1 - Denuncia dei sinistri**

**In caso di sinistro, l'assicurato deve:**

- presentare denuncia del sinistro entro 3 giorni da quando il sinistro si è verificato o l'assicurato ne è venuto a conoscenza;;
- fornire i dati che vengono richiesti relativi alla polizza e al sinistro ed eventuale altra documentazione.

La denuncia può essere effettuata:

- recandosi presso la propria Agenzia;
- contattando il numero verde 800 880 880 (+39 02 82 951 155 dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00;
- inviando una e-mail a [aperturasinistri@generali.com](mailto:aperturasinistri@generali.com);
- via pec all'indirizzo [generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com)
- Per raccomandata A/R a Generali Italia - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

Relativamente alle garanzie interessate dal sinistro e sottoscritte in polizza:

– **nel caso di furto o rapina totali deve inoltre:**

- presentare immediatamente denuncia all'autorità competente e fornire copia a Generali Italia, con timbro di avvenuta presentazione; se i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'autorità straniera che all'autorità italiana;

- presentare documentazione attestante la cancellazione o revoca del provvedimento di fermo amministrativo qualora lo stesso fosse stato trascritto sul certificato di proprietà;
- fornire originale della carta di circolazione; se asportata con il veicolo, trasmettere a Generali Italia copia della denuncia di furto;
- fornire Certificato di proprietà digitale con l'annotazione della perdita di possesso;
- fornire originale dell'estratto cronologico generale del P.R.A.;
- fornire, se non asportate con il veicolo, tutte le copie delle chiavi;
- fornire prova dell'esistenza e operatività degli impianti antifurto se questo presupposto è stato dichiarato in polizza;
- rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Generali Italia;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;
- **nel caso di furto o rapina parziali deve inoltre:**
  - presentare immediatamente denuncia all'autorità competente e fornire copia a Generali Italia, provvista di timbro di avvenuta presentazione; se i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'autorità straniera che all'autorità italiana;
  - presentare documentazione attestante la cancellazione o revoca del provvedimento di fermo amministrativo qualora lo stesso fosse stato trascritto sul certificato di proprietà;
  - in caso di furto di parti del veicolo (es. navigatore satellitare, sedili, pneumatici ecc.), fornire le fatture di acquisto delle parti danneggiate e sostituite, se richieste da Generali Italia, in mancanza delle quali non si procederà all'indennizzo;
  - per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;
  - in caso di danno totale rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Generali Italia;
- **nel caso di incendio deve inoltre:**
  - fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;
  - in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Generali Italia;
  - per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;
- **nel caso di rottura cristalli deve inoltre:**
  - fornire documento fiscale e fotografico che attesta la sostituzione o la riparazione, salvo in caso di sostituzione o riparazione avvenuta in un centro convenzionato;
- **nel caso di eventi sociopolitici e atti vandalici deve inoltre:**
  - presentare immediatamente denuncia all'autorità competente e fornire copia a Generali Italia, provvista di timbro di avvenuta presentazione; se i fatti si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'autorità straniera che all'autorità italiana;
  - in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Generali Italia;
  - per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;
  - fornire le fatture di acquisto delle parti danneggiate e sostituite, se richieste da Generali Italia;
- **nel caso di eventi naturali e terremoto deve inoltre:**
  - in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Generali Italia;
  - per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;
- **nel caso di garanzie Collisione, Guasti Accidentali, Kasko completa e Animali selvatici o randagi deve inoltre:**
  - in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Generali Italia;
  - per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente.
- **nel caso di zero spese flotte deve inoltre:**
  - fornire documento fiscale che attesta le spese sostenute;

Infine Generali Italia si riserva di richiedere gli atti relativi, se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi. **Non rispettare questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo**<sup>(41)</sup>.

(41) Art. 1915 Codice civile.

## Art. 22.2 - Recuperi

L'assicurato, non appena ha notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, deve informare Generali Italia. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà detratto dall'indennizzo stesso. Se il veicolo viene ritrovato dopo il pagamento dell'indennizzo diventa di proprietà della Compagnia se questa ha pagato integralmente; l'assicurato ha comunque la facoltà di riacquistare il veicolo ritrovato restituendo a Generali Italia l'indennizzo ricevuto. Se invece l'indennizzo è stato parziale, i recuperi sono ripartiti tra le parti in proporzione del danno sopportato. L'assicurato, quando Generali Italia esercita la facoltà di subentrare nella proprietà del veicolo ritrovato, si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie.

## Art. 22.3 - Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo per le riparazioni necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina o per consentire la regolare circolazione, **l'assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso di Generali Italia, purché il consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.**

Se l'assicurato, provvede alla riparazione senza il consenso di Generali Italia, prima della scadenza del termine degli 8 giorni, **l'indennizzo è ridotto in relazione all'eventuale danno sofferto dalla Società per l'anticipata riparazione.**

**L'assicurato deve** conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'accertamento del danno da parte di Generali Italia.

Generali Italia può far eseguire le riparazioni necessarie per ripristinare il veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; può anche:

- sostituire il veicolo stesso, o le sue parti che sono state distrutte o danneggiate invece di pagarne il relativo indennizzo;
- subentrare nella proprietà di quanto rimane del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore.

In questi casi Generali Italia deve darne comunicazione all'assicurato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

Generali Italia ha facoltà di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta.

**Sono escluse dall'indennizzo, in ogni caso, le spese per le modifiche o le aggiunte al veicolo in occasione delle riparazioni.**

## Art. 22.4 - Liquidazione dei danni

La liquidazione del danno avviene mediante accordo fra le parti. Se non c'è accordo, le parti possono conferire mandato di decidere a due periti nominati rispettivamente da Generali Italia e dall'assicurato.

In caso di disaccordo, i periti ne scelgono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, a richiesta della parte più diligente che si obbliga a notificare l'istanza anche all'altra parte, dal Presidente del Tribunale dove risiede l'assicurato o ha sede l'agenzia alla quale è assegnato il contratto.

I periti devono:

- a. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- b. stimare e determinare l'ammontare del danno liquidabile.

I risultati sono vincolanti per le parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, violazione di patti contrattuali; impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

**Ciascuna delle parti sostiene** la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Compagnia e dell'assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

### **Art. 22.5 - Valore Assicurato**

Il veicolo è assicurato per il valore indicato in polizza, completo dei pezzi di ricambio, degli accessori e degli apparecchi audiofonovisivi stabilmente fissati sul veicolo e che costituiscono dotazione di serie perché inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato.

Nei limiti del valore assicurato sono assicurati anche i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi stabilmente fissati sul veicolo che non siano compresi nel prezzo di listino del veicolo stesso e siano quindi fatturati con prezzo aggiuntivo, nonché gli allestimenti indicati nella carta di circolazione, **a condizione che il valore degli stessi sia compreso nel valore assicurato del veicolo e che sia stata sottoscritta la clausola 20.**

### **Art. 22.6 - Regola proporzionale**

Se, al momento del sinistro, il valore del bene assicurato (A) risulta superiore a quello riportato sulla polizza (B), Generali Italia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo (B) e il primo (A) di detti valori; è tuttavia ammessa una tolleranza del 20% purché giustificata tramite fattura d'acquisto o documento equipollente.

#### **Esempio:**

- <b>Valore del veicolo alla data dell'evento</b>	<b>€ 20.000</b>
- <b>Valore assicurato</b>	<b>€ 10.000</b>
- <b>Imposto del danno</b>	<b>€ 2.000</b>

L'indennizzo sarà pari a € 1.000 poiché il rapporto tra il valore di listino e il valore assicurato alla data dell'evento è del 50%



### **Art. 22.7 - Determinazione dell'ammontare del danno**

La garanzia Cristalli viene prestata a valore a nuovo.

Le altre garanzie, salvo diversa pattuizione tra le Parti, vengono prestate a valore commerciale.

#### **Danno totale**

Generali Italia determina l'ammontare del danno, nei limiti del valore assicurato, in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto dell'eventuale valore residuo.

Nel caso di garanzie Furto&Rapina e Incendio e ricorso terzi per i sinistri verificatisi entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno verrà determinato, nei limiti del valore assicurato, riconoscendo una somma corrispondente al valore a nuovo del veicolo e degli eventuali accessori aggiuntivi, se assicurati, determinato sulla base dell'ultima quotazione della rivista Quattroruote disponibile al momento del sinistro per le autovetture ed al prezzo di acquisto, comprovato da fattura o altro documento equivalente, per gli altri veicoli.

#### **Danni parziali**

In caso di sinistro che provochi al veicolo danni parziali, Generali Italia determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo stesso al netto del degrado delle parti sostituite e/o riparate.

Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del veicolo assicurato prima e dopo l'evento, l'ammontare del danno sarà pari a tale differenza.

Se, al momento del sinistro, **non sono trascorsi più di cinque anni** dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l'indennizzo verrà determinato:

- relativamente alle garanzie Furto&Rapina e Incendio e ricorso terzi, Eventi Sociopolitici ed Eventi Naturali, senza dedurre il degrado delle parti sostituite e/o riparate salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
- relativamente alle garanzie Collisione (clausola 31), Guasti Accidentali (clausola GU), Kasko Completa (clausola 32), senza dedurre il degrado delle parti sostituite salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino:
- parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell'apparato elettrico o elettronico;
- strumentazione di bordo;
- arredamenti interni;
- batteria;
- gomme;
- navigatore satellitare;
- apparecchi audiofonovisivi.

Sono escluse, in ogni caso, dall'indennizzo le spese per le modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione delle riparazioni.

#### **Applicazione del degrado in caso di danni parziali - (clausola 48)**

La Clausola opera solo se acquistata.

A deroga di quanto previsto dal precedente paragrafo - Determinazione dell'ammontare del danno - l'indennizzo verrà determinato deducendo il degrado delle parti sostituite e/o riparate del veicolo assicurato.

#### **Art. 22. 8 - Franchigia o scoperto**

In caso di sinistro, Generali Italia corrisponde all'assicurato l'ammontare del danno determinato a termini di polizza, **deducendo l'eventuale franchigia o scoperto (con eventuale minimo) indicati in polizza, che rimangono a carico dell'assicurato stesso.**

**La franchigia è raddoppiata per i danni avvenuti e indennizzati nei Paesi non UE, di cui al precedente Art. 7 - Estensione territoriale della Sezione Norme Comuni a tutte le garanzie; viene inoltre raddoppiato il minimo di scoperto, ferma restando la percentuale prevista in polizza.**

#### **Esempio numerico di applicazione della franchigia/scoperto:**

	A	B
Entità del danno	€ 1.500	€ 3.000
Scoperto 10% con il minimo di € 200	€ 200	€ 300

#### **Esempio A:**

il danno indennizzato è di € 1.300 (riducendo € 1.500 dello scoperto minimo di € 200).

#### **Esempio B:**

il danno indennizzato è di € 2.700 (riducendo € 3.000 del 10% di scoperto).



In presenza di garanzia Guasti Accidentali (clausola GU) o Kasko Completa (clausola 32), qualora venga liquidato un danno ai soli cristalli del veicolo, l'ammontare del danno verrà determinato sulla base di quanto previsto dalla sezione 8 di questo capitolo.

Per le garanzie Eventi naturali (cl. 61), Eventi sociopolitici e Atti Vandalici (cl. 21), Danni accidentali (Collisione - clausola 31, Guasti accidentali - clausola GU, Kasko Completa - clausola 32), se l'assicurato provvede alla ripa-

razione del danno presso una carrozzeria convenzionata, il pagamento dell'indennizzo avviene con la riduzione del 50% della franchigia e dello scoperto e il relativo minimo indicati in polizza.

Puoi trovare la **carrozzeria convenzionata** con Generali Italia sul sito [www.generali.it/Servizi/Carrozzerie/](http://www.generali.it/Servizi/Carrozzerie/)



Per la garanzia Cristalli, qualora la riparazione avvenga presso un Network o Centro convenzionato e specializzato, vengono azzerati franchigia e scoperti.

Puoi trovare il **centro cristalli convenzionato** con Generali Italia sul sito [www.generali.it/strutture-convenzionate/centri-cristallo](http://www.generali.it/strutture-convenzionate/centri-cristallo)



### **Art. 22.9 - Modalità di pagamento dell'indennizzo**

L'indennizzo è liquidato entro 15 giorni dalla data dell'atto di quietanza o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto totale o rapina, siano trascorsi 30 giorni da quello del sinistro.

Se il veicolo è soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi, resta valido quanto disposto dall'Art. 2742 del Codice civile<sup>(42)</sup>

Se per accertare il fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, il pagamento sarà eseguito quando il procedimento medesimo ha accertato il fatto stesso.

**In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore alle somme assicurate.**

### **Art. 22.10 - Rinuncia al diritto di surroga**

Generali Italia rinuncia al diritto di surroga<sup>(43)</sup> che le compete nei confronti dei seguenti soggetti:

- il conducente del veicolo;
- i trasportati;
- i familiari dell'assicurato.

#### **Che cosa è la surroga?**

Surroga vuol dire che l'assicuratore agisce nei confronti del responsabile di un sinistro o di un furto per recuperare le somme pagate al danneggiato.

Se per esempio trasportiamo sul veicolo assicurato un amico e questi apre una portiera, danneggiando un veicolo terzo, la Compagnia liquiderà il danno R.C.A. e non agirà nei confronti del responsabile.



(42) Art.1916 del Codice civile.

(43) Surrogazione dell'indennità alla cosa.

## Cosa fare in caso di sinistro Assistenza?

### Art. 22.12 - Modalità per la richiesta di assistenza

Se l'assicurato si trova in una delle situazioni descritte nella Sezione 15 e 16 - Garanzia Assistenza Autovetture e nella sezione 17, 18 e 19 - Garanzia Assistenza Autocarri e nella sezione 20, 21 Assistenza motocili ha necessità di usufruire di una delle prestazioni oggetto della suddetta Sezione, **deve contattare la Struttura Organizzativa**, in funzione 24 ore su 24:

- al Numero Verde 800 880 880;
- o al numero (+39) 02 82 951 155 (per le chiamate dall'estero).

Se si trova nell'impossibilità di telefonare, la richiesta può essere effettuata tramite telefax al numero 02 58 477 201 o telegramma a Europ Assistance - Via del Mulino, 4 - 20057, Assago (MI).

I costi relativi alle chiamate telefoniche successive alla prima sono compresi nella prestazione.

#### **Nella richiesta l'assicurato deve comunque indicare:**

- tipo di assistenza di cui ha bisogno;
- nome e cognome;
- numero di targa del veicolo assicurato;
- recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvede a richiamarlo nel corso dell'assistenza;
- numero di polizza.

L'assicurato, per aver diritto alle prestazioni garantite, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale, deve contattare la Struttura Organizzativa<sup>(44)</sup>.

(44) Articoli 1913, 1914 e 1915 del Codice Civile.

## Capitolo 3 Protezione della persona



### Sezione 1 Garanzia Infortuni



La garanzia opera solo se acquistata.

#### Art. 1.1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza gli infortuni che l'assicurato, in relazione alla forma scelta in polizza in base all'Art. 2 - Determinazione delle somme assicurate - Sezione 2 di questo capitolo, subisce quando:

- guida o utilizza il veicolo assicurato e durante le operazioni necessarie in caso di fermata per la ripresa della marcia;
- sale o scende dal veicolo;
- compresi gli infortuni verificatisi in conseguenza di imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell'assicurato.

Generali Italia liquida l'indennizzo **soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio**, che risulta indennizzabile a termini di polizza, **indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute**.

**La presente garanzia può essere prestata in una delle forme che seguono e con le prestazioni indicate nella tabella corrispondente.**

Le prestazioni si intendono operanti se le rispettive clausole (IA, IB, IC, IM, IT) sono richiamate in polizza.

#### Infortuni Forma Basic - (clausola IB) - Conducente dell'Autovettura - Conducente del Motociclo

Prestazioni	Somma Assicurata
Invalità Permanente Totale (oltre 60% di invalidità)	€ 40.000
Rimborso spese di riabilitazione post ricovero	€ 3.000

**Infortunati Forma Confort - (clausola IC) - Conducente dell'Autovettura, del Ciclomotore e del Motociclo**

<b>Prestazioni</b>	<b>Somma Assicurata</b>
Invalidità Permanente	€ 50.000
Morte	€ 50.000
Rimborso spese di cura	€ 5.000
Rendita vitalizia annua per invalidità grave	€ 5.000

**Infortunati Forma Confort - (clausola IA) - Conducente dell'Autocarro**

<b>Prestazioni</b>	<b>Somma Assicurata</b>
Invalidità Permanente	€ 60.000
Morte	€ 60.000
Rimborso spese di cura	€ 3.000

**Infortunati Forma Confort - (clausola IM) - Conducente del Ciclomotore e del Motociclo**

<b>Prestazioni</b>	<b>Somma Assicurata</b>
Invalidità Permanente	€ 50.000
Morte	€ 50.000
Rimborso spese di cura	€ 3.000

**Infortunati Forma Top - (clausola IT) - Conducente dell'Autovettura**

<b>Prestazioni</b>	<b>Somma Assicurata</b>
Invalidità Permanente	€ 75.000
Morte	€ 75.000
Rimborso spese di cura	€ 5.000
Rendita vitalizia annua per invalidità grave	€ 5.000

**Contenuto delle singole prestazioni:****Art. 1.1.1 - Invalidità Permanente**

La prestazione opera solo se acquistata.

**• Accertamento del grado**

In caso di invalidità permanente a seguito di infortunio, verificatasi anche successivamente alla scadenza della polizza, Generali Italia liquida un indennizzo, calcolandolo sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, secondo le disposizioni seguenti ed in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato n. 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, come in vigore al 24/7/2000, senza applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge.

La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di limitazione della funzionalità, le percentuali stabilite dalla tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere il massimo valore del 100%.

In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, Generali Italia riconosce una percentuale di invalidità del 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'invalidità permanente è valutata tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'assicurato.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Il deficit visivo va valutato quale risulta con correzione tollerata. Se permane un residuo deficit visivo viene corrisposta una maggiorazione di 3 punti percentuali per l'uso di occhiali o di lenti a contatto a permanenza.

Se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo è stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, Generali Italia paga ai beneficiari l'importo liquidato o offerto.

Nel caso di decesso dell'assicurato successivo a sinistro regolarmente denunciato e per cause diverse da quella che ha generato l'invalidità, che avvenga prima della liquidazione dell'indennizzo ma dopo il consolidamento di uno stato di Invalidità Permanente obiettivamente verificato, Generali Italia corrisponderà agli eredi l'indennizzo liquidabile, sulla base del grado di IP che risulterà dimostrato attraverso documentazione medica idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi.

#### • **Determinazione dell'indennizzo**

L'accertamento del grado di invalidità permanente avviene in base alle seguenti percentuali:

#### **Se operanti la forma Infortuni Confort o Infortuni Top**

L'indennizzo si calcola applicando alla somma assicurata per invalidità permanente di cui all'art. 1.1 del presente capitolo la percentuale corrispondente al grado di invalidità accertata, **dedotti i seguenti punti:**

- **3 punti (franchigia assoluta del 3%) per le clausole IC e IT;**
- **5 punti (franchigia assoluta del 5%) per le clausole IA e IM.**

In caso di perdita anatomica, totale o parziale, e non semplice riduzione funzionale, di un organo o un arto, Generali Italia liquida l'indennità senza deduzione di alcuna franchigia.

Nel caso inoltre in cui l'invalidità permanente sia comunque di grado superiore al 15% della totale, Generali Italia liquida l'indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia.

#### **Se operante la forma Infortuni Basic**

Generali Italia liquida l'indennizzo **solo se l'invalidità accertata** secondo i criteri di cui sopra è di grado superiore al 60%.

Pertanto, se l'invalidità è di grado inferiore o pari al 60% della totale, Generali Italia non liquida alcun indennizzo; se l'invalidità è di grado superiore al 60%, Generali Italia liquida l'intera somma assicurata indicata all'art. 1.1 del presente capitolo.

#### **Art. 1.1.2 - Morte (La prestazione opera solo in caso di scelta delle forme Infortuni Confort e Top)**

Se l'infortunio causa la morte, che si verifica anche dopo la scadenza della polizza, Generali Italia liquida la somma assicurata per il caso di morte in parti uguali agli eredi legittimi o testamentari dell'assicurato, la polizza non ha designazione di beneficiari.

**Gli indennizzi per morte e invalidità permanente non sono cumulabili;** tuttavia, se l'assicurato muore dopo che Generali Italia ha corrisposto un indennizzo per invalidità permanente in conseguenza dell'infortunio, Generali Italia corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte, se questo è superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario.

Se a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell'assicurato scompare o non viene ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, Generali Italia liquida la somma prevista per il caso di morte.

La liquidazione, sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avviene prima che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta<sup>(45)</sup>.

Se, dopo il pagamento, risulta che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, Generali Italia ha diritto al rimborso dell'intera somma liquidata.

Dopo aver restituito l'intera somma liquidata, l'assicurato può far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

Nel caso di premorienza dell'assicurato rispetto al termine per l'accertamento dei postumi permanenti dell'invalidità derivante dalla malattia o dall'infortunio o all'accertamento medico legale di Generali Italia, per cause diverse da quella che ha generato l'invalidità, Generali Italia prevede che gli eredi dell'assicurato possano dimostrare la sussistenza del diritto all'indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi.

### **Rimborso spese di cura (operante solo in caso di scelta delle forme Infortuni Confort e Top).**

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza Generali Italia assicura, fino alla concorrenza della somma indicata all'art. 1.1 del presente capitolo il rimborso delle spese sostenute:

1. durante il ricovero per:
  - a. onorari dei chirurghi e dell'equipe operatoria;
  - b. diritti di sala operatoria, materiale di intervento e apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicate durante l'intervento;
  - c. rette di degenza;
  - d. assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinale, esami ed accertamenti diagnostici;
  - e. tickets relativi alle prestazioni precedenti.

Se il ricovero avviene in ospedale pubblico, qualora l'assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa, Generali Italia corrisponderà un'indennità sostitutiva del rimborso di € 30 per ogni giorno di ricovero, **escluso quello di dimissione, con il massimo di 90 giorni per annualità assicurativa;**

2. dopo il ricovero, purché direttamente conseguenti all'infortunio e prescritti dal medico curante, per:
  - a. esami, acquisto medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche ambulatoriali, avvenuti nei 180 giorni successivi al primo ricovero;
  - b. trattamenti fisioterapici e rieducativi, compiuti nei 180 giorni successivi al primo ricovero;
  - c. cure termali (**escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera**), compiute nei 180 giorni successivi al primo ricovero.

Qualora l'infortunio non abbia dato origine a ricovero, i termini di cui sopra relativi alle prestazioni post-ricovero ed alle cure termali si intendono computati a partire dalla data dell'infortunio stesso; **in tal caso, inoltre, è operante una franchigia di € 100;**

3. per il trasporto dell'assicurato in ospedale o in clinica ed il ritorno a casa effettuati con qualunque mezzo;
4. per protesi ortopediche: Generali Italia rimborsa le spese sostenute per il primo acquisto di protesi ortopedica, anche sostitutiva di parte anatomica, resa necessaria dall'infortunio nonché per le spese sostenute per l'acquisto o il noleggio (**per il periodo massimo di un anno**) di carrozzelle ortopediche;
5. per i danni estetici: sono altresì **comprese le spese per cure ed applicazioni (inclusi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva) effettuate entro due anni dall'infortunio**, allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati dall'infortunio stesso.

(45) Proposta a termini degli artt. 60 e 62 del Codice civile.

**La Compagnia effettua il rimborso previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa in originale. Il pagamento viene effettuato a cure ultimate.**

### **Rendita vitalizia annua per invalidità grave (operante solo in caso di scelta delle forme Infortuni Comfort e Top)**

Se a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza deriva all'assicurato una invalidità permanente di grado non inferiore al 66%, Generali Italia corrisponderà all'assicurato, oltre a quant'altro dovuto ai sensi della presente Sezione, la somma necessaria per la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita in forma di rendita vitalizia immediata con Generali Italia alle condizioni in vigore al momento della richiesta. Detta somma sarà pari al premio necessario per avere diritto ad una rendita il cui importo iniziale annuo risulti uguale a € 5.000.

### **Rimborso spese di riabilitazione post ricovero (operante solo in caso di scelta della forma Infortuni Basic)**

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che comporti un ricovero in istituto di cura superiore a tre giorni, la Compagnia mette a disposizione dell'assicurato le seguenti prestazioni:

- rimborso delle spese sostenute a seguito dell'infortunio per l'onorario del medico specialista per una visita diagnostica o di controllo ed accertamenti diagnostici (**escluse analisi di laboratorio**), fino alla concorrenza della somma di € 500; tale somma va considerata quale disponibilità unica per annualità assicurativa e per l'assicurato.

**Il rimborso viene effettuato previa applicazione di uno scoperto del 25%.**

Qualora l'assicurato richieda il rimborso del solo ticket, in quanto sia ricorso a strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, Generali Italia riconoscerà il rimborso integrale delle spese sostenute senza applicazione dello scoperto sopra indicato.

#### **1. Riabilitazione post ricovero**

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che comporti un ricovero in istituto di cura **superiore a cinque giorni**, Generali Italia mette a disposizione dell'assicurato le seguenti prestazioni:

- rimborso fino a **concorrenza di € 2.500** delle spese sostenute per trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati durante il ricovero e nei 180 giorni successivi alla data di dimissioni del primo ricovero, purché prescritti dal medico curante ed effettuati da personale abilitato.

#### **2. Ricovero in centri riabilitativi specializzati**

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che comporti un ricovero in istituto di cura **superiore a dieci giorni**, Generali Italia mette a disposizione dell'assicurato le seguenti prestazioni:

- **rimborso fino a concorrenza di € 10.000** delle seguenti spese sostenute durante il ricovero in istituti di cura specializzati nella riabilitazione, in Italia o all'estero: rette di degenza; assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, esami ed accertamenti diagnostici; quote di partecipazione al S.S.N. (ticket) relative alle prestazioni precedenti; trasporto dell'assicurato in istituto di cura e ritorno a casa effettuati con qualunque mezzo.

### **Art. 1.2 - Che cosa non è assicurato?**

**Non sono assicurati** gli infortuni che derivano da delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato.

**Non sono assicurate** le conseguenze indirette, ossia:

- l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni;
- il danno che queste condizioni possono determinare sull'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio.

**Non sono assicurate** le infezioni dovute a infortunio indennizzabile a termini di polizza:

- in ogni caso le malattie e la malaria;
- in conseguenza di avvenimenti causati da morsi di animali e punture di insetti.

## Art. 1.3 - Ci sono limiti di copertura?

### La copertura non opera per:

- a. gli infortuni causati da ebbrezza se alla guida di mezzi di locomozione, da abuso di psicofarmaci, da uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- b. le lesioni corporali che derivano da tumulti popolari, **nel caso in cui l'assicurato vi abbia preso parte attiva**;
- c. gli infortuni, causati al conducente e ai trasportati, dalla guida di qualsiasi veicolo se il conducente, che deve almeno aver compiuto 18 anni, non è abilitato a norma di legge; sono tuttavia compresi in garanzia gli infortuni se:
  - il conducente è in possesso di patente scaduta, a condizione che la rinnovi entro 3 mesi;
  - se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso.
- d. gli infortuni causati da guerra e insurrezione, eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni;
- e. le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- f. gli infortuni che derivano dalla partecipazione da corse e gare (e relative prove e allenamenti) con l'uso di veicoli a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
- g. l'uso e guida di veicoli a motore all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici;
- h. gli infortuni causati dall'uso di aeromobili in genere.

### Situazione di aggravamento del rischio

Premesso che, qualora l'Impresa fosse stata a conoscenza che l'assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, AIDS, epilessia o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidei, forme maniaco-depressive, non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto si applicano le disposizioni dell'art. 1898 del codice civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'assicurato.

## Sezione 2 Cosa fare in caso di sinistro Infortuni?



### Art. 2.1 - Denuncia dell'infortunio

La denuncia dell'infortunio deve essere fatta per iscritto dall'assicurato all'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità<sup>(46)</sup>, con:

- indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato;
- allegato certificato medico.

Il decorso delle lesioni **deve essere documentato** da ulteriori certificati medici, fino alla guarigione.

L'assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono **consentire a Generali Italia le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari**, che sono eseguiti in Italia.

Se l'assicurato muore a causa dell'infortunio o durante il periodo di cura, **deve esserne dato immediato avviso** a Generali Italia.

**Se non si rispettano gli obblighi relativi alla denuncia del sinistro si può perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo<sup>(47)</sup>**

### Art. 2.2 - Determinazione delle somme assicurate

Le somme assicurate si determinano in relazione alla forma scelta in polizza.

(46) Art. 1913 del Codice civile.

(47) Art. 1915 del Codice civile.

### **Art.2.3 - Criteri di indennizzabilità**

Generali Italia liquida l'indennizzo **soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio**, che risulta indennizzabile a termini di polizza, **indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute**; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Per Invalidità Permanente, nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, **l'indennizzo è liquidato per le sole conseguenze dirette causate dall'infortunio**, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza tener conto del danno maggiore causato dalle condizioni preesistenti.

### **Art. 2.4 - Controversie - Arbitrato irrituale**

Le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, a un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici con giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico, per controversie di natura medica su:

- natura o sulle conseguenze delle lesioni;
- grado di invalidità;
- se assicurata la prestazione, sul grado e durata dell'inabilità temporanea e sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità.

Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato.

**Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, e contribuisce per la metà delle spese e competenze del terzo medico.**

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da subito a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in un verbale, redatto in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il verbale; tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo.

### **Art. 2.5 - Pagamento dell'indennizzo**

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'indennizzo e per la sua quantificazione secondo le Condizioni di questa garanzia, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione saranno comunque effettuati entro trenta (30) giorni:

- dal ricevimento della documentazione completa, oppure;
- dalla conclusione della eventuale procedura di Arbitrato Medico, promossa secondo quanto previsto dal precedente Art. 2.4 - Controversie - Arbitrato irrituale.

Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.



Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile su [generali.it](http://generali.it) e in Agenzia.

Sigillo rilasciato dall'Istituto Tedesco ITQF a fronte di un corrispettivo per una licenza annuale. Per maggiori informazioni sui risultati della ricerca e sulla metodologia consultare [www.istituto-qualita.com](http://www.istituto-qualita.com).

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 - [www.generali.it](http://www.generali.it); email: [info.it@generali.com](mailto:info.it@generali.com); C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: [generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com). Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.